



Provincia
di Biella

PROVINCIA DI BIELLA

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue

CONFERENZA PROVINCIALE DEI SERVIZI
ai sensi art. 14 Legge 241/90 e ss.mm.ii.

VERBALE DELLA SEDUTA

13.06.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del mese di Giugno, in Biella, alle ore 09:45, nella Sala Giunta, al piano primo dell'ala Est della sede della Provincia di Biella, si è svolta (con modalità da remoto) la Conferenza Provinciale dei Servizi, secondo quanto disposto dall'art. 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., da condursi in modalità sincrona, previo preavviso di convocazione, per la prosecuzione e conclusione dell'istruttoria relativa al progetto presentato dal Legale Rappresentante della "A2A Ambiente" S.p.A., Brescia e denominato: "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)", presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 da realizzare nei Comuni di Cavaglià (BI) loc. Gerbido, Alice Castello (VC) e Tronzano V.se (VC). Il progetto di cui trattasi è sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. per tipologie di installazioni I.P.P.C., ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater. La sessione di lavoro odierna della Conferenza dei Servizi è finalizzata alla prosecuzione dell'istruttoria sull'istanza di cui sopra e alla successiva espressione delle determinazioni conclusive di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria, qualora ve ne ricorrano le condizioni; in caso differente sarà concordato l'aggiornamento dei lavori ad una sessione successiva. In particolare dovranno essere altresì acquisite le pronunce dei Comuni di Cavaglià (BI) e di Alice Castello (VC), per gli aspetti inerenti le rispettive necessarie Varianti Urbanistiche per espressa previsione di legge.

Per la trattazione dei temi all'ordine del giorno sono presenti (o in presenza [quando non specificato] o in modalità collegamento da remoto):

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
e Responsabile del Procedimento

dott. Graziano STEVANIN Dirigente dell'Area
Provinciale Tutela e Valorizzazione Ambientale
dott.ssa Federica FACCHINO funzionaria
tecnica del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A.
Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse
Idriche

La Presid.ssa dell'O.T.+C.T. Provinciale

geom. Mosè BRIZI Sindaco (collegato da
remoto)

Comune di Cavaglià (BI)

Comune di Alice Castello (VC)

Comune di Tronzano V.se (VC)

Comune di Santhià (VC)

Amm.ne Prov.le di Vercelli

A.R.P.A. Piemonte Dip. NE

A.S.L. BI S.I.S.P., Biella

A.S.L. VC, Vercelli

“AR Piemonte” A.T.O. Rifiuti

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Soprintendenza Archeologica Belle Arti
Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO, VC

Regione Piemonte – Sett. Sviluppo Sostenibile
Biodiversità e Aree Naturali

Ministero dell'Interno Com. Prov.le BI VV.FF.

ATIVA S.p.A. Autostr. To-Ivrea-Valle d'Aosta”

“CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI”, Biella

“Co.S.R.A.B.”

Arch. Marta ANSELMINO Responsabile dei
Servizi Tecnici (collegata da remoto)

dott. Luigi BONDONNO, Sindaco (collegato da
remoto)

sig. Michele PAIROTTO, Sindaco (collegato da
remoto)

sig.ra Angela ARIOTTI Sindaco (collegata da
remoto)

arch. Alessandra CORRADINO Resp. Servizi
Tecnici comunali (collegata da remoto)

arch. Veronica PLATINETTI, Dirigente Settore
Ambiente e Territorio (collegata da remoto)

dott.ssa Paola CARELLO, Resp. Serv.
Emissioni in Atmosfera, Area Provinciale
Ambiente (collegata da remoto)

ing. Nadia CASALE, inc.to di P.O. Serv. Rifiuti
e Serv. V.I.A., Area Provinciale Ambiente
(collegata da remoto)

dott. Jacopo FOGOLA Direttore (collegato da
remoto)

ing. Laura ANTONELLI, Struttura di
Produzione, I.F. Valutazioni Ambientali
(collegata da remoto)

dott.ssa Francesca VIETTI

dott.ssa Alessandra PREDÀ

dott. Damiano MONES Direttore S.I.S.P. (in
presenza)

dott.ssa Claudia SUDANO Funzionario SISP (in
presenza)

dott. Onesimo VICARI Direttore f.f. S.I.S.P.
(collegato da remoto)

dott.ssa Federica CANUTO (collegata da
remoto)

dott.ssa Vita TEDESCO (collegata da remoto)

arch. Nadia BOTALLA BUSCAGLIA (colle-
gata da remoto)

arch. Marina BRUSTIO (collegata da remoto)

dott.ssa Clizia BONACITO (collegata da
remoto)

ing. Fabrizio MANISCALCO Vicecomandante
Provinciale e R.U.A.S. (collegato da remoto)

sig. Antonio MANGALAVITI, funzionario
(collegato da remoto)

delegata ing. Valeria CALO' (collegata da
remoto)

delegata ing. Anna BROCIERO (collegata da
remoto)

sig. Salvatore DI MICCO Presidente (collegato
da remoto)

"A2A Ambiente" S.p.A., proponente

ing. Davide MARINZI, Delegato dal Legale Rappresentante (collegato da remoto)

ing. Simone MALVEZZI Delegato dal Legale Rappresentante (collegato da remoto)

Partecipano altresì alla seduta il funzionario tecnico in forza al Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche, dott. ric. Marco Baietto. Il Responsabile del procedimento e i funzionari provinciali, sono coadiuvati dal consulente legale avv. Alberto Savatteri.

Il Sindaco del Comune di Cavaglià e la Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune medesimo sono coadiuvati dai seguenti soggetti (tutti collegati da remoto): dott.ssa Emma Amore, Segretario, dott. Fabrizio Bianchi, consulente; dott. Corrado Cellocco, consulente; avv. Michele Greco, consulente legale.

Il Rappresentante Legale della "A2A Ambiente" S.p.A. è coadiuvato dai seguenti progettisti/consulenti/dipendenti (tutti collegati da remoto): ing. Paolo Avanzi, dott. Matteo Bont, ing. Paolo Bottani, dott.ssa Laura Canalis, avv. Chiara Canta, ing. Andrea Colombo, dott.ssa Elisa Ceria, dott. Marco Farina, dott.ssa Marzia Mainardi, dott.ssa Marta Mazzarella, dott.ssa Alessia Miranti, dott.ssa Roberta Montesano, dott.ssa Eva Negri, arch. Benedetta Omarchi, ing. Marta Paravidino, ing. Elisa Puppo, dott. Marco Sala, dott.ssa Linda Scalco, dott. Andrea Tilli

Risultano assenti i rappresentanti dei seguenti soggetti convocati: il Dirigente dell'Area Provinciale Tecnica di Biella; la Regione Piemonte (seguenti Settori: Tecnico Regionale Biella-Vercelli; Infrastrutture Pronto Intervento; Emissioni, Rischi Ambientali e Rischio Industriale; Urbanistica Piemonte Orientale; Sviluppo Sostenibile Biodiversità e Aree Protette); l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore; l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia Vercelli; l'"E.N.A.C." S.p.A.; l'"E.N.A.V." S.p.A.; il Ministero delle Imprese e del Made in Italy Div IV; la "R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A.; la "TERNA" S.p.A.; la "e-distribuzione" S.p.A. S.R. Piemonte e Liguria; la "SNAM Rete Gas" S.p.A. Distretto Nord Occidentale; il Ministero dell'Interno Comando Provinciale di Vercelli Vigili del Fuoco; la "S.A.T.A.P." S.p.A.; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Contratti di Concessione Autostrade.

Sono pervenuti alla Provincia di Biella, i seguenti pareri:

- nota Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Urbanistica Piemonte Orientale con nota Protocollo n. 00105776/2024 del 10.06.2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2 (prot. ricez. Prov. n. 0012923 del 11.06.2024);
- nota Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali, prot. n. 00106584/2024 del 11.06.2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2 (prot. ricez. Prov. n. 0013033 del 11.06.2024);
- nota "Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore" prot n. 0002926 del 12.06.2024 Tit VI Cl 9 Fasc (prot. ricez. Prov. n. 0013158 del 13.06.2024);
- nota "SNAM Rete Gas" S.p.A. prot. SANT-152/24-BOR Rif. EAM83730 (prot. ricez. Prov. n. 0013172 del 13.06.2024);
- nota "ATIVA Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta" S.p.A. prot. n. ORD 2298/2024/U del 17.05.2024 (prot. ricez. Prov. n. 0011058 del 17.05.2024);

- nota "Co.S.R.A.B." Biella, prot. 2264 del 11.06.2024 (prot. ricez. Prov. n. 13055 del 11.06.2024);
- nota "AR Piemonte – A.T.O. Rifiuti" prot n, 123/2024 del 07.06.2024 (prot. ricez. Prov. n. 12783 del 07.06.2024);
- nota del Comune di Santhià prot.185 del 12.06.2024 Tit VI Cl Fasc VI Cl Fasc (prot. ricez Prov. n. 13167 del 13.06.2024);
- nota del Comune di Tronzano Vercellese prot. 6176 del 11.06.2024 Tit 4 Cl 7 Fasc (prot. ricez. Prov. n. 13040 del 11.06.2024).



Copia della predette note è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che sono collegati ai lavori della Conferenza dei Servizi, per assistervi in qualità di uditori, i rappresentanti delle seguenti associazioni: "Movimento Valledora"; "Legambiente Biella, Associazione "S.O.S. - Santhià Obiettivo Salute".

Svolge le funzioni di verbalizzante il dott. Marco Fornaro coadiuvato dal geom. Fulvio Manacorda, entrambi in servizio presso il Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche.

La seduta è aperta dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che, dopo i saluti di rito, riassume gli elementi di rilievo afferenti al procedimento di cui trattasi, a beneficio dei presenti.

Il **dott. Graziano Stevanin** ricorda che in data 11.04.2024 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, durante la quale fu fissato il cronoprogramma dei lavori e furono individuate le autorizzazioni, pareri e altri provvedimenti necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto, in caso di positiva compatibilità ambientale.

Evidenzia poi che, come è stato possibile rilevare dalla comunicazione di convocazione integrativa della seduta inviata ai soggetti istituzionali coinvolti in istruttoria, durante l'istruttoria medesima è emersa la necessità di individuare come Autorità competente anche il Comune di Santhià, in relazione ad un'autorizzazione in deroga per le emissioni acustiche per un'attività temporanea ai sensi della L.R. 20.10.2020 n. 52, per le attività di cantiere delle opere in progetto per il potenziale superamento del limite differenziale presso il recettore "R1 Cascina La Mandria". Il **dott. Graziano Stevanin** precisa che questa costituisce una variazione rispetto al primo elenco delle autorizzazioni condiviso durante la prima seduta; ricorda inoltre che, durante la seduta dell'11.04.2024 era stata individuata la data odierna per la prosecuzione e la conclusione dell'istruttoria e che l'ordine del giorno odierno prevede l'espressione delle determinazioni conclusive degli enti coinvolti in istruttoria - ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 *ter* e 14 *quater* della L. 241/90 e ss.mm.ii. - circa la compatibilità ambientale del progetto e l'eventuale rilascio dei titoli autorizzativi od equipollenti richiesti.

Il **dott. Graziano Stevanin** ricorda poi che l'istruttoria è stata condotta dalla Provincia di Biella di concerto con la Provincia di Vercelli, con lo strumento dell'Organo Tecnico Provinciale V.I.A. cooptato dal Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (indicati come organismo unico: O.T.+C.T.), che si è riunito il 19.04.2024, 10-15-24-27-31.05.2024, 07.06.2024 per valutare le integrazioni fornite dal proponente e le osservazioni del pubblico inviate nel periodo di pubblicazione.

Il **dott. Graziano Stevanin** ricorda infine quali sono i criteri ai quali le autorità competenti si devono attenere per l'espressione delle proprie determinazioni conclusive:



- Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
- All'esito dell'ultima riunione l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 14 *ter*, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di tutto quanto qui sopra riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** procede alla lettura dei pareri scritti pervenuti per l'odierna sessione di lavoro. Prima di dare inizio alla lettura delle note, richiede alla Segreteria della Conferenza dei Servizi di procedere a visualizzare i testi delle note di volta in volta lette sui monitor dei soggetti collegati ai lavori, in modo che ne sia facilitata la comprensione da parte dei soggetti che ascoltano. La Segreteria dà corso a tale richiesta: le note sono condivise sui monitor dei presenti alla seduta. Inoltre Il **dott. Graziano Stevanin** fa presente che, qualora non sia segnalata alcuna richiesta d'intervento da parte dei presenti circa il contenuto dei documenti di volta in volta letti, egli seguirà a leggere senza interruzioni.

Il **dott. Graziano Stevanin** legge nell'ordine:

- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Urbanistica Piemonte Orientale con nota Protocollo n. 00105776/2024 del 10.06.2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2 (prot. di ricez. Prov. n. 0012923 del 11.06.2024);
- nota Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali, prot. n. 00106584/2024 del 11.06.2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2 (prot. ricez. Prov. n. 0013033 del 11.06.2024);
- nota "Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore" prot n. 0002926 del 12.06.2024 Tit VI Cl 9 Fasc (prot. ricez. Prov. n. 0013158 del 13.06.2024);
- nota "SNAM Rete Gas" S.p.A. prot. SANT-152/24-BOR Rif. EAM83730 (prot. ricez. Prov. n. 0013172 del 13/06/2024).

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del contenuto delle note qui sopra elencate, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** dà poi la parola al rappresentante della "ATIVA" S.p.A., perché proceda da se medesimo all'esposizione dei contenuti della nota trasmessa alla Provincia per la seduta odierna.

Avuta la parola, il **rappresentante della "ATIVA – Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta" S.p.A., sig. Antonio Mangalaviti**, legge la:

- nota "ATIVA – Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta" S.p.A., prot. n. ORD 2298/2024/U del 17.05.2024 (prot. ricez. Prov. n. 0011058 del 17.05.2024)

Terminata la lettura del documento, il **sig. Antonio Mangalaviti** afferma: "Volevo aggiungere che noi, nei giorni scorsi, abbiamo avuto un incontro in videoconferenza con emissari della "A2A Ambiente" S.p.A. proprio per provare a definire e a chiarire meglio le nostre osservazioni e l'azienda predetta, se non ho capito male, ci ha risposto che non andrà ad attraversare il "sovrappasso 15" e che progetterà delle viabilità alternative che abbiamo anche provato a individuare attraverso la *visione di Google*. Pertanto, per noi sarà necessario riconoscere quali

saranno le viabilità che permetteranno alla "A2A Ambiente" S.p.A. - o a "TERNA" S.p.A., perché sembra che poi sia la "TERNA" S.p.A. la realizzatrice dell'opera - di sapere quali siano le viabilità che permetteranno alla "TERNA" S.p.A. di accedere alle aree di cantiere dove saranno posizionati i tralicci interessati all'attraversamento. Questo è quanto".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e chiede se qualcuno voglia intervenire sull'argomento. Nessuno dei presenti chiede la parola.

A questo punto il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** richiede al Vice-Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e R.U.A.S., ing. Fabrizio Maniscalco, se voglia esprimersi dopo aver ascoltato l'espressione di tutti gli altri soggetti in quanto Responsabile Unico delle Autorità Statali.

Il **Vice-Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e R.U.A.S., ing. Fabrizio Maniscalco** risponde affermativamente alla domanda testé rivoltagli dal Presidente della Conferenza dei Servizi

La parola è ripresa allora dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che interpella il Presidente del "CO.S.R.A.B." invitandolo ad esprimere le proprie determinazioni conclusive.

Avuta la parola, il **Presidente di "Co.S.R.A.B." Biella sig. Salvatore Di Micco**, con riferimento alla nota trasmessa alla Provincia e più sopra riportata (cfr. nota "Co.S.R.A.B." prot. n. 2264 del 11.06.2024 - prot. ricez. Prov. n. 13055 del 11.06.2024), afferma: "Il parere è parecchio voluminoso. Noi abbiamo fatto una deliberazione di C.D.A. lo scorso sette giugno, che poi abbiamo inviato alla Provincia, con la quale dichiariamo il Consorzio non competente per materia. Io Vi leggerei l'ultima parte di questa Deliberazione, come ho detto, inviata alla Provincia e che potete trovare sul nostro sito Internet" Così dicendo procede a leggere, della Deliberazione C.d.A. "Co.S.R.A.B." n. 15 del 07.06.2024, da pag. 4 secondo capoverso dove si dice: "PRECISATO, pertanto, che, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, ...ecc. ecc." fino al termine del documento.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della pronuncia del "Co.S.R.A.B.", la parola è data alla rappresentante dell'"A.R. Rifiuti".

Avuta la parola, la **rappresentante dell'"A.R. Piemonte - A.T.O. Rifiuti" dott.ssa Federica Canuto** fa riferimento alla

- nota "A.R. Piemonte - A.T.O. Rifiuti" prot n, 123/2024 del 07.06.2024 (prot. ricez. Prov. n. 12783 del 07.06.2024)

e poi espone quanto segue: "Noi abbiamo scritto una nota, dove ci esprimiamo. Ai sensi della *Legge 1/2018*, che attribuisce chiaramente la competenza all'Autorità Rifiuti Piemonte solo sul rifiuto urbano indifferenziato, rifiuto ingombrante e rifiuto organico e dal momento che il progetto qui in discussione non prevede il trattamento di tali tipologie di rifiuti all'interno dell'impianto ed esclude espressamente i rifiuti speciali ottenuti dal trattamento dei rifiuti urbani e quindi secondo il progetto non saranno conferiti all'impianto né urbani né speciali derivanti dal ciclo degli urbani, ai sensi della *Legge 1/2018*. Ebbene, tutto ciò premesso, noi non abbiamo una specifica competenza in merito, per cui la nostra partecipazione alla Conferenza dei Servizi è alla stregua di uditori, di fatto".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della pronuncia dell'”A.R. Piemonte – A.T.O. Rifiuti”, la parola è data alla rappresentante del”CORDAR S.p.A. Biella Servizi”.

Avuta la parola, la **rappresentante delegata del “CORDAR S.p.A. Biella Servizi” ing. Valeria Calò** afferma: “Noi non abbiamo ancora inviato il parere, perché è alla firma della dirigenza e Vi arriverà prima possibile, tuttavia siamo qui a esprimerci a voce in relazione allo scarico richiesto, lo scarico in fognatura per le acque meteoriche. Allora esprimiamo parere di competenza favorevole all'immissione delle acque meteoriche bianche dai tetti e coperture e approviamo il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche con le seguenti prescrizioni: lo scarico delle acque meteoriche bianche, provenienti dai tetti e coperture, lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla vasca volano delle coperture, denominata V.V.S.P. quindi Vasca Volano di Seconda Pioggia e dalla vasca V.V.C. – Vasca Volano Coperture sono autorizzate allo scarico in pubblica rete fognaria, in particolare le acque provenienti dalla vasca V.V.C., solo nel caso in cui non fosse possibile il riutilizzo dell'acqua accumulata previo passaggio attraverso il pozzetto SP 3. Una nota che metteremo...*(non prosegue il pensiero)*. Evidenzieremo nel nostro parere che le acque provenienti dalla vasca W.A.T. 1 non potranno essere scaricate in nessun caso in rete fognaria, nemmeno a seguito di una verifica analitica. Ci sono delle informazioni che contrastano sui vari elaborati tecnici e quindi vogliamo che sia sottolineata questa inibizione. Lo scarico delle acque meteoriche in fognatura sarà quantificato mediante il misuratore individuato nella planimetria di progetto e dovrà rispettare i limiti della Tabella 3 Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per lo scarico in acque superficiali, poiché il tratto fognario non comprende a valle un impianto di depurazione. Aggiungeremo anche i limiti individuati per i PFAS dalla L.R. 19.10.2021 n. 25 con le integrazioni esplicative della D.G.R. Piemonte n. 605220. Nel nostro parere saranno individuati i m² del Piano di Prevenzione e Gestione e nulla di più. Grazie”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della pronuncia del”CORDAR S.p.A. Biella Servizi”, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** dà la parola al Sindaco del Comune di Cavaglià.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Cavaglià (BI) geom. Mosè Brizi** afferma: “Io come Sindaco del Comune di Cavaglià ribadisco PARERE NEGATIVO, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 29 *quater* comma 6 del D.Lgs. 152/06, 216 e 217 del R.D. 1265/1934 in relazione al D.M. 59/1994, per le motivazioni già espresse nel nostro parere scritto prot. n. 4439 del 07.06.2024 e nella allegata Relazione della “Terra” S.r.l. versata in atti da intendersi qui integralmente richiamata ed entrambi dati per letti, non essendo possibile riassumerne il contenuto, dal momento che si parla di ben 234 pagine complessive, ricche di termini, locuzioni e formule tecniche. Va precisato che la lettura, senza soluzione di continuità, di 234 pagine, condotta ad una media di tre minuti per pagina richiederebbe ben 12 ore! Ad ogni buon conto, ove richiesto, il Comune si rende comunque disponibile a darne integrale lettura, per quanto – come testé indicato - ciò inevitabilmente richiederà tempi lunghissimi. Con la precisazione ulteriore che, al predetto parere, formulato in termini di DISSENSO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 *ter* co. 3 L. 241/1990 non è in alcun modo possibile indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso, risultando il progetto insanabilmente contrastante con le particolarissime caratteristiche dell'area prescelta per la localizzazione, per tutte le ragioni tecniche ivi passate in rassegna. Se ci sono, ovviamente, richieste riguardanti tutte le nostre 234 pagine di osservazioni, abbiamo comunque i nostri tecnici che possono rispondere”.

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: “La Relazione della “Terra” S.r.l. di supporto al parere del Comune di Cavaglià è stata ricevuta dalla Provincia e ho personalmente visto che, in indirizzo alla spedizione, c'erano molti altri Enti che ne hanno preso visione e conoscenza. Ma mi domando se il

proponente abbia avuto modo di acquisire il parere del Comune e di valutarlo oppure è dell'intenzione di richiederne la lettura?"

Prima che il proponente possa rispondere, riprende la parola il **Sindaco del Comune di Cavaglià geom. Mosè Brizi** ed invita la Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune ad intervenire, per completare l'esposizione della pronuncia del Comune di Cavaglià.

La **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cavaglià arch. Marta Anselmino**, prende la parola e afferma: "Infatti, nel nostro parere c'è anche la parte del Comune di Cavaglià, quindi dell'Ufficio Tecnico. Volevo appunto ribadire che il parere dell'Ufficio Tecnico è **NEGATIVO** per tutti i motivi spiegati appunto nel parere scritto prot. n. 4439 del 07.06.2024 e nella allegata Relazione della "Terra" S.r.l. versata in atti, da intendersi qui integralmente richiamata entrambi dati per letti non essendo in alcun modo possibile riassumerne i contenuti. Ove richiesto - come ha detto prima il Sindaco - c'è la disponibilità dei rappresentanti del Comune a darne integrale lettura, per quanto ciò inevitabilmente richiederà tempi lunghissimi. Ribadisco anch'io la precisazione che al predetto parere formulato in termini di dissenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 *ter* co. 3 L. 241/1990 non è in alcun modo possibile indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso, risultando il progetto insanabilmente contrastante con le particolarissime caratteristiche dell'area prescelta per la localizzazione, per tutte le ragioni tecniche ivi passate in rassegna. Grazie".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e nuovamente, rivolgendosi al proponente, ribadisce, in tono interrogativo: "Domando nuovamente: il proponente ha avuto modo di visionare i contenuti, li possiamo dare per acquisiti come chiede il Sindaco oppure dobbiamo provvedere alla lettura integrale del parere per acquisirlo in Conferenza? Mi rivolgo a chi ha la rappresentanza dell'azienda a questo tavolo".

Interviene, chiamato in causa dal Presidente della Conferenza dei Servizi il **rappresentante delegato di A2A Ambiente S.p.A. l'ing. Davide Marinzi** e risponde: "Dottore, noi abbiamo ricevuto questo ponderosissimo parere del Comune di Cavaglià solamente ieri pomeriggio...*(lascia in sospensione la frase)*. Capirete che ricevere un parere di 234 pagine il pomeriggio prima della seduta odierna non ci ha consentito di leggerlo tutto e con l'attenzione necessaria. Quindi io mi riserverei di andare avanti con la Conferenza dei Servizi e di fare eventualmente una dichiarazione su questo punto al termine di tutti i pareri che leggeremo, compreso quello del Comune di Cavaglià. Per noi, ripeto, leggere 234 pagine in un pomeriggio e controdedurle non è stato materialmente possibile. Questo è".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del contraddittorio qui sopra riportato, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che afferma: "Mi rendo conto, certo. L'obiettivo della Conferenza dei Servizi è di fornire al proponente tutti gli elementi di valutazione; per cui, se manca quell'aspetto lì, mi rendo conto che potrebbe essere un problema superabile unicamente andando a leggere integralmente il parere, con tutti i suoi allegati di supporto. Raccoglierei pertanto l'invito del Rappresentante Legale Delegato della società proponente di proseguire con la lettura degli altri pareri e poi, alla fine, sarà definita con i soggetti oggi presenti una soluzione che possa salvaguardare la legittimità della procedura. Vedremo insomma se sarà necessario leggerlo, perché ciò che sicuramente non possiamo fare è considerare letto un parere che il proponente non ha avuto modo di approfondire con un tempo ragionevole. Va bene, inviterei ora ad esprimersi il Sindaco di Santhià".

Avuta la parola, la **Sindachessa del Comune di Santhià, sig.ra Angela Ariotti**, dopo aver ringraziato il Responsabile del Procedimento e a quello rivolgendosi, afferma: "Io Le chiederei, perché avrei qualche problema sul fatto...*(non prosegue il pensiero)*. Io vorrei leggere il nostro

provincia di Biella

parere del Comune di Santhià, che è una piccola documentazione che abbiamo inviato alla Provincia, in quanto è collegata sicuramente a quanto abbiamo letto per quanto riguarda invece la relazione del Comune di Cavaglià. So che noi abbiamo avuto da sempre su questa Conferenza dei Servizi delle posizioni diverse, dovute proprio al fatto che Santhià non è mai stata ricompresa, non è stata ritenuta un soggetto partecipante con il proprio parere. Non posso tacere la circostanza che ciò seguita a essere, per me, una situazione paradossale...*(lascia in sospensione la frase)*. Per cui, con l'occasione io spero che Lei mi consentirà di leggere queste nostre considerazioni, che magari Lei le avrà già anche lette...*(lascia in sospensione la frase)*. Devo subito premettere che sicuramente non corrispondono a quanto Lei all'inizio ci ha richiesto e cioè di parlare solo dell'argomento segnalato nella nota integrativa di convocazione alla seduta che ci avete recapitato. Dopo di che, Le garantisco che lascerò la parola alla nostra Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune arch. Corradino che, Le assicuro, risponderà sull'argomento che ci avete specificato nella nota di convocazione di cui parlavo in precedenza. Questo perché noi, non ostante richiedessimo esplicitamente di partecipare con diritto di espressione alle sedute della Conferenza dei Servizi, siamo stati da sempre esclusi e riteniamo ingiustamente, perché siamo a 2,5 km di distanza dal sito e siamo da sempre il soggetto più vicino, anche con abitazioni e, soprattutto, con attività artigianali, che pare non vengano mai tenute in considerazione dal proponente: qui si parla sempre di residenti e non si parla mai una volta delle persone che vivono in quelle poche centinaia di metri, che passano là gran parte delle loro vite! Perché sappiamo benissimo che chi vi lavora dalle otto alle dieci ore al giorno è quasi come se visse in quel posto ma questa verità ovvia è sempre ignorata! Soprattutto, a mio parere, la cosa che è decennale ormai, ventennale è che non si tiene conto del progetto visto nella generalità di tutto il resto. Ovvero, la situazione non è una situazione del tipo *"costruisco un inceneritore in quel luogo puntuale"*. Attorno c'è un mondo da quel punto di vista lì! Ci sono quei cinque impianti che vengono detti operativi e poi c'è tutto il resto che non sarà operativo ma che, comunque, appesantisce la situazione della Valle Dora! E' mai possibile che a distanza di così tanti anni, nonostante un po' le tutele che la Regione Piemonte ha cercato di porre, si continui a parlare di quel luogo sotto solo quell'aspetto lì, mentre invece ci sarebbe il mondo attorno da considerare? Ci sarebbe da pensare all'agricoltura biologica che sta prendendo piede, al turismo e sappiamo benissimo a che cosa ci riferiamo! Ci sarebbero tutta una serie di altre prospettive che noi del territorio chiediamo, ma chiediamo veramente e questo, d'accordo, non sarà un discorso tecnico ma è un discorso che deve essere ritenuto inerente a questa istruttoria! Ci deve stare il parere da parte anche non solo di tecnici ma anche di amministratori che tengono a questo territorio! Ecco, dopo questa premessa, vorrei leggere proprio solo due paginette, quindi il tempo sarà minimo, di quanto il Comune di Santhià scrive" Così dicendo la **Sindachessa di Santhià** legge

- la nota del Comune di Santhià prot.185 del 12.06.2024 Tit VI Cl Fasc VI Cl Fasc (prot. ricez Prov. n. 13167 del 13.06.2024).

Conclusa la lettura della nota, la Sindachessa invita ad intervenire la Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Santhià.

Interviene allora la **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Santhia, arch. Alessandra Corradino** e afferma: "In merito alla richiesta della Provincia di Biella relativa al rilascio dell'autorizzazione in deroga per attività temporanea ai sensi della L.R. 20.10.2000 n. 52 art. 9 per l'attività di cantiere delle opere in progetto, preciso che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 13 del 27.03.2019, ha approvato il Regolamento Acustico Comunale che contiene tutte le indicazioni e le prescrizioni da osservare in casi di necessità di superamento dei limiti acustici nella fattispecie per le attività di cantiere. Quindi questo regolamento è disponibile per la consultazione sul sito WEB istituzionale del comune di Santhià quindi può essere liberamente consultato nel momento, in cui dovrà essere presentata una richiesta di autorizzazione in deroga. Mi sento di precisare però che nella documentazione caricata sul portale dalla Provincia di Biella dal proponente peraltro molto corposa, quindi praticamente impossibile da visionare nei pochi giorni di

tempo che ci sono stati concessi, per questa Conferenza dei Servizi, il Comune di Santhià non è contemplato tra gli Enti che devono rilasciare alcuna autorizzazione, quindi questo mi sento di precisarlo”.

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi ai rappresentanti del Comune di Santhià, afferma: “Volevo solo ricordare al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Santhià che l’avevo già precisato in precedenza: nel senso che noi abbiamo individuato le autorità che devono esprimere un parere. L’attività che abbiamo fatto durante la 1^ seduta della Conferenza dei Servizi è stata quella di individuare, con la collaborazione dei tutti i soggetti intervenuti alla seduta, le Autorità titolate al rilascio di tutti gli atti abilitativi a vario titolo necessari per la realizzazione delle opere. Il Comune di Santhià è emerso in qualità di soggetto che deve dare la citata autorizzazione, in deroga in materia di rumore, solamente andando ad analizzare la valutazione previsionale di impatto acustico emersa in corso d’opera e l’abbiamo integrata nel modo più corretto e celere possibile. Questa è stata la ragione per la quale il Comune di Santhià è stato coinvolto nell’istruttoria, perché è stato individuato, in corso di istruttoria, come soggetto istituzionale titolare del rilascio di un atto autorizzativo. Questo è stato l’approccio che è stato tenuto, sempre nell’interesse della salvaguardia della legittimità della procedura”.

Di seguito, il **dott. Graziano Stevanin** dà la parola al Comune di Tronzano Vercellese (VC) perché legga, se ritiene opportuno procedervi personalmente, la:

- nota Comune di Tronzano V.se (VC) prot. n. 6176 del 11.06.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 13040 del 11.06.2024.

Avuta la parola al **Sindaco del Comune di Tronzano V.se (VC) sig. Michele Pairoto**, legge solo le conclusioni contenute nella nota qui sopra citata, dalla penultima pagina al termine del documento. Poi afferma: “Richiamato il parere del Comune di Cavaglia che ho letto in queste notti che ho avuto a disposizione per poterlo leggere, dichiaro di dividerlo pienamente e *di esprimerlo*. L’ho messo per iscritto in questo parere e non avrei nulla da aggiungere se la “A2A Ambiente” S.p.A. si ritiene soddisfatta. In caso contrario, sono disponibile a leggere anche la premessa del nostro parere, anche se non credo siano diverse dalle altre”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della pronuncia del Comune di Tronzano V.se (VC), il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, accertato che nessuno dei presenti richiede la lettura integrale del parere del Comune di Tronzano V.se (VC), dà la parola al Sindaco del Comune di Alice Castello (VC) per l’espressione del parere.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Alice Castello, dott. Luigi Bondonno**, afferma: “Penso che, mai quanto oggi, davvero i comuni dell’area della Valledora abbiano trovato un parere unitario! Ricordo anche, così, come annotazione a margine, una trentina di Comuni che sono nella seconda cerchia della Valledora, i quali si sono espressi - ovviamente in maniera solo informale - nel sostenerci. Indubbiamente quasi potremmo parlare di un unico “*Comune Valledora*” in questo momento! Perché adesso io non voglio farVi perdere tempo ma, come Alice Castello, confermo quanto sostenuto dai miei colleghi e ribadisco che noi facciamo nostre le conclusioni del Comune di Cavaglia. Per cui, il Comune di Alice Castello dichiara il proprio **PARERE NEGATIVO**, così come me medesimo, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ribadisco il parere negativo poc’anzi espresso dal mio collega di Tronzano Vercellese. Noi abbiamo Vi fatto avere il documento questa mattina proprio perché rimanga agli atti la nostra pronuncia. Non mi dilungherei oltre, ancorché rimanga ovviamente a disposizione per richieste di dettaglio. Immagino che, formalmente, forse non lo

abbiate ancora a disposizione, dato che lo abbiamo mandato solo poco fa, tuttavia ribadisco che sono disponibile per eventualmente leggerlo, anche se la lettura riprodurrebbe ripetitivamente quanto ho appena detto. Quindi riaffermo il parere negativo del Comune di Alice Castello in riferimento agli atti acquisiti dal Comune di Cavaglià ed io, da Sindaco, come Autorità Sanitaria

Locale, ribadisco analogo parere negativo per le motivazioni poco fa esposte dal mio collega di Tronzano Vercellese. Ovviamente rimango a disposizione, nel ringraziare tutti gli Enti ...*(non può terminare il pensiero a causa di un problema tecnico che causa l'interruzione del collegamento da remoto)*

Provincia di Biella
Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e fa presente che, non ostante il disguido di natura tecnica conclusivo, si può ritenere chiaro a tutti il tenore del parere del Comune di Alice Castello e – dopo che la Conferenza dei Servizi ne ha preso atto – dà quindi la parola alla rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO, VC, per l'espressione, precisando che, in ogni caso, si tratta di un parere che sarà coordinato dal R.U.A.S. e cioè dal rappresentante dei Vigili del Fuoco del Comando di Biella.

Avuta la parola la **rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO, VC arch. Marina Brustio** afferma: "Sì certo, noi ci esprimiamo solamente sotto il profilo paesaggistico e quindi rispetto agli impatti che la possibile realizzazione di questo termovalorizzatore potrebbe produrre sul territorio da quel punto di vista, premettendo comunque che il sito specifico non è posizionato in area sottoposta a vincolo. Cosa diversa per quanto riguarda il cavidotto ma, in merito al cavidotto, direi che facciamo nostra la pronuncia della Regione Piemonte Urbanistica Piemonte Nord. Per quanto riguarda il termovalorizzatore noi avevamo già impostato sin dall'inizio con la "A2A Ambiente" S.p.A. un ragionamento di compensazioni paesaggistiche, rilevando che, pur non andando a localizzarlo in zona a vincolo paesaggistico, in area vasta, questo compendio comporterebbe naturalmente degli impatti quantomeno in termini di visibilità. Di conseguenza, sin dall'inizio, il proponente si era reso disponibile ad un confronto volto ad individuare, appunto, delle misure compensative di ordine paesaggistico. Misure compensative poi individuate e sviluppate per quanto riguarda un'area sita all'interno del Comune di Cavaglià proprio a ridosso del nucleo storico, che è il sito del Vecchio Castello detto "Il Chioso". Quindi si è imbastito un discorso di compensazioni legate al recupero in termini paesaggistici ed archeologici di quest'area. Noi avevamo richiesto di costruire una sorta di documento programmatico diciamo così un po' *spinto*, quasi un progetto preliminare che potesse delineare il futuro progetto di recupero di paesaggio archeologico: lavoro molto complicato perché, - e questo potrà testimoniare con cognizione di causa la collega archeologa Nadia Botalla - quando si lavora in un contesto in cui bisogna valorizzare qualcosa che per ora è nel sottosuolo e non è ancora conosciuto, bisogna fare tutta una serie di valutazioni che preludono anche a delle indagini conoscitive; indagini conoscitive che, al momento, chiaramente non abbiamo. Quindi, in questi mesi, abbiamo cercato di affiancare la S.p.A. proponente nella redazione di questo progetto che è arrivato molto molto a ridosso della seduta odierna: in pratica è arrivato ieri e solo in bozza, ragion per cui non so neppure se sia agli atti della Conferenza dei Servizi...*(lascia in sospensione la frase)*. Noi abbiamo potuto analizzarlo in modo molto generale e, per ora, possiamo dire che soddisfa abbastanza le nostre richieste e le ultime criticità che avevamo espresso nella nota – se non ricordo male - di Maggio scorso. Quindi, fatto salvo che sia arrivato proprio a ridosso di oggi e che forse non è neanche agli atti della Conferenza dei Servizi, direi comunque che il percorso che ha fatto la "A2A Ambiente" S.p.A. rispetto alle nostre richieste, mi pare proprio è un percorso positivo. Abbiamo ascoltato che, allo stato attuale, sono stati espressi già molti pareri sfavorevoli, per cui, fatto salvo quella che sarà poi la determinazione conclusiva riepilogativa della Conferenza dei Servizi, nel caso in cui si superassero tutte le criticità riscontrate e si dovesse arrivare all'approvazione del progetto per la realizzazione del termovalorizzatore, noi avremo da puntualizzare su una serie di questioni legate al progetto

compensativo, che dovranno poi essere oggetto della verifica di ottemperanza legata al cronoprogramma, alle autorizzazioni da acquisire, al piano di manutenzione di quell'area. Quindi sono tutte valutazioni che, per ora, sono molto premature rispetto anche ai pareri di segno contrario espressi da tutti i Comuni. Quindi non entrerei neanche tanto nel merito di quest'aspetto, perché sotto tanti altri punti di vista, il progetto ha molte criticità. Per cui questo ragionamento insomma non ha senso approfondirlo adesso. Per quanto ci riguarda è tutto”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso della espressione della Soprintendenza, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, che tiene a precisare, con riferimento a quanto appena dichiarato dall'arch. **Marina Brustio**: “Le interlocuzioni tra i soggetti della Conferenza dei Servizi sono certamente apprezzabili. Tuttavia, se da tali contatti tra il proponente e uno o più soggetti istituzionali della Conferenza dei Servizi, volti a evitare che vi siano criticità successive, si genera la produzione di elaborati che devono far parte del progetto, allora questi, perché l'istruttoria sia condivisa tra tutti, non possono essere oggetto di un contraddittorio tra il proponente e quell'unico Ente ma devono essere messi a disposizione di tutti gli attori della Conferenza dei Servizi. Questo perché, da una soluzione adottata per risolvere un problema afferente un certo aspetto, riconducibile a una certa competenza, possono ad esempio nascere aspetti problematici con disposizioni di altre discipline, di competenza di un altro Ente. Invito quindi a far sì che ci sia condivisione di tutti gli elaborati che afferiscono il progetto qui istruito tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria”.

Interviene la **progettista della “A2A Ambiente” S.p.A. ing. Marta Paravidino** e, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, afferma: “Confermo che il documento che abbiamo mandato ieri alla dottoressa (*n.d.v.: si riferisce alla rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO, VC arch. Marina Brustio*) l'abbiamo anche trasmesso ufficialmente via P.E.C. al Vostro indirizzo, quindi dovrete averlo ricevuto come Provincia. Inoltre lo abbiamo già trasmesso anche a tutti gli Enti ieri pomeriggio. Quindi vorrei confermarLe che esso è a disposizione di tutti. Lo abbiamo fatto a ridosso della seduta odierna però l'abbiamo condiviso con tutti gli invitati”.

Interviene allora il **consulente legale del Comune di Cavaglià, avv. Michele Greco** e afferma: “Allora, con riferimento a questa questione qui della Soprintendenza, io preciserei che la proponente aveva l'ultimo termine utile assegnato dalla Provincia, a norma di legge, per proporre integrazioni di 180 giorni e questo termine è spirato. Di conseguenza non è in alcun modo ammissibile che la proponente produca integrazioni fino al giorno prima della seduta odierna, tantomeno, come già ha rilevato il Responsabile del Procedimento, che questa produzione avvenga come dire, in termini diretti tra una delle amministrazioni e la proponente stessa; questo perché - come è chiaro - si tratta di valutazioni che devono essere svolte dall'intera Conferenza dei Servizi! Quindi, su questo, io rilevo una assoluta irritualità di tutto quello che è stato appena detto e ritengo anche naturalmente, che non si può ammettere che la Soprintendenza debba riferire che, di fatto, l'ha ricevuto ieri e non è quindi stata in condizione di esprimersi. E' una produzione di documenti che va considerata INAMMISSIBILE! E non è per quello che la stessa Soprintendenza si dice in grado, oggi, di esprimere il proprio parere. Rilevo e sollevo questa eccezione, grazie!”.

Interviene nuovamente la **rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO, VC arch. Marina Brustio** e controbatte: “Se posso di nuovo intervenire...*(lascia in sospensione la frase)* Allora, nel merito della correttezza della procedura io chiaramente mi rimetto all'avvocato. Sul fatto che le integrazioni siano arrivate ieri, se siano ammissibili o no prendo atto di quello che si dice, non so se lo siano o non lo siano. Sta di fatto che noi, comunque, le abbiamo analizzate. Argomentando nel merito, potrei persino dire che, in generale, la proponente ha superato le criticità

che avevamo riscontrato. Però se poi non sono ammissibili, come dire, non entriamo neanche nel merito, ecco”.

Ribatte il **consulente legale del Comune di Cavaglià, avv. Michele Greco**: “Beh devo dire che precedentemente però abbiamo udito che è stata un’analisi per forza di cose, essendo arrivate ieri, non approfondita...*(lascia in sospensione la frase)*. In ogni caso io ribadisco che per noi si è trattato di una produzione di integrazioni del tutto irrituale, con uno scambio tra singoli attori della Conferenza dei Servizi fuori da essa, dopo che c’era già stata una fase di evidenza pubblica delle integrazioni regolari e la ripubblicazione dell’avviso di deposito delle integrazioni regolari e tutto di seguito e dopo soprattutto che i termini di legge erano ampiamente scaduti: questo è il punto! Il tutto indipendentemente da quello che oggi può dire la Soprintendenza, resta il fatto che questa è una produzione tardiva e comunque la stessa Soprintendenza ci ha riferito poco prima che ha potuto esaminarle “più o meno”: insomma così non funziona! Ecco, mi riferisco alla questione che è stata affrontata precedentemente”.

Eccepisce all’avvocato la **consulente legale della “A2A Ambiente” S.p.A. avv. Alessia Miranti**: “Vorrei far presente all’avvocato del Comune di Cavaglià che le integrazioni sono il risultato di un confronto con la Soprintendenza, volto a superare criticità che la predetta aveva espresso nella fase di consultazione. E che le integrazioni sono consentite perché sono state depositate entro la data della Conferenza dei Servizi! E sono consentite perché l’articolo 10 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. prevede per il proponente la facoltà di presentare le proprie memorie in ogni momento del procedimento! Poi lasciateci dare atto, in senso positivo, del fatto che la Soprintendenza si è spesa per esaminare queste integrazioni, queste precisazioni della società e le ha giudicate utili a superare le criticità che aveva rilevato rispetto al progetto”!

Interviene il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e afferma: “Io prendo atto di quanto dichiarato e rilevo che, come ha giustamente evidenziato l’avv. Greco, è sicuramente una modalità irrituale e, nell’economia generale di una Conferenza dei Servizi, diciamo che tutto ciò che serve per migliorare la conoscenza delle problematiche è utile e positivo, a patto però che passi al vaglio dell’intera Conferenza dei Servizi, non può viaggiare per compartimenti stagni, su tavoli separati. Nel senso che se la Conferenza dei Servizi decide di prendere conoscenza di documenti che sono pervenuti successivamente lo fa la Conferenza dei Servizi e non può limitarsi a prenderne atto. Anche perché va bene trasmettere dei documenti prima della Conferenza dei Servizi, però bisogna che tutti abbiano anche tempo e modo di valutarli questi documenti e bisogna che queste valutazioni vadano ad incasellarsi con la tempistica che ci siamo dati con i lavori della Conferenza. Per cui, al momento, quelle integrazioni di cui trattasi sono agli atti, perché correttamente devono essere messe agli atti, ci mancherebbe. La Provincia li pubblicherà con gli altri atti del progetto ma, nessuno degli attori della Conferenza dei Servizi ha avuto modo di valutarli esclusa la Soprintendenza, come ci ha detto poco fa e non possiamo in alcun modo tenerne conto nell’economia del procedimento. Questo mi sembra un su dato di fatto difficilmente contestabile”.

Interviene altresì il **Sindaco del Comune di Cavaglià geom. Mosè Brizi** e afferma: “mi comunica che concorda anche la nostra Segretaria Comunale, la dottoressa Emma Amore, che, al momento, ha difficoltà a collegarsi da remoto ai lavori...*(lascia in sospensione la frase)* Comunque la medesima concorda su quanto obiettato dall’avv. Greco. Concorda altresì il Comune di Cavaglià, anche perché non eravamo al corrente e quindi non abbiamo potuto valutare la documentazione di cui trattasi”.

Ribatte la **progettista della “A2A Ambiente” S.p.A. ing. Marta Paravidino**: “Ribadiamo che la documentazione di cui trattasi non è stata inviata solo alla Soprintendenza ma anche – sempre via P.E.C. - alla Provincia e a tutti gli Enti convocati per la seduta odierna. Comuniciamo che, se

serve, siamo disposti a leggere il documento per intero, se serve intendo per acquisirlo agli atti della Conferenza dei Servizi, altrimenti la valutazione...*(non prosegue il pensiero)*. Si tratta di un documento contenente precisazioni specifiche utili a venire incontro al parere espresso precedentemente dalla Soprintendenza, finalizzato a ottenere la revisione del loro parere, da esprimere oggi oppure *probabilmente nei prossimi giorni*, comunque nei termini della Conferenza dei Servizi, che non si chiude oggi”.

Domanda al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: “Se ho capito bene vorreste leggere il contributo mandato alla Soprintendenza?”

Risponde la progettista della “A2A Ambiente” S.p.A. ing. **Marta Paravidino**: “Se la Conferenza ritiene necessario leggere il documento che abbiamo mandato ieri, siamo anche disponibili, se lo ritenete necessario”.

Obietta in tono interrogativo al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, considera: “Cioè leggere, esaminare una Relazione qui alla Conferenza dei Servizi? Confesso che mi sembra una cosa alquanto anomala: gli elaborati di progetto vanno valutati con attenzione, con calma: come facciamo a fare un’istruttoria in tempo reale? Tra l’altro non è un foglio, sono 55 pagine! Io non credo che ci sia spazio, tempo, modo per fare un’attività di questo genere...*(lascia in sospensione la frase)*. Senza dimenticare che non tutti i soggetti invitati sono presenti alla seduta e quindi qualcuno non avrebbe la possibilità di vederlo. Magari qualcuno non ha ritenuto di esprimersi perché aveva valutato la documentazione agli atti senza il documento di cui trattasi e, se noi aggiungiamo dell’altra documentazione, dobbiamo dar modo a tutti quanti i soggetti eventualmente competenti di poterne prenderne atto e di valutarli. No, non credo possiamo farlo in questo modo!”

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di tutto il contraddittorio qui sopra riportato e appurato che nessuno dei presenti aggiunge altri rilievi sulla questione testé esaminata, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, dà la parola al R.U.A.S., perché esprima il parere delle Amministrazioni Statali.

Avuta la parola, il **Vice-Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e R.U.A.S., ing. Fabrizio Maniscalco** afferma: “Io devo anticipare che la mia nomina come Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali è arrivata, a me personalmente, soltanto questa stamattina e al Comando di Biella è arrivata dalla Prefettura soltanto ieri. Ne consegue che, chiaramente, come R.U.A.S. non ho avuto il tempo materiale di acquisire i pareri delle altre Amministrazioni Statali. Ho positivamente constatato la partecipazione e l’espressione odierna della rappresentante della Soprintendenza però mancano i pareri di almeno di un’altra Amministrazione Statale, se non ricordo male. Quindi mi trovo in difficoltà nel gestire un parere unitario delle AA.SS. interessate dal procedimento, perché non ho, in realtà, elementi per esprimere un giudizio che sia completo sotto tutti gli aspetti delle varie competenze. Quello che posso dire per quanto attiene alla prevenzione incendi è che la “A2A Ambiente” S.p.A. nel progetto nella versione a disposizione sul server della Provincia di Biella ha superato le osservazioni che erano state formulate nella riunione della Conferenza dei Servizi precedente a questa e quindi noi abbiamo espresso, per quanto riguarda la prevenzione incendi, un parere FAVOREVOLE al progetto, sono state superate appunto diverse osservazioni, in relazione alla resistenza al fuoco, impianti di spegnimento, capacità delle rete fognaria, del sistema fognario di accogliere le acque di spegnimento che appunto potrebbero essere inquinate in caso di incendio. Quindi ribadisco che, per quanto attiene agli aspetti della prevenzione incendi, il parere è pienamente positivo, così per come l’abbiamo trasmesso alla Conferenza dei Servizi. Rimane tuttavia che, allo stato attuale, il parere complessivo delle Amministrazioni Statali, tenuto conto di quello che abbiamo appena ascoltato in merito ai temi esaminati dalla

Soprintendenza, mi sembra che appunto le modalità con cui sono state trasmesse le documentazioni non siano diciamo perfettamente confacenti alle procedure della Conferenza dei Servizi. E tenuto conto che non ho in mano un parere scritto del Comando Militare Esercito Piemonte Nord - Ufficio Logistica e Servitù Militari, così come non mi ritrovo il parere del Ministero del Made in Italy - Divisione IX Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta, diciamo che mi trovo a dover esprimere un parere complessivo NON POSITIVO".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto appena espresso dal R.U.A.S., la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, afferma: "Ci sono due, forse tre questioni che abbiamo tenute in *stand-by*. Per correttezza propongo di valutarle tutte quante alla fine della sessione odierna. Le riassumo: 1) una è quella della lettura e dell'acquisizione del ponderoso parere del Comune di Cavaglia, peraltro richiamato, in appoggio alle loro pronunce, anche dagli altri 3 Comuni interessati. 2) Poi c'è il problema espresso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, che non è stato in condizione di acquisire i pareri degli altri Ministeri. 3) Infine c'è la questione della documentazione aggiuntiva della "A2A Ambiente" S.p.A. per rispondere alle indicazioni della Soprintendenza ma inviata solo ieri, che bisogna collocare. O.K.?"

Interviene quindi **la consulente legale della "A2A Ambiente" S.p.A. avv. Alessia Miranti** che eccepisce, in tono interrogativo: "Volevamo un chiarimento dall'ing. Maniscalco, perché non siamo sicuri di aver compreso bene. Lui ha significato che il parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali è negativo perché non sono pervenuti al rappresentante i pareri delle amministrazioni statali. E' così? Abbiamo capito bene?"

Risponde al proponente il **Vice-Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e R.U.A.S., ing. Fabrizio Maniscalco**: "Perché un'altra problematica era quella relativa al fatto che la Soprintendenza, ancorché poco fa abbia emesso un parere favorevole, sembrerebbe che la procedura attraverso cui avrebbe dovuto esprimere un parere non sia perfettamente confacente alle procedure previste dalla legge 241/90 in merito alla gestione del procedimento. Abbiamo udito che si tratta di una Relazione di diverse decine di pagine esaminata in pochi giorni, per cui probabilmente non c'è stato neanche il tempo materiale per poter procedere alla sua disamina in maniera completa. Oltre al fatto, come dicevamo prima, che la documentazione, in realtà, per quello che mi è sembrato di capire, è stata trasmessa con delle modalità non previste dalla normativa sul funzionamento della Conferenza dei Servizi e quindi nel complesso, anche tenuto conto che purtroppo, appunto come diceva Lei, non ho avuto il tempo materiale, non mi è arrivato nessun parere dalle altre amministrazioni statali, io sono costretto ad esprimere un parere non positivo. Questo non ostante, come ho detto in precedenza, il parere per la conformità prevenzione incendi di mia stessa competenza, sia pienamente favorevole".

Interviene anche **la rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO, VC arch. Marina Brustio** e afferma: "Provo ad inserirmi in questo ragionamento sperando di non complicarlo, provando a sciogliere qualche nodo. Noi potremmo dire ma mi riserverei di sentire anche la nostra dirigente a questo punto sulla questione del procedimento...*(non prosegue il pensiero)*. Allora, io ribadisco che io e la mia collega Nadia Botalla esprimiamo un parere POSITIVO. Noi, ad oggi, non abbiamo tuttavia prodotto un parere scritto, per cui non possiamo indicare eventuali ulteriori precisazioni, prescrizioni, attenzioni che comunque andrebbero seguite in caso di progetto con esito positivo. Sarebbe un parere positivo condizionato, con delle condizioni o delle precisazioni, insomma, che al momento non possiamo esplicitare in modo del tutto analitico. Quello che potremmo fare - sempre che ciò non infici il procedimento - è presentare un parere scritto nei prossimi giorni ma, torno a dire, solo se questo sta nelle regole di questo procedimento amministrativo".

Riprende la parola allora il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e chiosa: "Io ribadisco la proposta di aspettare l'ultimazione delle espressioni delle determinazioni degli Enti presenti e poi fare, in condivisione, delle valutazioni su tutte le questioni procedurali che ho riassunto in precedenza e che restano problematiche, se tutti approvano questa modalità".

Nessuno dei presenti manifesta controindicazioni a tale proposta del Responsabile del Procedimento. La Conferenza dei Servizi ne prende atto.

Per tanto il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** afferma: "D'accordo. Allora proseguo con la lettura delle parti d'interesse del Verbale di riunione dell'O.T.+C.T. del 20.04.2024 e successive sessioni di aggiornamento lavori. Prego la Segreteria della Conferenza dei Servizi di rendere disponibile sui monitor dei soggetti collegati ai lavori le parti del Verbale che, una dopo l'altra, andrò a leggere. Naturalmente se non sarò interrotto da richieste di intervento, procederò nella lettura di tutte le parti di interesse del documento senza soluzione di continuità".

La Segreteria della Conferenza dei Servizi dà corso all'invito del Responsabile del Procedimento e il Verbale è reso disponibile sui monitor dei soggetti collegati ai lavori.

Il **dott. Graziano Stevanin** inizia la lettura del documento precisando: "Ovviamente non leggo tutte le QUESTIONI, dal momento che le QUESTIONI erano conosciute a tutti perché contenute nella nota di richiesta di chiarimenti che è pubblicata sul sito della Provincia con gli atti del progettoProcedo".

"QUESTIONE n. 1

Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024 osserva che il proponente nelle integrazioni ribadisce l'intenzione di considerare una compensazione economica al progetto la disponibilità a trattare anche i rifiuti urbani con codice EER 200301. Su tale aspetto l'O.T.+C.T conferma quanto già indicato nella richiesta di integrazioni, ovvero che tale possibilità non può rappresentare una compensazione nei confronti del territorio che la ospita, poiché residuale, subordinata alle condizioni di mercato e svincolata dal Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani.

Sulle compensazioni proposte l'O.T.+C.T., segnala altresì che nel cap. 7 della DCR 975/2023 n. 277-11379 (PRUBAI) è stabilito che esse devono prevedere interventi con valenza ambientale, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area di intervento, e che devono essere individuate quelle che dovranno essere realizzate contestualmente all'intervento e quelle da perseguire nel medio - lungo termine, rilevando che non tutte le compensazioni proposte rientrano nelle tipologie indicate.

QUESTIONE n. 2

Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024 esprime le seguenti considerazioni.

L'analisi dei flussi condotta dal proponente per dimostrare il rispetto del principio sancito dall'art. 199 del D. Lgs. 152/2006, a giudizio dell'O.T.+C.T., non ha assolto al compito che si era prefissata.

In merito all'assenza di impianti di termovalorizzazione per rifiuti speciali in Piemonte, il proponente omette di indicare che dalle estrazioni MUD 2022 risulta che una parte significativa dei rifiuti prodotti nel piemonte nord orientale sono conferiti al termovalorizzatore di Parona (PV),

impianto da 380.000 t/anno che dista 25 km da Novara e 73 km da Cavaglià, al termovalorizzatore di Busto Arsizio (VA), impianto da 110.000 t/anno che dista 30 km da Novara e 79 km da Cavaglià, oltre che al termovalorizzatore di Desio (Monza Brianza), impianto da 100.000 t/anno a 100 km da Cavaglià. L'O.T.+C.T. segnala che l'impianto di Busto Arsizio è più vicino ai territori di Novara e VCO rispetto all'impianto in progetto e che l'impianto di Parona è quello più vicino al territorio novarese.

A pagina 15 della risposta alle richieste di chiarimenti della Provincia di Biella e a pag. 13 dello SIA il proponente fa riferimento alla tabella riportata nella questione n. 4, da cui ricava che nel 2020 per la Provincia di Biella la produzione dei rifiuti identificati dai codici EER conferibili all'impianto in progetto (esclusi i fanghi di depurazione) è stata di 61.537,65 ton, quindi pari al 22% della produzione totale di rifiuti speciali esclusi EER 17 (282.000 ton).

Il proponente, non disponendo dei dati di dettaglio sulla produzione dei rifiuti per le singole province, considera che nelle province di Novara, Vercelli e VCO la produzione dei rifiuti conferibili all'impianto nel 2020 sia stata pari al 22% del totale dei RS come per la provincia di Biella; stima pertanto per le quattro province del nord est Piemonte una produzione di 214.880,66 ton di rifiuti conferibili.

Per verificare le assunzioni del proponente sono stati acquisiti dalla sezione regionale del Catasto Rifiuti presso ARPA, i dati di produzione per i singoli EER e della produzione totale di RS relativi alle province di NO, VC e VCO, negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Inoltre sono stati acquisiti i dati di produzione totale di RS dei quattro anni per la provincia di Biella, al fine di utilizzare lo stesso riferimento per calcolare la percentuale degli EER conferibili all'impianto.

Dall'elaborazione dei dati risulta che per le province di NO, VC e VCO la percentuale media di produzione degli EER conferibili rispetto al totale di RS prodotti (esclusi EER 17) varia da un minimo di 8% nel 2020 a un massimo di 10,4% nel 2022; con valori di 9,6% nel 2019 e di 9,7% nel 2021.

Per la provincia di Biella la percentuale calcolata nello stesso modo è pari al 21,3% nel 2019, a 21,2% nel 2020, a 19,9% nel 2021 e aumenta a 30,7% nel 2022 in conseguenza dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione CSS gestito dalla medesima società proponente a Cavaglià.

Si osserva quindi che per la provincia di Biella la percentuale degli EER conferibili è oltre il doppio della percentuale media delle restanti tre province.


Dai dati relativi al 2020 risulta che la produzione degli EER conferibili nelle quattro province del nord est Piemonte è pari a 134.544,56 ton, quindi nettamente inferiore alla quantità di 214.880,66 ton stimata dal proponente. La produzione dei codici EER conferibili dalle quattro province BI, NO, VC, VCO è stata quindi sovrastimata del 59,7%.

L'obiettivo insito nel Progetto di assolvere al compito di garantire il recupero energetico dei rifiuti speciali prodotti in Piemonte, fabbisogno attualmente non soddisfatto dagli impianti già presenti sul territorio, avrebbe dovuto partire dai dati puntuali disponibili (PRRS, dati MUD) riguardanti le tipologie di rifiuto (codici EER) che l'impianto si candida a trattare, anziché riferirsi alle stime fuorvianti precedentemente richiamate.

I dati oggettivi riferiti al triennio 2020 – 2022 (dati MUD) di seguito riportati riguardano:


- il totale dei rifiuti speciali prodotti nei singoli quadranti

Totale rifiuti speciali	BI+NO+VC+VCO	AL+AT	CMTO	CN
2020	1.198.989,32	1.110.625,96	2.322.969,21	991.922,92
2021	1.304.331,07	996.373,67	1.952.467,39	956.030,04
2022	1.210.207,18	1.114.761,77	2.312.712,73	1.039.903,62




- le percentuali di rifiuti conferibili per singolo quadrante

% Rifiuti conferibili	BI+NO+VC+VCO	AL+AT	CMTO	CN
2020	11,22	25,40	14,31	28,73
2021	12,01	31,98	18,28	30,50
2022	14,94	29,62	14,57	29,76



- le quantità di rifiuti conferibili per singolo quadrante

Rifiuti conferibili	BI+NO+VC+VCO	AL+AT	CMTO	CN
2020	134.544,56	282.064,12	332.399,94	284.959,84
2021	156.596,57	318.603,80	356.976,91	291.579,76
2022	180.825,55	330.218,02	336.855,10	309.460,93



Dall'esame di quest'ultima tabella e del relativo istogramma, basato sulle tipologie di rifiuto contenute nella richiesta in esame, emerge chiaramente come il bacino di approvvigionamento potenziale dell'impianto non sia affatto rappresentato dal quadrante Nord-Est come affermato dal proponente, il quale peraltro vista la prossimità con la Regione Lombardia già destina parte dei rifiuti speciali prodotti in quest'ultima. L'istogramma evidenzia la prevalenza di rifiuti prodotti da impianti di trattamento presenti nelle Province di AL-AT, TO, CN, ciascuna dell'ordine o superiore alle 300.000 t/a, che avrebbe dovuto indirizzare la scelta localizzativa di un impianto che si candida a trattare tali tipologie di rifiuti, nella logica di "macroarea" fatta propria dal proponente, in un'area posta nella zona centro - meridionale del Piemonte, allo scopo di porsi nelle condizioni di ridurre per quanto possibile la movimentazione dei rifiuti".

Interviene la progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Marta Paravidino e afferma: "Vorrei solo chiarire che noi come società non avevamo a disposizione i dati M.U.D. e quindi abbiamo dovuto fare delle valutazioni, delle stime con i dati disponibili. Rispetto all'istogramma che avete mostrato, il nostro impianto è principalmente a servizio delle 4 Province: Biella, Novara, Vercelli, VCO ma anche della Città Metropolitana di Torino che, come si vede dall'istogramma, ha un'elevata produzione di rifiuti e comunque risulterebbe ubicato intanto in Regione Piemonte e più vicino rispetto agli impianti lombardi che sono stati citati e che sono comunque in un'altra Regione e più lontani per coprire il fabbisogno piemontese. Questo giusto per dare un riscontro a queste osservazioni".

Interviene però il consulente legale del Comune di Cavaglià, avv. Michele Greco ed obietta: "Allora, sul punto rilevo a proposito di quanto affermato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. che è piuttosto sorprendente che la proponente affermi di avere predisposto un progetto per sua stessa ammissione senza accedere ai dati ufficiali sulla quantità di rifiuti prodotti in relazione all'approvvigionamento dell'impianto. I dati che sono citati nel parere dell'O.T.+C.T. sono

assolutamente chiari e attestano una sovrastima del 59,7%. Quindi è evidente che i dati su cui la "A2A Ambiente" S.p.A. ha basato i propri calcoli sono manifestamente erronei!"

Ribatte la progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Marta Paravidino: "Volevo solo dire che non avevamo a disposizione i dati M.U.D. ma le valutazioni sui dati del Piano Rifiuti e altri le abbiamo fatte. Di tutti i numeri che abbiamo analizzato volevo solo precisare che mancavano i dati M.U.D. Ovviamente gli altri sono stati approfonditi nella documentazione consegnata nelle integrazioni".

Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, osserva: "Ne prendiamo atto. Devo però farVi presente che i dati M.U.D. rappresentano dati ambientali e quindi a disposizione di chiunque ne richieda l'accesso. Non sono dati pubblicati però sono dati disponibili e per chi è chiamato a fare quella valutazione magari potrebbero essere utili". Quindi prosegue la lettura del Verbale dell'O.T.+ C.T., nelle parti seguenti:

"QUESTIONE n. 3

Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024 esprime le seguenti considerazioni.

Le valutazioni condotte nel seguito tengono altresì conto del parere inviato dalla Regione Piemonte con prot. n. 44824 del 12/03/2024 (prot. provinciale n. 5677), in riscontro alla richiesta della Provincia di Biella prot. n. 24155 del 08/11/2023 in ordine alla coerenza del Progetto con la Pianificazione regionale: l'O.T. +C.T. prende atto di quanto precisato nel medesimo, relativamente alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 in merito al principio di prossimità. Anche in assenza di valenza escludente del suddetto principio, il parere conferma che lo S.I.A. deve comunque consentire la corretta valutazione degli impatti cumulativi del Progetto, ivi compresi quelli determinati dalla scelta localizzativa sulle diverse matrici ambientali, al fine di evidenziare le soluzioni che non rappresentano la scelta maggiormente compatibile dal punto di vista ambientale.

Relativamente alle valutazioni condotte dal proponente circa la coerenza del Progetto presentato con il PRUBAI, per quanto applicabile al caso in esame riguardante il trattamento di Rifiuti speciali, si osserva quanto segue: a pagina 18 del documento (e a pag. 13 dello SIA), il proponente afferma che la localizzazione dell'impianto risulta coerente anche con quanto emerso dall'analisi degli scenari di piano di fabbisogno impiantistico per il trattamento dei rifiuti urbani svolta nel PRUBAI (n.b. al capitolo 6.5), dalla quale è emerso che lo scenario con il minore impatto ambientale e il minore consumo di suolo è lo scenario B. Il proponente descrive poi i tre sottoscenari considerati e conclude che l'analisi riportata nel PRUBAI evidenzia una preferenza per i sottoscenari B1 e B2, che prevedono la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore, rispetto al sottoscenario B3 che, prevede il potenziamento del termovalorizzatore di Torino; ne trae quindi la conseguenza che sia preferibile realizzare un nuovo termovalorizzatore piuttosto che potenziare quello esistente e sostiene che il progetto proposto risulta ulteriormente migliorativo rispetto agli sottoscenari B1 e B2 del PRUBAI in quanto non prevede alcun consumo di suolo.

Le conclusioni a cui giunge il proponente non tengono però in considerazione quanto indicato nel sottocapitolo "Risultato finale" a pag. 191 del PRUBAI:

"Si ritiene che tutti e 3 i sottoscenari B, data la loro sostanziale equivalenza nelle ricadute ambientali, vadano presi in considerazione nella pianificazione d'ambito e valutati alla luce anche degli opportuni approfondimenti sulle tecnologie da adottare, delle relative valutazioni sulla sostenibilità economica e delle opportunità localizzative, derivate dall'applicazione dei criteri di localizzazione."

Si evidenzia inoltre che i tre sottoscenari analizzati per lo scenario B contemplano la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore con recupero di energia elettrica e di energia termica; quest'ultima modalità gestionale non è invece adeguatamente considerata nel progetto presentato, che prevede il recupero dell'energia termica prodotta in quantità marginale (Cfr questione n. 34, punto iii).

A pag. 19 del documento il proponente afferma che un ragionamento analogo a quello svolto per i rifiuti urbani nel PRUBAI può essere svolto per i rifiuti speciali, dal momento che la necessità di recupero energetico è una espressa previsione anche del P.R.R.S. Facendo riferimento alla figura 4.12 del P.R.R.S. approvato nel 2018 (n.b. pag. 43), che riporta i dati di produzione dei rifiuti speciali relativi al 2014, il proponente osserva che nel 2014 le province di BI, NO, VC e VCO hanno prodotto 450.000 ton di RS del capitolo CER 19, a conferma che l'impianto in progetto andrebbe a soddisfare i bisogni di queste province, oltre che di Torino.

Il proponente non indica però la quantità dei rifiuti del capitolo CER 19 conferibili all'impianto in progetto (codici elencati nella tabella 3.2.2a a pag. 137 dello SIA), infatti non tiene conto della figura 4.13 a pag. 44 del P.R.R.S., che rappresenta l'incidenza percentuale a livello regionale dei rifiuti non pericolosi del capitolo CER 19 nell'anno 2014, dalla quale risulta che le tipologie conferibili rappresentano il 49% della quantità di rifiuti non pericolosi, che si ottiene sottraendo dalla produzione totale quella dei rifiuti pericolosi indicata pari al 12 % a pag. 44 del P.R.R.S.

Risulta pertanto che i rifiuti conferibili per le province di BI, NO, VC e VCO, sulla base dei dati del 2014 citati dal proponente, sono pari al 43 % della produzione totale del CER 19, cioè circa 194.000 ton.

La suddetta analisi, pur condotta su informazioni alquanto datate ma in ogni caso confrontabili con i dati più aggiornati riportati nelle tabelle della questione precedente, fornisce un'ulteriore conferma dell'erronea valutazione condotta dal proponente nell'individuare nel quadrante nord-est un bacino di utenza di 450.000 ton/anno a potenziale beneficio del proprio impianto.

Le valutazioni condotte confermano la criticità già evidenziata con l'esame della questione precedente, ovvero che la scelta localizzativa del progetto non tiene in alcun conto le indicazioni contenute nella Pianificazione regionale (PRUBAI, P.R.R.S.) in ordine alla dislocazione dei rifiuti prodotti in ambito regionale ed al soddisfacimento dei fabbisogni, tenuto conto della necessità di limitare, per quanto possibile, la movimentazione dei rifiuti.

QUESTIONE n. 4

Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024 osserva che, il proponente nel fare semplicemente rimando alle precedenti questioni 1, 2, 3 (questioni peraltro non risolte), non ha fornito indicazioni utili a chiarire la presente questione. Si osserva in ogni caso relativamente alla questione posta che, secondo quanto dettagliatamente illustrato nelle precedenti questioni n. 2 e 3, il proponente svolge delle valutazioni non condivisibili in ordine alla localizzazione del progetto rispetto al bacino d'utenza e non opera un'indagine puntuale sul bacino d'utenza potenziale per l'impianto in progetto. Non si possono considerare utili allo scopo le lettere d'intenti oggetto della successiva questione n. 5, in considerazione della loro natura giuridica e delle incongruenze insite nelle stesse, in ogni caso tendenti a confermare la prevalenza di fabbisogni posizionati nelle Province poste nella parte centro-meridionale della Regione Piemonte più volte evidenziata.

L'O.T.+C.T. rimanda inoltre alla questione n. 34 per quanto attiene la localizzazione dei potenziali conferitori individuati dal proponente.

QUESTIONE n. 5

Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024 esprime le seguenti considerazioni.

Il proponente ha fornito una serie di lettere di intenti di società potenzialmente interessate al recupero energetico di alcuni codici EER prodotti o gestiti dalle stesse. Tali società, una

quindicina, sono collocate nel territorio che il proponente dichiara di voler servire con il proprio impianto.

Dalla valutazione delle informazioni riportate nelle lettere di intenti emergono, tuttavia, diverse discrepanze tra i dati dichiarati e quelli indicati nei MUD consultabili da Arpa Piemonte. Una di queste società, ad esempio, manifesta l'interesse a conferire un rifiuto, che dai MUD non risulta che abbia mai prodotto o gestito; per altre ditte, invece, le produzioni riportate nelle lettere allegare risultano sensibilmente sovrastimate rispetto ai dati riportati nei relativi MUD degli ultimi anni.

A prescindere dall'attendibilità delle lettere di intenti, l'O.T.+C.T. rileva inoltre che la distribuzione dei potenziali conferitori sul territorio non risulta coerente con l'intenzione dichiarata dal proponente di voler soddisfare il fabbisogno delle province del Piemonte nord est. Infatti delle 336.570 tonnellate di rifiuti risultanti dalle lettere di intenti soltanto il 21% è riferito ad aziende operanti nelle province di BI, NO, VC e VCO; il 48% è riferito ad aziende operanti in CMTO e il restante 31% a soggetti ubicati in altre province. Tale analisi conferma le conclusioni di cui alle questioni n. 2 e n. 3 circa la scelta localizzativa operata QUESTIONE n. 34.

QUESTIONE n. 9

Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024 nel documento "CAVA06-V02-F09-GN-10-000-A-E-001-R00 - All. R - Analisi Emissioni Climalteranti", osserva che, sulla base delle analisi condotte internamente e illustrate in dettaglio nella Questione n. 34, una diversa localizzazione dell'impianto a nord di Torino consentirebbe una riduzione di un terzo dei km percorsi per trasportare i rifiuti in entrata riducendo, pertanto, gli impatti sulla viabilità e sulle emissioni atmosferiche. Anche per quanto riguarda il trasporto delle ceneri leggere in uscita, un impianto situato a nord di Torino si troverebbe in una posizione ottimale rispetto al sito di trattamento di Robassomero, che la "A2A Ambiente" S.p.a. ha indicato di privilegiare: in questo caso i km scenderebbero da 64 a 10/15, mentre rispetto al sito di Giussago aumenterebbero da 122 a 150.

Non si condivide quanto indicato nel seguito dell'analisi condotta laddove si afferma che l'impianto in progetto consentirebbe rilevanti benefici ambientali derivanti dall'intercettazione dei rifiuti attualmente destinati fuori Regione. L'analisi corretta avrebbe dovuto basarsi sulla reale localizzazione dei fabbisogni come dettagliato alle Questioni nn. 2, 3, 4 e 34 del presente verbale, pertanto non la si può ritenere superata.

L'O.T.+C.T. prende atto di quanto dichiarato in merito alla minore rilevanza delle emissioni derivate dai flussi di traffico rispetto alle emissioni del termovalorizzatore, tuttavia sottolinea che, a parità di scelta progettuale, la riduzione delle distanze da percorrere in entrata/uscita dall'impianto risulta l'unica componente che può determinare una riduzione degli impatti derivanti dal progetto sull'ambiente.

QUESTIONE n. 11

Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024 prende atto delle integrazioni pervenute e rimane in attesa delle eventuali indicazioni fornite dai Comuni di Cavaglià e di Alice Castello in quanto autorità competenti.

In relazione alla compatibilità con PRGC del Comune di Cavaglià, l'O.T.+C.T. segnala che, a differenza di quanto indicato nella presente Questione, avendo il Comune adottato il Progetto Preliminare della Variante Generale al Piano Regolatore con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 19.04.2021 ponendo una salvaguardia di tre anni fino al 18.04.2024, ed essendo pertanto nel frattempo decaduta tale salvaguardia, in caso di esito positivo di questo procedimento, la variante per espressa previsione di legge ai sensi del c. 15bis art. 17bis della L.R. 56/77 riguarderà esclusivamente il Piano vigente.

L'O.T.+C.T. sottolinea inoltre che, fatti salvi eventuali pareri espressi in materia dal Comune di Cavaglià, le modifiche normative proposte devono essere circoscritte a questo progetto e non

riguardare genericamente tutto il territorio comunale, come invece pare essere nella documentazione pervenuta (vedi "Istanza di variante al PRGC del Comune di Cavaglia- Norme tecniche di attuazione").

In merito alla richiesta di inserire una fascia di rispetto nell'intorno dell'impianto (Richiesta anche dell'inchiesta pubblica pag. 9 punto f e pag. 10), l'O.T.+C.T. prende atto di quanto dichiarato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. nel documento "Riscontro richiesta di integrazioni completezza documentale Provincia", ma osserva che nella proposta di variante tale fascia non è presente (vedi doc. "ISTANZA DI VARIANTE AL P.R.G.C. Vigente- Proposta di variante").

In relazione alla compatibilità con P.R.G. del Comune di Alice Castello, l'O.T.+C.T. rappresenta che, al fine di realizzare le opere di connessione alla R.T.N., il proponente ha richiesto la variante urbanistica rispetto al P.R.G.C. adottato, relativamente alla posa di 10 nuovi tralicci in area agricola.

L'interferenza con le aree agricole si verifica in corrispondenza dei nuovi sostegni, la cui base occupa una superficie pari al massimo a 5x5 m. L'O.T.+C.T. segnala una discordanza tra quanto dichiarato nei documenti di variante (superficie di 5x5m) e quanto riportato nella relazione dell'impianto di connessione ove l'area occupata è di 13x13m a decrescere in base all'altezza.

Il P.R.G.C. adottato e in salvaguardia, non consente di realizzare nelle aree agricole interventi di nuova costruzione che non siano a servizio dell'attività agricola. Inoltre la nuova formulazione dell'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G.C. adottato, rispetto al vigente non include tra gli Impianti tecnologici gli elettrodotti.

Per consentire l'intervento in progetto e superare il divieto previsto dalle N.T.A. del P.R.G.C. in salvaguardia per le aree agricole, che di fatto non consente interventi di nuova costruzione che non siano a servizio dell'attività agricola, la "A2A Ambiente" S.p.A. propone una modifica dell'art. 17 che integra la definizione di Impianti tecnologici e di interesse pubblico, con una tipologia di impianti non prevista, "gli impianti pubblici assimilabili (es. reti elettriche)" e aggiunge al comma 2 quale specifica per la loro ammissibilità "in qualsiasi ambito del territorio comunale ivi incluse le aree aventi destinazione agricola".

Quanto proposto non ha portata limitata all'intervento in progetto, ma introduce delle variazioni che si applicano in maniera generalizzata all'intero territorio comunale, pertanto si ritiene che la variante urbanistica al P.R.G.C. di Alice Castello, così come proposta non risulti coerente con le disposizioni previste dal comma 15 bis all'articolo 17 bis della L.R. 56/1977 e dalla Circolare applicativa n. 4AMB/2016.

Le varianti urbanistiche di cui al comma 15 bis all'articolo 17 bis della L.R. 56/1977 devono avere portata limitata al progetto oggetto del procedimento unico e non devono incidere su scelte urbanistiche che abbiano una portata generalizzata e applicabile come nel caso di specie all'intero territorio comunale; esse come riportato nella citata Circolare applicativa 4AMB/2016 sono assimilabili alle varianti parziali.

L'O.T.+C.T. ritiene quindi che la variante proposta, non essendo coerente con la norma, non risulti valutabile, così come proposta e pubblicata, pertanto ritiene che la criticità non sia stata superata".

Interviene la progettista della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Elisa Puppo e afferma: "Sotto quest'aspetto, cioè all'ampiezza della variante richiesta, a nostro avviso il rilievo potrebbe essere superato al limite con una prescrizione. Potrebbe essere prescritto che la variante operi solo espressamente nelle aree oggetto dell'autorizzazione rilasciata".

Controbatte al proponente il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin: "L'O.T.+C.T. ha rilevato una problematica. Probabilmente i Comuni, se hanno fatto ragionamenti analoghi, saranno arrivati alle stesse conclusioni. Non abbiamo ancora il contributo del Comune, però l'O.T.+C.T. non era in condizioni di dare delle prescrizioni. L'O.T.+C.T. ha rilevato l'incongruenza, dopodiché sarà il Comune che dovrà esprimersi su questa materia".

Interviene il **consulente legale del Comune di Cavaglià, avv. Michele Greco** e eccepisce: "Vorrei precisare quanto segue: la prima parte del parere del Comune di Cavaglià è dedicata proprio ad elencare nel dettaglio i numerosissimi profili di Variante generalizzata proposti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Ora io non li sto ad elencare perché sono decine e decine di pagine ma è indicata nel dettaglio proprio una consuetudine nelle proposte di Varianti di questo progetto di non limitarle all'area di impianto ma di estenderle a tipologie di impianti come quello di cui si tratta. Preciso anche che non è sufficiente a porre rimedio a questa carenza, una prescrizione che limiti la variante all'area di impianto, dal momento che, per come sono strutturate quelle ipotesi di Variante, vanno ad incidere sullo strumento urbanistico radicalmente. Basti pensare addirittura che si propongono modifiche di ciò che sarebbero le caratteristiche degli insediamenti propri rispetto a quelli impropri, solo per citarne una. Ci sono poi tutta una serie di altri riferimenti generalizzati che toccano lo strumento urbanistico alla radice, che non sono eliminabili solo limitando la Variante all'area di impianto, perché - ripeto - finiscono per intaccare la struttura in numerosi punti che non richiamo solo per motivi di brevità ma ritroverete nel parere del Comune di Cavaglià".

Interviene la **progettista della "A2A Ambiente S.p.A." ing. Elisa Puppo** e, rivolgendosi al consulente legale del Comune di Cavaglià, obietta: "Noi abbiamo circoscritto le Varianti all'area d'impianto. Come ha detto Lei, le varianti da noi richieste sono numerose e attengono soprattutto però ad indici edilizi ed urbanistici dell'area e l'area è comunque già industriale. Ad ogni modo prendiamo atto che ritenete di non mutare il parere negativo e di non ritenerlo superabile prescrivendo che le varianti richieste vengano circoscritte all'area di impianto. A noi sembrava già chiaro così ma, se non lo fosse, al limite potrebbe bastare un'ulteriore precisazione da parte nostra in tal senso".

Interviene nuovamente il **consulente legale del Comune di Cavaglià, avv. Michele Greco** e controbatte al proponente: "Avevo dimenticato di precisare che, al di là del fatto che ci siano numerosissime proposte di Variante generalizzata e perciò solo inammissibile e - ribadisco - non sanabile attraverso una ricostruzione, riduzione di questa variante alla sola area di impianto, dal momento che si tratta di una variante introdotta per tipologie di impianti e con tutta una serie di riflessioni molto estese anche a ciò che ha a che fare con la destinazione urbanistica dell'area. Al di là di tutto questo rilievo che, per essere un impianto totalmente fuori scala, sia per dimensioni che per ampiezza l'opera, è comunque insanabilmente contrastante con lo strumento urbanistico, per tutti i motivi che sono indicati nel parere del Comune di Cavaglià. Quindi non si tratta solo di una questione di aver introdotto varianti generalizzate ma di una intrinseca ed assoluta inammissibilità dell'opera, perché completamente fuori scala! In questo caso non si tratterebbe di Variante puntuale ma si tratterebbe di andare sostanzialmente a vanificare l'intera pianificazione urbanistica fatta dal Comune di Cavaglià!"

Interviene, *ad adiuvandum*, il **Sindaco del Comune di Alice Castello dott. Luigi Bondonno**, e afferma: "Volevo solo aggiungere, ovviamente che per il nostro Comune ha un taglio più marginale, però quanto espresso dall'O.T.+C.T. sposa la nostra tesi, che verrà anche comunque ratificata nella prima occasione utile visto che l'Amministrazione si ricostituirà nel primo Consiglio Comunale nei prossimi giorni. Grazie".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del contraddittorio qui sopra riportato, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e prosegue poi la lettura del Verbale dell'O.T.+C.T. per le parti d'interesse:

"QUESTIONE n. 12

Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024 osserva quanto segue.

merito alla coerenza con il P.T.C.P. della Provincia di Vercelli il proponente nella revisione del progetto. Si rileva che: "il progetto (...) ha interferenza solamente in corrispondenza della base dei nuovi sostegni, pari al massimo a 5 x 5 m nel caso di sostegni tradizionali a traliccio, proprio per limitare la trasformazione del suolo. Le caratteristiche dell'intervento non sono quindi tali da modificare in modo rilevante il paesaggio. Inoltre in corrispondenza delle opere in progetto non si rileva la presenza di ecosistemi naturali in quanto le aree direttamente interessate dai sostegni sono tutte di tipo agricolo a seminativi."

Si rileva inoltre che la disciplina contenuta negli art. 15 e 16 del PTCP prevede una serie di prescrizioni, indirizzi e direttive che devono essere recepite dai comuni in sede di pianificazione urbanistica generale e non rivolte ai privati.

L'O.T.+C.T., pur riconoscendo che tali indirizzi e direttive non introducono ostacoli diretti alla realizzazione del progetto, queste costituiscono, per la Provincia di Vercelli, linee di indirizzo per le valutazioni tecniche dei progetti che interferiscono con le zone che il P.T.C.P. riconosce a valenza territoriale e ambientale. La richiesta della Provincia di Vercelli di analizzare la coerenza con il P.T.C.P. era volta ad inquadrare correttamente le tutele previste per tali aree, verificare soluzioni alternative progettuali/localizzative e indirizzare il proponente a progettare interventi mitigativi e compensativi commisurati.

Su tale aspetto si ricorda che in base ai disposti dell'art. 5 comma 8 delle N.T.A. del Piano provinciale, "Il P.T.C.P. si propone come insieme organico delle disposizioni con le quali in via primaria l'autorità competente esercita il confronto nelle procedure inerenti alla compatibilità ambientale degli interventi."

Si sottolinea, inoltre, che coerentemente e in linea con le disposizioni normative del Piano provinciale, il P.R.G. del Comune di Alice Castello ha disposto per le aree agricole che i nuovi interventi di trasformazione ammissibili siano esclusivamente quelli a servizio dell'attività agricola.

Si ribadisce, infine, che gli obiettivi del P.T.C.P. per i territori posti a confine delle due province sul quale si collocano gli interventi in progetto, è quello di individuare e caratterizzare le criticità ambientali già presenti nell'area al fine di definire azioni volte al recupero ambientale complessivo della stessa, nel rispetto della vocazione giacimentologica riconosciuta dagli strumenti sovraordinati, nonché valorizzare gli elementi ambientali, culturali e architettonici presenti, tutelando la vocazione agricola dei suoli in un'ottica di conservazione al miglioramento della produzione e delle attività ad essa complementari, quali la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo, nonché con lo svolgimento di attività integrative legate al tempo libero, all'educazione ambientale, all'agriturismo, al turismo rurale.

Ciò premesso l'O.T.+C.T. ribadisce che l'intervento in progetto e gli impatti che lo stesso può generare su un territorio già fortemente compromesso, non siano in linea con gli obiettivi sopra specificati.

Relativamente alle richieste di cui ai punti a) e b), l'O.T.+C.T. richiama le osservazioni già formulate alla Questione 10 - Punti II e III. Il proponente ha previsto una revisione progettuale individuando un tracciato alternativo dell'elettrodotto aereo al fine di risolvere le interferenze del progetto in esame con l'impianto fotovoltaico "Alice Sole" della Ditta Open Piemonte.

Il tracciato dell'elettrodotto in AT a 220 kV è stato spostato verso Nord riducendo le superfici interne del bosco interferite ed evitando il nucleo boscato di pregio. Viene interessata una porzione di minore valore naturalistico, principalmente costituita da un robinieto degradato.

Il proponente ha inoltre dichiarato che aver spostato il cavo aereo leggermente più a Nord, permette anche di salvaguardare gli alberi di maggior pregio del bosco, querce, frassini e ciliegi, prevedendo il passaggio del cavo aereo su robinie ed altre specie alloctone di minor pregio, che comunque non verranno tagliate alla base, ma solo potate al bisogno. L'O.T.+C.T. rimanda alla QUESTIONE n. 51bis per la trattazione di dettaglio.

L'O.T.+C.T. evidenzia che la scelta della soluzione alternativa individuata, seppur migliorativa rispetto alla prima ipotesi progettuale, parrebbe principalmente riconducibile alla necessità di risolvere l'interferenza con l'impianto autorizzato FTV "Alice Sole" della Open Piemonte.

Parrebbero non essere state prese in considerazione soluzioni progettuali alternative a completa tutela della fascia boscata vincolata: soluzioni finalizzate a garantire la non interferenza e pertanto la salvaguardia della fascia boscata.

Il proponente analizza genericamente alternative progettuali suddivise tra elettrodotto aereo e elettrodotto interrato ma non ha proposto altre alternative di percorrenza che potrebbero determinare un'ulteriore riduzione degli impatti o soluzioni che prevedano l'eliminazione delle interferenze. Nel S.I.A. viene rappresentata una soluzione alternativa di connessione in cavidotto interrato, con allaccio alla stazione RFI a 132 kV di Santhià che "risulta preferibile rispetto a quello in elettrodotto aereo per i ridotti, se non nulli, impatti sul paesaggio, ma d'altro canto, per la maggior tortuosità e lunghezza del tracciato, determina maggiori condizionamenti alle attività sia agricole che edilizie nelle aree interessate dal tracciato dell'opera." Tale soluzione alternativa a cavidotto interrato non viene tuttavia sviluppata o analizzata in dettaglio. Il proponente conclude indicando che la soluzione a cavidotto interrato o misto aereo/interrato risulta non tecnicamente realizzabile rispetto alle richieste tecniche previste da TERNA.

L'O.T.+C.T. segnala che anche nella nota pervenuta da RFI S.p.A. (prot. Provincia di Biella n. 8302 del 11.04.2024) emergono criticità circa l'espressione di un parere positivo da parte della stessa riguardo all'attraversamento aereo della linea ferroviaria, tenuto conto che lo stato dei luoghi permetterebbe di realizzare un attraversamento alternativo, posizionando l'elettrodotto al disotto del viadotto ferroviario posto a qualche centinaio di metri verso Milano rispetto all'elettrodotto previsto.

Inoltre, come segnalato anche alla successiva questione 51bis, qualora la gestione della linea passerà in capo alla Terna S.p.A. il proponente non ne potrà garantire le modalità di gestione previste, e cioè che per le alberature presenti in fascia siano eseguite soltanto attività di potatura limitata, anziché di taglio.

Relativamente al punto c - opere di mitigazione e compensazione, l'O.T.+C.T. segnala che il proponente non ha previsto mitigazioni o compensazioni.

Nel documento "CAVA06V02F00GNI0000AE012R00 Mitigazioni e Compensazioni Marzo 2024" al capitolo 1.15 Mitigazioni impatti connessi all'elettrodotto, il proponente ritiene che la soluzione progettata, rivista rispetto alla prima progettazione, risulti "la meno impattante possibile" e risulti "sufficiente a mitigare completamente i potenziali impatti ambientali". Queste affermazioni non sono fondate da elementi oggettivi.

L'O.T.+C.T. ritiene che, non essendo state adeguatamente sviluppate le alternative progettuali dell'elettrodotto, la presente QUESTIONE non sia stata superata.

QUESTIONE n. 13"

Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, per quanto riguarda la QUESTIONE n. 13 si sofferma a leggere i sottopunti 2 e 3:

"Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024, osserva quanto segue:

- Per i punti II e III i chiarimenti forniti dal proponente non sono idonei a superare le criticità inerenti al criterio di prossimità ed alla distribuzione dell'impiantistica sul territorio, in merito alle quali si rimanda alla trattazione operata nelle questioni n. 2, 3, 4 e 34 del presente verbale.

QUESTIONE n. 19"

Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, premette che per quanto riguarda la QUESTIONE N. 19 verrà letto il punto D:

“Punto D)

Il proponente mette in relazione le caratteristiche dei rifiuti in ingresso con le tecniche di abbattimento degli NOx, CO, sostanze organiche, PCDD/F, PCB, composti acidi, polveri e metalli, individuando principalmente la strategia della miscelazione dei rifiuti nella vasca in ingresso, per garantire condizioni di combustione il più possibile omogenee e stabili.

Per quanto riguarda la presenza di PFAS nei rifiuti, l'O.T+C.T. prende atto della rinuncia al trattamento dei fanghi di depurazione; rileva tuttavia che il proponente non riporta alcuna considerazione circa la possibile presenza dei PFAS nelle altre tipologie di rifiuti ammessi all'impianto. A riguardo osserva quanto segue.

- All'affermazione del proponente: “Non vi è riscontro in letteratura di studi sulla quantificazione dei (micro) inquinanti delle diverse categorie EER o merceologiche”, l'O.T+C.T. controdeduce che negli ultimi anni si è ampliato il livello di conoscenza circa la presenza dei PFAS nei rifiuti e che le valutazioni ad oggi disponibili confermano che tale classe di composti si riscontra diffusamente nei rifiuti generati da un ampio spettro di settori produttivi. Ciò è comprovato dal fatto che tali composti sono presenti nei percolati di discariche per rifiuti urbani, per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per rifiuti inerti, come rilevato da ARPA Piemonte nell'articolo “Indagini preliminari sulla presenza di PFAS nei percolati di discarica” datato 27 febbraio 2023, consultabile al sito:

<https://www.arpa.piemonte.it/news/indagine-preliminare-sulla-presenza-di-pfas-nei-percolati-di-discardica>

Anche la Regione Veneto ha riferito in merito alla presenza dei PFAS nei percolati di discarica nella propria nota del 15 novembre 2017 prot. n. 477961 ad oggetto “Sorveglianza sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Indirizzi operativi relativi al controllo e monitoraggio delle discariche di rifiuti”, consultabile al sito:

<https://www.sivempveneto.it/wp-content/uploads/2019/04/nota-Regione-Veneto-n.-477961-del-15.11.2017.pdf>

ARPA Veneto ha riportato l'esito del monitoraggio dei PFAS nelle discariche nel capitolo 6 del documento “Contaminazioni da PFAS - Azioni ARPAV - Regione Veneto - Periodi di riferimento: dal 14 giugno 2013 al 31 dicembre 2018 - Riassunto delle attività”, consultabile al sito:

https://www.arpa.veneto.it/arpav/pagine-generiche/allegati-pagine-generiche/pfas-relazioni-attivita-arpav/aggiornamento-relazione-pfas_arpav-2019_05_13.pdf

Informazioni sulla ricerca dei PFAS nelle matrici ambientali sono disponibili sul sito dell'agenzia ambientale americana (EPA), dove, tra l'altro, è consultabile una nota tecnica sull'incenerimento dei rifiuti contenenti PFAS: “Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS): Incineration to Manage PFAS Waste Streams”:

<https://www.epa.gov/chemical-research/technical-brief-and-polyfluoroalkyl-substances-pfas-incineration-manage-pfas>

Altre informazioni derivano da studi, le cui sintesi sono facilmente consultabili in rete, che dimostrano che i rifiuti generati da svariati settori produttivi contengono molecole appartenenti alla famiglia dei PFAS. Si veda ad esempio l'intervento “Presenza in reflui, fanghi e rifiuti speciali” di Malpei F., Gugliandolo M.C. e Santus A. (Politecnico di Milano - Dip. Ingegneria Civile e Ambientale), al convegno “Rimozione di PFAS da acque reflue e rifiuti: normativa, stati dell'arte e tecnologie” tenutosi il 3 dicembre 2019 al Centro Congressi FAST di Milano, consultabile al sito.:

https://www.fast.mi.it/wp-content/uploads/2019/11/5_MALPEI_PRESENZA-IN-REFLUI-FANGHI-E-RIFIUTI-SPECIALI.pdf

L'O.T+C.T. osserva inoltre che l'impianto in oggetto si propone di trattare in via prevalente rifiuti dalle caratteristiche non prefissate, poiché generati dal trattamento di altri rifiuti (codici 19) o da cicli produttivi non identificabili (codici 160304 e 160306) e che tali condizioni di indeterminatezza sull'origine aumentano sensibilmente la probabilità che i composti in questione siano presenti nei rifiuti avviati alla combustione. L'O.T+C.T. fa poi presente che da un'analisi chimica recentemente

eseguita dai laboratori di Arpa Piemonte su un rifiuto proveniente da cartiera (codice EER del capitolo 03) sono state riscontrate tracce delle molecole PFOA e PFOS; pertanto non è possibile escludere a priori la presenza di queste sostanze anche per il rifiuto con codice EER 030307 di cui è previsto il trattamento presso l'impianto in progetto.

- All'affermazione del proponente: "la comunità scientifica non è neppure concorde sugli effetti ambientali dell'accumulo di queste sostanze" l'O.T.+C.T. controdeduce che tra le caratteristiche peculiari dei PFAS c'è proprio la persistenza, dovuta alla forza del legame tra carbonio e fluoro che conferisce a queste molecole elevata stabilità chimica e termica. La dimostrazione circa il possibile accumulo di tali composti nell'ambiente è insita nel Regolamento (UE) 2019/2021 (POPs) che si pone come obiettivo la riduzione e l'eliminazione degli Inquinanti Organici Persistenti e che è stato recentemente integrato con il Regolamento (UE) 2022/2400, che stabilisce nuovi limiti su alcune molecole PFAS nei rifiuti. L'O.T.+C.T. precisa inoltre che, da dicembre 2023, lo IARC ha classificato il PFOA come "cancerogeno certo per l'uomo" (gruppo 1) e il PFOS come "possibile cancerogeno per l'uomo" (gruppo 2B).

- All'affermazione del proponente: "per alcune di queste sostanze non sono ancora stati consolidati metodi ufficiali di misura", l'O.T.+C.T. controdeduce che i laboratori di Arpa Piemonte ad oggi sono in grado di determinare analiticamente sui campioni di rifiuti 29 differenti molecole dei composti della famiglia dei PFAS, anche se la lista degli analiti è in continuo aggiornamento. Inoltre le specifiche dei metodi ufficiali di misura indicano che, sebbene studiati per alcuni particolari PFAS, essi possono essere utilizzati anche per la determinazione di altre molecole (si veda ad esempio ASTM D7968-17a Appendix o Rapporti ISTISAN 19/7 ISS.CBA.052.REV00 paragrafo 1). In questi casi i laboratori possono verificare l'efficacia del metodo sulle molecole aggiuntive attraverso prove prestazionali, che assicurino il rispetto dei requisiti previsti dai metodi stessi e dalla normativa cogente.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'O.T.+C.T. ritiene che il Proponente non abbia argomentato in modo adeguato la possibile presenza di PFAS nei rifiuti avviati alla combustione, pertanto considera non superata la criticità rilevata.

QUESTIONE n. 28

A. E' stata integrata la tavola 21 con indicazione di una rete di raccolta acque meteoriche della collina di mitigazione con recapito nella condotta di sub-irrigazione che funge da recapito anche per il troppo pieno della VVC (vasca volano acque meteo da coperture). Non è stata tuttavia effettuata una stima del volume da scaricare anche in relazione alla permeabilità del suolo stesso ed è indicata come recapito la condotta di subirrigazione dal lato opposto a quello del troppo pieno della vasca che, per una condotta realizzata secondo le previsioni normative, sarebbe in contropendenza. L'O.T.+C.T. esprime perplessità circa la soluzione proposta e ritiene necessario che vengano valutate opzioni alternative per il recapito delle acque meteoriche provenienti dalla collina di mitigazione; pertanto ritiene non superata la criticità evidenziata.

QUESTIONE n. 34

Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024 osserva preliminarmente che le valutazioni condotte dal proponente sulla questione si fondano su presupposti non condivisibili, in particolare:

- Considerato che per quanto dichiarato dal proponente le singole province che hanno la maggior produzione di rifiuti speciali sono quelle di Torino, Cuneo e Alessandria, una ipotetica situazione baricentrica ideale che tenga conto dei quantitativi movimentati (considerate le rilevanti differenze in gioco: circa 300.000 t/a per ciascuna delle province citate, contro le circa 150.000 t/a del quadrante nord-est) dovrebbe essere inevitabilmente ubicata in una posizione prossima alle tre province citate e non nel quadrante nord-est, nella posizione di fatto maggiormente distante dal luogo di produzione dei rifiuti che il proponente si candida a trattare.

- La necessità di operare l'analisi delle soluzioni localizzative limitandosi alle aree delle quali il proponente ha disponibilità, o che può acquisire senza fare ricorso alle procedure espropriative, non ha fondamento giuridico in considerazione delle disposizioni contenute nell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, laddove si stabilisce che l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, legittimando l'avvio di eventuali procedure espropriative.


- L'esclusione della città metropolitana di Torino da qualunque tipo di valutazione localizzativa in considerazione del fatto che è già sede di un termovalorizzatore in capo a TRM non è condivisibile: in primo luogo perché tale presupposto falsa la necessità di analizzare i fabbisogni anche della Città Metropolitana, che è il maggior produttore di tali rifiuti, evidentemente non completamente soddisfatti dall'impianto già presente; in secondo luogo la mancata valutazione degli impatti potenziali derivanti dall'ampliamento del termovalorizzatore esistente non può essere giustificata dalle logiche imprenditoriali; in ultimo il più volte citato PRUBAI, nella valutazione degli sotto-scenari allo scenario B (come dettagliato nella precedente Questione 3), tra i quali quello relativo all'ampliamento del termovalorizzatore esistente, considera la loro sostanziale equivalenza nelle ricadute ambientali e pertanto indica che devono tutti essere presi in considerazione ai fini di valutare le opportunità localizzative.

- L'omissione, tra i criteri di individuazione di soluzioni alternative, della necessità sollecitata nella questione, di promuovere lo sfruttamento dell'energia termica prodotta nel termovalorizzatore, individuando delle alternative localizzate in un'area dotata di un bacino in grado di sfruttare l'energia termica scarsamente utilizzata nella localizzazione scelta, non consente una valutazione completa degli effetti del progetto sull'ambiente. Si evidenzia in proposito che a fronte di una potenza termica immessa pari a 110 MW_t , nella migliore delle ipotesi l'assetto cogenerativo proposto con cessione di calore all'impianto FORSU ($1,5 \text{ MW}_t$) e ad altra utenza industriale ($4,7 \text{ MW}_t$), sommati alla potenza elettrica lorda pari a $29,9 \text{ MW}_e$, determinano un surplus di potenza termica inutilizzata pari a $73,9 \text{ MW}_t$ (ca. il 67 % del totale), quantità tutt'altro che trascurabile se si considera che analoghi impianti presenti in Italia, al contrario, sfruttano più dell'80% di potenza termica prodotta.

Volendo comunque analizzare le macroaree indicate dal proponente si rileva quanto segue.

La "A2A Ambiente" Spa ha individuato quattro alternative localizzative oltre al sito di Cavaglia ed ha allegato le lettere di intenti di 15 società che dichiarano la loro disponibilità a conferire rifiuti nell'inceneritore con provenienza da 25 siti situati in diversi Comuni della Regione Piemonte.

In uniformità all'analisi condotta dal proponente, l'O.T.+C.T. ha estrapolato i dati delle dichiarazioni di intenti e ha operato la georeferenziazione degli indirizzi dei siti di produzione. Per l'"azienda 15", non disponendo di un dato più preciso, la quantità di rifiuti indicata è stata equamente suddivisa nei 10 siti di produzione in capo alla medesima società ubicati in Regione Piemonte.



Dichiarante	t/anno complessive	Provincia
Azienda 1	3.000	BI
Azienda 2	7.200	CN
Azienda 3	10.000	TO
Azienda 4	40.000	CN
Azienda 5	30.000	TO
Azienda 6	7.000	NO
Azienda 7	36.000	TO
Azienda 7	10.000	TO
Azienda 8	10.870	TO
Azienda 9	36.000	VC
Azienda 10	10.000	TO
Azienda 11	500	TO
Azienda 12	5.000	TO
Azienda 13	6.000	BI
Azienda 14	50.000	TO
Azienda 15	7.500	AL
Azienda 15	7.500	AL
Azienda 15	7.500	AL
Azienda 15	7.500	VC
Azienda 15	7.500	AL
Azienda 15	7.500	BI
Azienda 15	7.500	CN
Azienda 15	7.500	CN
Azienda 15	7.500	TO
Azienda 15	7.500	TO

Dopodiché l'O.T.+C.T., utilizzando una funzione di Network Analysis di ArcGIS Pro, ha calcolato la distanza media ponderata in km dei proposti siti di produzione col sito di Cavaglià e dai quattro siti che "A2A Ambiente" S.p.A. ha indicato come alternativi, tenendo conto della rete stradale esistente.

Nella propria analisi il proponente ha dichiarato che la distanza media ponderata dell'impianto in progetto dalla sede di produzione delle ditte interessate è di 64 km, compatibile con la distanza media negli impianti da loro gestiti.

Dall'analisi dell'O.T.+C.T. la distanza media ponderata del sito di Cavaglià con i siti di origine dei rifiuti risulta essere di 69 km, superiore a quella del sito alternativo individuato come "macroarea Asti", la cui distanza media ponderata risulta essere di 66 km (e non di 83 km come indicato dalla "A2A Ambiente" S.p.A.).

Nelle due tabelle sottostanti sono confrontabili i risultati delle due analisi:

	Sito	Distanza in Km da siti di produzione (media ponderata)
1	Cavaglià	69
2	Macroarea Asti	66
3	Macroarea Alessandria	83
4	Macroarea Cuneo	96
5	Macroarea Vercelli	73

Alternativa	Distanza media ponderale percorsa per conferimento dei rifiuti all'impianto A2A Ambiente [km]
Sito di Cavaglià	64
Macroarea in provincia di Alessandria	103
Macroarea in provincia di Asti	83
Macroarea in provincia di Cuneo	104
Macroarea in provincia di Vercelli	84

Tabella 2 - Distanza media ponderale percorsa per il conferimento dei rifiuti all'impianto A2A Ambiente considerando le alternative localizzative

Pertanto l'O.T.+C.T. osserva che la proposta macroarea di Asti sembra essere, da questo punto di vista, preferibile rispetto al sito di Cavaglià.

Inoltre, l'O.T.+C.T. segnala che "A2A Ambiente" S.p.A. non ha effettuato un'analisi di geomarketing, al fine di valutare quale sarebbe l'alternativa ottimale per ridurre al minimo la distanza media ponderata, e quindi gli impatti e i costi legati ai trasporti, dagli effettivi luoghi di produzione dei rifiuti.

Utilizzando gli stessi strumenti e elaborazioni GIS sopra citati, l'O.T.+C.T. ha individuato che il sito migliore si trova a nord di Torino, nell'intorno del casello della A4 "Falchera" dove la distanza media ponderata è di circa 44 Km. In generale, l'area a nord di Torino situata tra Venaria e Settimo Torinese ha una distanza media dagli impianti di produzione dei rifiuti inferiore ai 46 Km.

La "A2A Ambiente" S.p.A. ha escluso dalle alternative la Città Metropolitana di Torino, motivando questa scelta col fatto che pur essendo l'area con la maggiore produzione di rifiuti (il 48% dei rifiuti elencati nelle lettere di intenti proviene da quell'area), nel territorio è già presente un altro inceneritore. Come già evidenziato preliminarmente non sembra condivisibile escludere a priori questo sito, che permetterebbe di ridurre gli impatti legati ai trasporti (e potenzialmente di poter utilizzare meglio l'energia termica prodotta), solo con la motivazione di delocalizzare gli altri impatti del progetto.

In generale, non si ritiene che il proponente abbia prodotto elementi atti a dimostrare che la scelta di realizzare l'impianto a Cavaglià rappresenti la migliore e più ragionevole alternativa ambientale rispetto agli impatti legati ai trasporti.

Ambientalmente sarebbe preferibile realizzare l'impianto in una zona di maggior prossimità alle aree di provenienza dei rifiuti trattati e caratterizzata da un bacino in grado di sfruttare l'energia termica proveniente dall'impianto in larga parte non utilizzata, determinando un bilancio positivo tra territorio, rifiuti prodotti e impianti di trattamento.

Le motivazioni addotte per realizzare l'impianto nel sito proposto – seppur comprensibili nell'ottica imprenditoriale – sono legate prevalentemente alla presenza nel sito di altre strutture della stessa proprietà e non certamente nell'ottica delle necessità del territorio di gestire queste tipologie di rifiuto, né della prossimità del sito rispetto ai produttori.

In conclusione il quadro delle alternative localizzative del progetto non è stato trattato in maniera soddisfacente dal proponente, che avrebbe dovuto fornire indicazioni riguardanti le principali ragioni della scelta operata, considerandone soprattutto gli effetti ambientali. Gli stessi non sono stati trattati in maniera adeguata con particolare riguardo ai criteri richiamati nel presente quesito: prossimità dell'impianto con le aree di produzione dei rifiuti, pieno sfruttamento dell'energia termica prodotta, senza escludere a priori determinate aree come quelle afferenti la Città Metropolitana di Torino, eventualmente contemplando scenari di ampliamento degli impianti esistenti. Detti criteri, se trattati in maniera adeguata avrebbero potuto fornire positivo riscontro in termini di effetti del progetto sulle diverse componenti ambientali.

QUESTIONE n. 39"

Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, interrompe la lettura e fa presente che, per quanto riguarda la QUESTIONE n. 39 - emissioni in atmosfera - verranno letti i rilievi dell'O.T.+C.T. afferenti ai punti A-E).

“Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla “A2A Ambiente” S.p.A. in data 15.03.2024 osserva quanto segue.

Punti A - E

In relazione ai tempi di permanenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio il Proponente ha risposto, seppur in modo generico, indicando tempistiche variabili (6 mesi-1 anno) ipotizzandone di più contenute in relazione all'affidabilità impiantistica. Non ha inoltre espresso considerazioni utili a dimostrare che la soluzione ritenuta proposta (carboni attivi) soddisfi il requisito di migliore tecnologia disponibile per quella tipologia di effluente gassoso, limitandosi ad affermarne la già realizzata applicazione in analoghi contesti impiantistici.

Infine non ha fornito dettagli utili al dimensionamento dell'unità di adsorbimento come richiesto al punto E.

L'O.T.+C.T. ritiene pertanto non superata la criticità rilevata e rimanda, per un ulteriore approfondimento, alla questione 45”.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, sempre per quanto riguarda la QUESTIONE n. 39 legge poi il punto G):

“Punto G)

In relazione alla richiesta di motivare la scelta di non sottoporre ad aspirazione forzata la vasca di stoccaggio dei rifiuti confezionati il Proponente ha ritenuto che l'ausilio di contenitori chiusi limiti la fuoriuscita e la diffusione di odori. Tale affermazione non è stata supportata da indicazioni sulle caratteristiche dei contenitori utilizzati, pertanto, appare generica. L'O.T.+C.T. ritiene quindi che il proponente non abbia risposto in modo soddisfacente alla questione formulata.

QUESTIONE n. 41”

Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, premette che per quanto riguarda la QUESTIONE n. 41 verranno letti i rilievi dell'O.T.+C.T. afferenti al punto J):

“Punto J):

il Proponente ritiene che l'abbandono del progetto iniziale (trattamento fanghi), gli avventi normativi in ambito comunitario volti a disciplinare l'utilizzo di sostanze perfluoroalchiliche e la configurazione impiantistica individuata, possano rappresentare elementi utili a minimizzare le concentrazioni di tali inquinanti.

A tal proposito giova rammentare che le caratteristiche chimiche dei rifiuti che intenderebbe processare non consentono di affermare con ragionevole sicurezza che gli stessi non contengano sostanze perfluoroalchiliche (per ulteriori precisazioni si rimanda alla precedente questione n. 19).

Giova chiarire, dunque, che su tale assunto si fonderà la successiva valutazione.

Lo stato attuale delle conoscenze in materia di distruzione di PFAS induce ad ipotizzare che le modalità operative che il Proponente intende perseguire, non rappresentino elementi sufficienti per demolire in maniera risolutiva il legame Carbonio-Fluoro che connota tali sostanze. Studi di settore richiamati nel documento EPA intitolato “Interim Guidance on the Destruction and Disposal of Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances and Materials Containing Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances — Version 2 Aprile 2024”¹, affermano infatti che i

¹<https://www.epa.gov/pfas/interim-guidance-destroying-and-disposing-certain-pfas-and-pfas-containing-materials-are-not>

trattamenti termici di arie contaminate da PFAS, rappresentano una possibile modalità di distruzione ma possono essere connotati da limitazioni prestazionali soprattutto se condotte alle condizioni tipiche di una degradazione termica omolitica tipica degli impianti di incenerimento (850°C e tempo di contatto di 2 s), con conseguente formazione di composti di combustione intermedi ancora connotati dal legame Carbonio – Fluoro ma a catena più corta, caratterizzati quindi da maggiore stabilità e mobilità che richiedono temperature di distruzione del legame anche di 1.400°C (Tsang et al., 1998²).

Lo studio di EPA afferma come “i composti organici fluorurati possono essere distrutti nelle fiamme mediante meccanismi di iniziazione, propagazione e ramificazione dei radicali liberi. Per aumentare l'efficienza di questi processi, quindi, sarebbe importante fornire elevate concentrazioni di radicali di idrogeno (tipicamente presenti nelle fiamme) per promuovere la formazione di CO₂ e acido fluoridrico, riducendo i forti effetti di inibizione della fiamma dei radicali di fluoro”. In aggiunta, “...la stabilità dei radicali perfluorurati e la loro propensione a ricombinarsi presentano le condizioni per la creazione di prodotti di combustione intermedi a base Carbonio - Fluoro differenti dai composti fluorurati originari. Queste reazioni sono promosse dalla combustione parziale causata da temperature, tempo e turbolenza insufficienti. Molti PFAS sono composti da catene di carbonio fluorurato molto stabili e gruppi funzionali non fluorurati relativamente deboli. Spesso, il gruppo funzionale viene facilmente rimosso, consentendo alla catena fluorurata di reagire con altri radicali e creare una varietà di composti, il che complica la determinazione delle efficienze di distruzione e rimozione e l'identificazione degli intermedi (Wang et al., 2015³). Inoltre, la presenza di superfici catalitiche, (metalli), possono favorire ulteriori reazioni e la formazione di intermedi fluorurati nelle regioni della post-combustione”.

Dati provenienti da esperimenti su scala pilota condotti dai ricercatori dell'EPA indicano che diverse condizioni operative superiori a 1090¹°C hanno prodotto un'elevata efficienza di distruzione di PFAS e poche emissioni di prodotti intermedi fluorurati rilevabili. Viceversa, diverse condizioni inferiori a 1.000 °C hanno prodotto rese di distruzione superiori al 99,99% per le concentrazioni di emissioni di PFAS ma diversi prodotti intermedi fluorurati non polari, a riprova della criticità correlata alla effettiva distruzione del legame Carbonio – Fluoro.

Il già citato studio EPA conclude affermando che l'incenerimento può essere una valida tecnologia di distruzione dei PFAS se effettuato in determinate condizioni. La ricerca preliminare sul trattamento termico dei PFAS suggerisce che le condizioni minime per la loro distruzione, includono ambienti ben miscelati con temperature superiori a 1.100°C e stechiometria di combustione ottimizzata (Shields et al., 2023⁴).

Ulteriori studi in materia (Webinar K-INNTECH: M. Della Zassa, N. Zanetti, M. Zerlottin, D. Beltrame - Degradazione termica di PFAS in matrici liquide contaminate⁵) restituiscono informazione analoghe a quelle sopra citate (pur orientate allo studio della degradazione termica di matrici liquide contenenti PFAS) soprattutto sul ruolo assunto dalle condizioni termiche, dai tempi di residenza e dalla presenza di fiamma.

Le conclusioni a cui pervengono questi studi affermano come l'effetto termico sia in grado di degradare i PFAS ma probabilmente in maniera incompleta, soprattutto in assenza di fiamma, in ragione di rendimenti in conversione di HF (mineralizzazione) non più apprezzabili per tempi di residenza elevati, oltretutto ben lontani rispetto a quelli assunti nel contesto impiantistico in parola.


²Tsang, W., Burgess, D. R., Jr., & Babushok, V. (1998). On the incinerability of highly fluorinated organic compounds. *Combustion Science and Technology*, 139(1), 385–402. <https://doi.org/10.1080/00102209808952095>

³Wang, F., Lu, X., Li, X.-Y., & Shih, K. (2015). Effectiveness and mechanisms of defluorination of perfluorinated alkyl substances by calcium compounds during waste thermal treatment. *Environmental Science and Technology*, 49(9), 5672–5680. <https://doi.org/10.1021/es506234b>

⁴Shields, E. P., Krug, J. D., Roberson, W. R., Jackson, S. R., Smeltz, M. G., Allen, M. R., Burnette, P., Nash, J. T., Virtaranta, L., Preston, W., Liberatore, H. K., Wallace, M. A. G., Ryan, J. V., Kariher, P. H., Lemieux, P. M., and Linak, W. P. (2023). Pilot-scale thermal destruction of per- and polyfluoroalkyl substances in a legacy aqueous film forming foam. *ACS ES&T Engineering*. <https://doi.org/10.1021/acsestengg.3c00098>

⁵<https://www.youtube.com/watch?v=UankThEsMJg>

G:\G. Valutazione d'Impatto Ambientale\ValutazioneImpattoAmbientale\VIA_A2AAmB3Incenerit_Cavaglia_2022\CONF.ZA_SERVIZI\SEDUTA_DEL_13-06-2024\Verbale_2°CdS_A2A Ambiente_Termov_13_06_24_2.docx



Correlazione tra rese di conversione in HF e tempo di residenza in assenza di fiamma

Lo stesso studio evidenzerebbe anche il ruolo fondamentale assunto dalla fiamma (luogo di reazione) connotato da concentrazioni elevate di specie radicaliche) e dalla sua conformazione, nella capacità di demolire il legame Carbonio – Fluoro.

La figura seguente riassume gli esiti delle indagini sperimentali condotte in presenza di fiamma dai quali si evince la stretta dipendenza tra le condizioni termiche adottate e le rese di conversione in HF raggiunte.

Test #	Potenza [kW]	HF %
1	4	34
2	4	59
3	4	60
4	8	87
5	8	98
6	8	100
7	8	101

Poiché il setup era scarsamente isolato, la potenza termica è correlata con la temperatura:

4 kW → 1050 C°
8 kW → 1150 C°

Anche la lunghezza di fiamma, e quindi la zona disponibile per la reazione, aumenta con la potenza termica.

4 kW → resa di PFBA in HF fino al 60% max
8 kW → resa media di PFBA in HF = 95.5%
8 kW portano ad un aumento resa in HF del 62% rispetto a 4 kW

Rendimento di conversione in HF in funzione delle condizioni termiche adottate

È doveroso segnalare che lo stato dell'arte in termini analitici non consente attualmente di individuare un metodo di campionamento standardizzato a livello europeo. Le metodiche di campionamento proposte da EPA (OTM45, OTM50) rappresentano un tentativo di campionamento/determinazione di PFAS, pur limitato ad alcune particolari molecole.

Una alternativa analitica in fase di sviluppo è rappresentata dalla resa di conversione in acido fluoridrico in ragione del fatto che la stessa rappresenta l'effettiva dimostrazione dell'avvenuta demolizione del legame Carbonio – Fluoro tipico delle molecole fluorurate.

Lo studio EPA afferma altresì come le attuali conoscenze analitiche abbiano rappresentato un ulteriore elemento limitante nelle valutazioni sulle prestazioni depurative delle tecnologie di distruzione indagate.

In conclusione, al termine della valutazione sul tema, si può affermare come le conoscenze scientifiche - pur non avendo ancora individuato soluzioni ritenute definitive - concordino sull'opportunità di raggiungere condizioni termiche più severe rispetto a quelle convenzionalmente adottate nell'ambito della post-combustione "tradizionale". Gli studi richiamati concordano altresì sul fatto che tali requisiti termici dovrebbero essere integrati con condizioni operative quali tempi di residenza e presenza di fiamma.

In considerazione di quanto in precedenza riportato le attuali limitazioni dei metodi di campionamento non consentono di affrontare la questione in termini maggiormente dettagliati circa l'individuazione delle metodiche di analisi per determinare la presenza di sostanze perfluoroalchiliche.

Sul tema in parola, il progetto non è connotato da elementi di prevenzione ambientale; le informazioni presentate si limitano a richiamare proposte normative a livello comunitario utili a disciplinare l'uso di PFAS, quale auspicio di riduzione di contaminazione nei rifiuti che verranno processati, senza oltretutto offrire una loro quantificazione/qualificazione nei rifiuti che il Proponente intenderà processare. Analogamente, lo stesso, non entra nel merito alle dinamiche di distruzione del legame Carbonio - Fluoro imputabili allo stadio di post-combustione, limitandosi a confermare l'efficacia ritenuta delle condizioni originariamente individuate, senza indicare le temperature raggiungibili dal sistema (viene indicata una dicitura generica: maggiore di 850°C), ovvero senza offrire alternative operative più aderenti a quelle suggerite dagli studi di settore e senza analizzare la possibile formazione di composti intermedi fluorurati.

L'O.T.+C.T. rileva che il progetto ritentivo degli effluenti è stato sviluppato dal proponente senza aver maturato una consapevolezza circa i meccanismi che governano la ripartizione delle molecole PFAS tra la fase solida e quella gassosa. In altri termini, il progetto degli stadi ritentivi proposto si è focalizzato sostanzialmente nella depurazione degli inquinanti disciplinati dai quadri emissivi normati, senza entrare puntualmente nel merito delle sostanze caratterizzate dal legame carbonio-fluoro.

Alla luce di quanto illustrato l'O.T.+C.T. ritiene la questione non superata.

QUESTIONE n. 42"

Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, precisa che per quanto riguarda la QUESTIONE n. 42 verranno letti i rilievi dell'O.T.+C.T. afferenti ai punti E), H), J):

"Punto E): si apprende dal Proponente che il materiale utilizzato per realizzare gli impianti sarà il Corten. Si osserva che l'introduzione di aria falsa nei due filtri a maniche (12.000 Nm3/h complessivi) è stata progettata allo scopo di garantire una corretta temperatura di esercizio dei due filtri a maniche. Considerato che la normativa di riferimento ammette diluizioni degli effluenti solo per situazioni inevitabili dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio, l'OT + C.T. rileva che il proponente non ha fornito sufficienti motivazioni circa l'inevitabilità della soluzione proposta.

L'O.T.+C.T. ribadisce l'incongruenza tra la configurazione impiantistica descritta sia nella relazione tecnica che nella TAV 9 già citata e quella graficamente illustrata nell'Allegato Y3 datato marzo 2024 dove è ancora presente l'impianto di essiccazione fanghi. L'O.T.+C.T. ritiene pertanto che non siano state superate le criticità rilevate.

Punto H): l'O.T.+C.T. prende atto delle integrazioni fornite, ma ritiene la questione non superata e rimanda alle considerazioni già effettuate circa le incongruenze riscontrate nel Punto E e nella precedente questione 40.

Punto J): con particolare riferimento alle emissioni di Hg e alle relative criticità analitiche avanzate dal Proponente, si mantengono perplessità circa il mancato utilizzo di carbone attivo nel secondo stadio di filtrazione. L'O.T.+C.T. ritiene pertanto non superata la questione e rimanda a quanto indicato nella questione 44.

QUESTIONE n. 45 - E2: Impianto di deodorizzazione

Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024 osserva quanto segue:

La massima affidabilità della soluzione proposta (affermata dal Proponente) dovrebbe fondarsi sulla conoscenza quali/quantitativa degli inquinanti presenti nelle arie da trattare, in ragione delle differenti capacità di adsorbimento tipiche dei carboni attivi.

E' noto che la capacità ritentiva dei carboni attivi (a parità di parametri di dimensionamento) dipende dalla concentrazione e dalle caratteristiche chimico/fisiche delle molecole presenti, dal grado umidità e dalla temperatura dell'effluente da trattare. Rappresenta, dunque, una tecnologia ritentiva specifica che potrebbe non offrire prestazioni depurative sufficienti per alcune molecole poco compatibili con la stessa e/o per particolari condizioni operative. In considerazione di ciò, la caratterizzazione chimica delle sostanze presenti nelle arie da trattare (non presentata nel documento integrativo) risulta essere l'elemento di conoscenza imprescindibile per poter affermare la reale affidabilità della tecnologia depurativa proposta. In considerazione di quanto illustrato l'O.T.+C.T. ritiene le integrazioni presentate non soddisfacenti, pertanto la questione non si può ritenere superata.

QUESTIONE n. 51

- Punto A - Variante locale dell'elettrodotto per bypassare il bosco:

Il tracciato dell'elettrodotto in AT a 220 kV è stato spostato verso Nord riducendo le superfici interne del bosco interferite ed evitando il nucleo boscato di pregio. Viene interessata una porzione di minore valore naturalistico, principalmente costituita da un robinieto degradato.

La sovrapposizione dei cavi aerei con gli esemplari arborei di maggior pregio sarà limitata a due fasce marginali: una porzione a Nord-Est, dove sono presenti alcuni esemplari di interesse e una farnia di dimensioni ragguardevoli (25 m di altezza e 70 cm di diametro), e un tratto della sponda Sud -Est del Canale Navilotto con due esemplari di farnia e un ciliegio di una quindicina di metri di altezza. Per preservare al meglio gli individui arborei di maggiore interesse all'interno di queste fasce, e in particolare la grande farnia, il Proponente dichiara che verranno adottati accorgimenti in fase di posa dei cavi aerei e in fase di esercizio in modo da evitare danneggiamenti e, nel caso la loro altezza dovesse superare il franco di sicurezza, verranno sottoposti a potatura.

Tuttavia l'O.T.+C.T. sottolinea che il documento non analizza altre alternative di percorrenza che potrebbero determinare un'ulteriore riduzione degli impatti, come già evidenziato alla questione 12.

Inoltre, considerato che la gestione della linea elettrica passerà in capo a Terna Spa, il proponente non ne potrà garantire le modalità di gestione previste. Un esempio è visibile nella sottostante immagine riguardante un bosco a pochi chilometri di distanza da questo sito e situato lungo la linea AT "Turbigo-Rondissone", dove la gestione delle aree boscate situata al di sotto delle linee AT è ben diversa da quella prospettata. L'OT+CT pertanto conclude che la criticità evidenziata al presente punto non è stata superata dal proponente.

QUESTIONE n. 55

Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024 osserva quanto segue:

A) Il proponente ha rielaborato il documento SIA ALL. C "Valutazione d'impatto sulla salute pubblica" indicando quale riferimento metodologico i seguenti documenti: "Linee guida per la valutazione di impatto sanitario" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e adottate con Decreto del Ministero della Salute 27 marzo 2019, "Linee guida per la valutazione di impatto sanitario: approfondimento tecnico scientifico" ISTSAN 22/35 e "Linee guida per la valutazione

integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) del febbraio 2016 redatte da ISPRA. La valutazione è stata integrata con le modifiche progettuali attuate da A2A Ambiente, ovvero: la rinuncia al trattamento fanghi, lo spostamento della stazione elettrica, la variazione del tracciato nuovi raccordi stazione elettrica e la variazione di gestione dei liquidi effluenti. Il Proponente ha evidenziato che l'opera non rientra tra quelle per cui il comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede l'elaborazione del documento VIS. Si valuta che il documento è stato rielaborato in modo corretto ma si sottolinea che è stata omessa la questione relativa alla possibile presenza di composti PFAS in quanto è stato ritenuto che non sussistesse a fronte della rinuncia da parte del Proponente della linea di trattamento dei fanghi. In riferimento alla suddetta criticità si richiama quanto argomentato alla Questione 5, circa l'incertezza della provenienza e caratterizzazione dei rifiuti, e alla Questione 19 punto D, relativamente alla possibile presenza di PFAS anche in rifiuti diversi dai fanghi. Pertanto si ritiene che il Proponente dovesse considerare la molteplicità di utilizzi industriali delle sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate, e valutarne la possibile presenza anche nel trattamento di altri rifiuti in smaltimento nell'impianto. Inoltre in riferimento ad un recente parere dell'ISS relativamente all'Impianto di valorizzazione fanghi da depurazione civile presso il sito di Porto Marghera (VE) - Prot. ISS/DAS 6877 del 14.02.2024 proposto da Eni-Rewind, si desume che le temperature di esercizio dell'impianto come attualmente progettato potrebbero non essere sufficienti a garantire la rimozione adeguata di PFAS nei processi di abbattimento termici ossidativi come osservato alla Questione 41 punto J riguardo l'efficacia dei sistemi di trattamento dei fumi di emissione. Anche in assenza di trattamento dei fanghi, la possibile presenza di PFAS, che sono considerati un rilevante e preoccupante rischio emergente in sede di regolamentazione europea, oltre ai dubbi sopra espressi sull'efficacia dei trattamenti dei fumi emissivi sono fattori critici circa i possibili effetti sulla salute e l'ambiente. La cautela espressa rispetto alla possibile emissione di tali composti è giustificata dal fatto che in questo momento l'ASL BI, come altri territori, sta verificando la presenza di PFAS in bacini di acque potabili dove ne sono stati rilevate contaminazioni la cui origine, rilevanza e relativo abbattimento è oggetto di indagini e approfondimenti. Pertanto si ritiene la valutazione di impatto sanitario carente e non sufficientemente esaustiva riguardo una possibile soluzione a questo problema.

QUESTIONE n. 56

Punti B) e C):

E' stato consultato l'elaborato "Analisi emissioni climalteranti" (CAVA06-V02-F09-GN-10-000-A-E-001-R00 Marzo 2024).

La valutazione della Società A2A Ambiente per l'ambito delle emissioni climalteranti relative all'impianto di termovalorizzazione in oggetto risponde ai quesiti formulati in base a:

- valutazione d'insieme delle emissioni di gas climalteranti nel ciclo di vita dell'impianto;
- formulazione e confronto di diversi scenari di Carbon Footprint;
- predisposizione di un piano di monitoraggio.

La Carbon Footprint è stata analizzata attraverso un'analisi LCA (Life-Cycle Assessment - in termini "cradle to gate", dalla "culla al cancello") con l'indicatore GWP100 (Global Warming Potential on 100-year time horizon) come categoria di impatto.

Sono stati individuati 4 processi emissivi:


1. Costruzione dell'impianto
2. Funzionamento dell'impianto
3. Manutenzione dell'impianto
4. Dismissione dell'impianto

Sono stati individuati anche dei criteri per valutare le emissioni evitate grazie alla realizzazione dell'impianto relativamente:

- al mancato trasporto e smaltimento dei rifiuti in una discarica, ipotizzata a distanza di 100 km;

- al mancato trasporto in altro termovalorizzatore fuori Regione, a 300 km;
- alla mancata produzione di energia elettrica col mix energetico nazionale;
- alla mancata produzione di energia termica dalla combustione di gas naturale.

Attraverso l'analisi del ciclo vita nella gestione dell'impianto, la Società proponente descrive il quadro emissivo in termini di GHG (gas serra) emessi dall'impianto ed evitati grazie alla realizzazione dell'impianto. Secondo la Società risultano complessivamente 171.498 tCO_{2eq} emesse annualmente e 242.926 tCO_{2eq} rimosse annualmente. In particolare, per quanto riguarda le emissioni, il 90% è individuato nella combustione (154.348 tCO_{2eq}) mentre le emissioni evitate risultano come da schema a torta in figura seguente.



distribuzione delle emissioni evitate (elab. A2A)

L'O.T.+C.T. tenga presente che la riduzione di emissioni, anche attraverso il "Miglioramento nella gestione di rifiuti", prevista dal PNIEC, prevede espressamente una riduzione del 33% al 2030 delle emissioni GHG rispetto al 2005, di conseguenza il trasferimento di emissioni (come proposto in relazione nel merito della sostituzione degli inceneritori utilizzati attualmente con quello in progetto) non è, a priori, una soluzione da considerare come valorizzante. Infine, si tenga in conto che nello stesso Piano Nazionale il teleriscaldamento (TLR) da rifiuti era ancora indicato come tecnologia con potenziale economico con margine di crescita. Le potenzialità offerte dal TLR quale strumento per utilizzare il calore altrimenti disperso hanno fatto sì che lo stesso sia stato inserito tra le opzioni prioritarie per il risparmio energetico contenute nella Direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/CE, così come modificata dalla Direttiva 2018/2002, e nel decreto legislativo n. 102/2014 e ss.mm.ii.

Nel merito delle stime prodotte dal proponente, si formulano quindi le seguenti considerazioni.

1. Il proponente fornisce unicamente i dati di riferimento senza esplicitare i coefficienti di conversione, risulta quindi impossibile verificare i dati in ingresso e le relazioni tra le singole voci non essendo esplicitati neanche i valori di emissione di CO₂. Questo aspetto è necessario, nonché una delle ragioni per cui si applica l'indicatore Carbon Footprint, poiché permette di confrontare diverse fonti emissive con un unico parametro. Si veda ad esempio l'applicazione della stessa Società per impianto per la produzione e il riciclo di film plastici in Cavaglià (BI).

2. A fronte di una emissione da combustione di rifiuto pari al 90% del totale (154.348 tCO_{2eq}), il 29% delle emissioni evitate (71.420 tCO_{2eq}) è individuato nella evitata "combustione in altro impianto di incenerimento". Di fatto non si tratta di combustione evitata ma solo trasferita; quindi, il bilancio emissivo è tecnicamente nullo. Ovviamente se la componente è considerata nella voce emissiva deve essere considerata anche in quella "evitata" per coerenza matematica, tuttavia, non può essere escluso che l'altro impianto di incenerimento adotti una gestione efficiente e già compensata della combustione. Si ritiene anche che tale fattore di "emissione evitata" non sia discriminante in termini assoluti, in ottica di obiettivi Agenda 2030, e che di conseguenza non dovrebbe in alcun modo limitare la ricerca d'interventi migliorativi per favorire maggiore

efficienza energetica nella gestione del processo dell'impianto in parola. Si veda nel seguente punto 4) per il criterio proposto relativamente alla compensazione per le emissioni da combustione.


3. Il Proponente valuta inoltre una componente evitata relativa al mancato conferimento in "discariche" dei rifiuti trattati nell'impianto pari al 47% del totale (114.661 tCO_{2eq}), l'O.T.+C.T. osserva a tale merito che il fattore emissivo dovrebbe essere strettamente legato alla tipologia di materiale smaltito. In particolare, delle 3 tipologie di rifiuto individuate dal Proponente a partire dal Piano Regionale Rifiuti Speciali (pag 11 elaborato Analisi Emissioni Climalteranti) si può ipotizzare una distribuzione del 50% di EER 191212, 27% di EER 030307 e 23% EER 191204; nel merito:

o si può escludere che la tipologia EER 191204 (Plastica e gomma) sia fonte emissiva pertanto deve essere scorporata;

o è possibile che una parte delle tCO_{2eq} di EER 191212 (Rifiuti prodotti da trattamento meccanico) siano potenzialmente scorporabili e dovrebbe essere possibile stimarne la quota parte non biodegradabile.

Il dato fornito dovrebbe quindi essere corretto, nelle quantità e, potenzialmente, nei fattori di conversione, che però non sono, come già detto, esplicitati. Inoltre, anche la discarica a cui si fa riferimento può definire diversi fattori in funzione della tipologia gestionale, come ad esempio l'efficienza nella captazione del biogas. Al fine di tenere in conto delle limitazioni sopra descritte l'O.T.+C.T. ha ipotizzato la stima delle emissioni di CO₂ equivalente secondo i seguenti scenari, che attesterebbero le emissioni evitate ai valori ipotetici sintetizzati in figura seguente, che si ritengono maggiormente plausibili, con particolare attenzione allo scenario d):


- scenario base, proposto dalla "A2A Ambiente" S.p.A.;
- scenario che esclude la mancata emissione da spostamento dell'incenerimento dei rifiuti come spiegato al punto 2); la mancata emissione si riduce a 171.506 tCO_{2eq}
- scenario che considera la componente di rifiuto da separazione meccanica -191212- totalmente non biodegradabile in discarica;
- scenario che considera solo la porzione del 50% di 191212 biodegradabile. Rappresenta un maggiore compromesso (sebbene il termine del 50% di emissione legata alla tipologia EER 191212 sia solo ipotizzata, e debba comunque essere verificata). È quindi evidenziata una riduzione notevole del beneficio con 116 ktCO_{2eq} evitate a fronte di 171 ktCO_{2eq} emesse ogni anno, e quindi con uno scompensamento di almeno 55 ktCO_{2eq} all'anno.



scenari emissioni evitate (elab. Arpa P.)

4. Dando seguito a quanto richiamato al punto 2) precedente, l'O.T.+C.T. osserva che un'adeguata valorizzazione del rifiuto attraverso la combustione dovrebbe essere comprovata dalla misura diretta dell'efficienza del processo. L'O.T.+C.T. ritiene inoltre che le emissioni strettamente connesse alla combustione, correlate quindi alla produzione energetica derivante dalla valorizzazione del rifiuto, debbano essere prioritariamente connesse ai vantaggi in termini energetici. Il confronto può ovviamente essere svolto attraverso la Carbon Footprint mettendo in relazione la componente emissione di CO₂ per combustione di rifiuti (155.548 tCO_{2eq}) che deve essere confrontata con la sottrazione di CO₂ per produzione energetica elettrica o termica

(45.670+5.587 ca. tCO_{2eq}). Nel caso in esame la situazione attuale attesta dunque un rapporto percentuale tra emissione evitata ed emissione da combustione del 33%. Per ottenere, ad esempio, un "rendimento minimo" auspicabile, in termini di sottrazione di CO₂, del 68%, maggiormente accettabile da un punto di vista tecnico e in grado di assorbire le emissioni in eccesso individuate al precedente punto 3 lettera d), seppur in modo puramente indicativo, sarebbe necessario potenziare di oltre 10 volte la capacità di sfruttamento termico dell'impianto. Nel grafico seguente sono riportate le simulazioni in cui, a parità di emissioni da combustione dei rifiuti e produzione di energia elettrica sono ipotizzate le condizioni in cui la componente termica è potenziata di 2, 5, 10 volte. (La componente elettrica è mantenuta costante per semplicità, tenendo comunque in conto che la riduzione della produzione di energia elettrica è minima a fronte dell'aumento di energia termica utilizzata, come indicato dal Proponente per gli "scenari cogenerativi" con aumento di produzione di energia termica, da loro forniti nel Par. 3.2.9 del SIA). In percentuale è indicata la quota di emissioni sottratte rispetto alla sola combustione.



scenari di compensazione emissioni con aumento di quota termica

5. Per quanto riguarda i trasporti ad altri inceneritori si prende atto che il Proponente individua un percorso che prevede un tragitto di 300 km circa. Si ritiene che per consolidare l'ipotesi proposta dovrebbe essere considerata la presenza di inceneritori più vicini (cfr. questione n. 2) che potrebbero ridurre notevolmente la componente emissiva derivante dai trasporti.

L'O.T.+C.T. in considerazione delle criticità sopra riportate osserva che lo studio prodotto dal proponente, circa le emissioni climalteranti dell'impianto di termovalorizzazione in oggetto, risulta lacunoso e impreciso; in particolare L'O.T.+C.T. ritiene fuorvianti le sovrastime operate dal proponente circa le emissioni evitate derivanti dal conferimento in discarica di determinati rifiuti (EER 191204, EER 191212) o dalla loro possibile combustione in altri impianti di incenerimento. Inoltre, focalizzando l'analisi emissiva agli aspetti legati alla valorizzazione del rifiuto per combustione, occorre evidenziare come le soluzioni proposte (sia quella adottata, sia quella con raddoppio dell'uso di energia termica) non permettano una compensazione, in termini di emissioni, tale da evidenziare la sostenibilità della soluzione adottata in coerenza con la pianificazione nazionale. Pare infine rilevante sottolineare che l'ipotesi proposta circa le percorrenze compiute per trasportare i rifiuti in altri inceneritori (300 Km) non è condivisibile, in quanto, come già fatto osservare nella questione 2, risultano presenti impianti attivi di termovalorizzazione a distanze ben più contenute. Tale questione induce inoltre a richiamare quanto già osservato nelle questioni n. 9 e n. 34 in merito alla scelta localizzativa operata dal proponente, infatti una diversa collocazione

dell'impianto consentirebbe una considerevole riduzione dei km percorsi per trasportare i rifiuti in entrata riducendo anche le emissioni di CO₂ equivalente.

L'O.T.+C.T. in conclusione precisa che l'esito della valutazione condotta dal proponente con lo strumento della Carbon Footprint, evidenzia che il progetto non assicura un adeguato livello di sostenibilità ambientale, sia in termini di valorizzazione energetica del rifiuto sia di contenimento delle emissioni climalteranti come previsto dal PNIEC in recepimento della Direttiva UE-2018/410.

Relativamente alla QUESTIONE n. 58:

Nella riunione odierna, l'O.T.+C.T., avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 15.03.2024 osserva quanto segue:

- Nel documento "CAVA06V02F00GN10000AE012R00 Mitigazioni e Compensazioni Marzo 2024" il proponente sostiene che, siccome dall'analisi delle emissioni climalteranti in tutti gli scenari emissivi emerge che i benefici sono maggiori rispetto agli impatti, non sono necessari interventi per la loro mitigazione. Come riscontrato nella questione 56, i calcoli effettuati dal proponente presentano diverse criticità, pertanto non è possibile definire se tali interventi di mitigazione siano necessari e tanto meno quantificarne l'entità.

- La disponibilità ad ospitare 60.000 tonnellate di Rifiuti Urbani indifferenziati alle tariffe "impianti minimi" ARERA non può essere considerata una compensazione. Si tratta di una legittima scelta del proponente di entrare in un mercato, peraltro in concorrenza con altre realtà già presenti sul territorio.

- La prospettata possibilità di ridurre la concentrazione da 5 a 4 mg/Nm³ delle polveri emesse dall'impianto SRA di Cavaglià a decorrere dalla data di entrata in esercizio del termovalorizzatore non può essere considerata una compensazione. Se la "A2A Ambiente" S.p.A. evidenzia la possibilità tecnica di attuare tale misura, essa dovrebbe essere comunque posta in essere nel momento di attivazione dell'impianto SRA, già autorizzato ma non ancora realizzato.

- Pur non entrando nel merito della quantificazione economica delle misure compensative previste - paesaggistiche - culturali - turistiche (250.000 €), economiche (1.200.000 €/anno per 10 anni), stradali (500.000 €) e ambientali (20.000 €) - l'O.T.+C.T. sottolinea che le compensazioni con efficacia ambientale risultano avere un valore economico marginale rispetto alle altre. Il PRUBAI al paragrafo "7.6 - Linee d'indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale" dispone che "Come compensazione devono essere previsti degli interventi con valenza ambientale e non strettamente collegati con l'opera, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area di intervento o di area vasta (in area pubblica o privata definendone il regime di proprietà dell'area) che vadano a compensare gli impatti residui e la sottrazione di suolo. Le compensazioni, individuate all'interno della fase autorizzativa e concordate con le amministrazioni locali, devono essere congrue rispetto alle tipologie e alle capacità degli impianti. [...] Gli interventi di compensazione possono riguardare anche azioni non strettamente collegate con l'impianto, ovvero:

- valorizzare, ripristinare o implementare gli elementi della rete ecologica (varchi, corridoi, ecc...);
- bonifiche e recuperi ambientali;
- eventuale ricomposizione del territorio rurale e forestale e creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
- ricomposizione del territorio rurale e valorizzazione delle aziende agricole esistenti;
- forestazione produttiva;
- verde ricreativo, parchi e giardini;
- riqualificazione paesaggistica;
- deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione di aree compromesse".

Tra quelli proposti, solo il progetto di riqualificazione del molinetto e il recupero dell'area del Chioso rientrano nell'elenco surriportato. Anche il P.R.R.S. al § 8.7 indica che "La progettazione deve essere integrata, a partire da un'analisi e quantificazione degli impatti ambientali, con un

dettaglio adeguato delle opere e misure di mitigazione e, laddove queste non risultino sufficienti, devono essere descritte le compensazioni ambientali commisurate all'entità del progetto proposto, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area di intervento o di area vasta. A titolo di esempio occorre compensare con idonee misure, definite nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, le emissioni di biossido di carbonio prodotto, qualora non sia possibile privilegiarne il recupero."

● - *Per tutte le compensazioni è prevista una durata massima di 10 anni, tempo molto inferiore alla durata media di questa tipologia di impianti. Il PRUBAI nel già citato paragrafo 7.6 dispone che: "Le compensazioni, [...] devono essere congrue rispetto alle tipologie e alle capacità degli impianti, sia nel periodo di esercizio che anche dopo le dismissioni. Inoltre occorrerà definire quelle da realizzare contestualmente all'intervento e quelle da perseguire nel medio-lungo termine per non vanificare il lavoro e il consenso raggiunto".*
Pertanto l'O.T.+C.T. ritiene tale questione non superata.

In conclusione, l'O.T.+C.T. sulla base delle motivazioni dettagliatamente riportate nelle singole questioni contenute nel presente atto (testo su fondo grigio), evidenzia il permanere delle seguenti criticità rilevanti ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale dell'impianto in esame:

i) Questioni nn. 2, 3, 4, 5, 9, 13 punti II e III: il proponente non ha assolto alla richiesta di dimostrare il rispetto dei criteri contenuti nell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 per assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti e conseguentemente degli impatti sulla viabilità e sulle emissioni in atmosfera, non tiene conto della dislocazione dei rifiuti che si propone di trattare in ambito regionale e produce delle lettere d'intenti che non consentono di svolgere valutazioni diverse.

ii) Questione n. 11: la variante proposta al P.R.G.C. è riferita all'intero territorio comunale quindi in contrasto con la previsione di legge secondo cui deve essere circoscritta al progetto oggetto di variante automatica.

iii) Questione n. 12: l'intervento in progetto non è coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione previsti dal P.T.C. della Provincia di Vercelli per il contesto potenzialmente interferito.

iv) Questione n. 19 lett. D: il proponente non svolge alcuna considerazione in ordine alla potenziale presenza di PFAS nei rifiuti che chiede di poter trattare.

v) Questione 28 lett D: il proponente non fornisce idonee indicazioni in materia di corretta gestione delle acque meteoriche provenienti dalla collina di mitigazione.

vi) Questione n. 34: il quadro delle alternative localizzative del progetto non è stato trattato in maniera soddisfacente dal Proponente, con particolare riguardo alle principali ragioni della scelta operata rispetto agli effetti ambientali, in assenza di presupposti legati alla prossimità dell'impianto con le aree di produzione dei rifiuti, al pieno sfruttamento dell'energia termica prodotta ed alla necessità di operare una riduzione delle emissioni climalteranti (Cfr Questioni 2, 3, 4, 5, 9, 34, 56).

vii) Questione 39 lett A, E, G: il proponente non ha fornito integrazioni esaustive riguardanti la corretta gestione delle emissioni provenienti dalle vasche di stoccaggio rifiuti.

viii) Questione n. 41 lett. J: la trattazione presentata non ha fornito elementi utili a valutare l'effettiva capacità della post-combustione di distruggere il legame carbonio-fluoro delle sostanze persistenti di natura fluoro alchilica (PFAS, PFC) presenti nei fumi, di valutare la formazione di composti intermedi fluorurati che si potrebbero generare, tantomeno di ipotizzare la loro distribuzione nelle fasi solide e gas costituenti i fumi destinati ai successivi stadi di depurazione.

ix) Questione n. 42 lett. E, H, J: il proponente non ha fornito idonee indicazioni riguardanti la gestione dei filtri a maniche ed al contenimento delle emissioni di Hg.

- x) *Questione n. 45: l'assenza di una caratterizzazione chimica delle sostanze presenti nelle arie da trattare non consente di dimostrare la compatibilità delle stesse con la tecnologia ritentiva individuata (carboni attivi).*
- xi) *Questione n. 51 lett A: il proponente non assolve alla richiesta di individuare una variante al tracciato dell'elettrodotto in grado di limitare significativamente gli impatti.*
- xii) *Questione n. 55 lett. A: la potenziale presenza di PFAS nelle emissioni del termovalorizzatore, non adeguatamente rimossi nei processi di abbattimento, rendono la valutazione di impatto sanitario carente e non sufficientemente esaustiva.*
- xiii) *Questione n. 56: gli esiti delle valutazioni condotte dal proponente ottenute utilizzando il metodo della Carbon Footprint evidenziano che la soluzione progettuale adottata non assicura un adeguato livello di sostenibilità del progetto dal punto di vista ambientale, in termini di valorizzazione energetica del rifiuto e di contenimento delle emissioni climalteranti. In particolare, la quantificazione delle emissioni evitate risulta sovrastimata e la soluzione localizzativa e progettuale proposta non garantiscono un'efficiente valorizzazione della risorsa, condizioni che, nel complesso non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale (PNIEC).*
- xiv) *Questioni n. 1 e n. 58: le compensazioni proposte non rispondono in maniera esaustiva ai criteri stabiliti nel cap. 7 della DCR 975/2023 n. 277-11379 (PRUBAI). Ulteriori criticità non superate, afferenti il rilascio dell'A.I.A. e delle altre autorizzazioni ricomprese nel procedimento unico, sono rinvenibili nelle singole questioni trattate nel presente verbale (testo sottolineato)".*

Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin conclusa la lettura delle parti d'interesse del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T., dopo che la Conferenza dei Servizi ne ha preso atto e dopo aver richiesto se qualcuno voglia prendere la parola, senza aver riscontrato richieste in tal senso, si rivolge ai presenti affermando: "Ora si rende necessario decidere come risolvere le tre questioni che abbiamo lasciato in sospeso: 1) quella di consentire al proponente la piena conoscenza dei contenuti del ponderoso parere del Comune di Cavaglià, a meno che con tutti i presenti non decidiamo di darne integrale lettura ora. 2) L'altra questione riguarda il parere del R.U.A.S. che lamentava la necessità di coordinarsi con quello degli altri Ministeri interessati dal procedimento e da lui rappresentati, attività che non ha ancora avuto modo di svolgere. 3) Infine le integrazioni volontarie della società proponente allestite per il superamento dei rilievi della Soprintendenza, che devono essere in qualche modo messe a disposizione di tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza con un preavviso tale da consentire di esaminarle nei tempi del calendario della Conferenza dei Servizi. Ma c'è un'ultima cosa che non abbiamo affrontato che forse potrebbe essere valutata con le altre tre questioni che ho posto che era la richiesta contenuta nel parere del Comune di Cavaglià di aggiornare in qualche modo questa seduta per dare modo al Comune di costituire il proprio Consiglio Comunale, che è stato appena eletto e di adempiere a quella formalità che riguarda la valutazione della Variante automatica per previsione di legge da parte del Consiglio Comunale. Richiesta tra l'altro quest'ultima che credo sia stata inizialmente avanzata anche dal Comune di Alice Castello. Chiedo ai Comuni se confermano questa necessità".

Il consulente legale del Comune di Cavaglià avv. Michele Greco interviene per domandare. "Parlerei io se è d'accordo il Sindaco e il Dirigente, per il Comune di Cavaglià".

Il Sindaco del Comune di Cavaglià, geom. Mosè Brizi concorda con quanto richiesto dall'avv. Michele Greco.

Avuta la parola il **consulente legale del Comune di Cavaglià avv. Michele Greco** afferma: "Alla luce di ciò che è emerso in Conferenza dei Servizi, io credo che, a questo punto, naturalmente nel rinviare a tutto ciò che ha scritto nel parere il Comune di Cavaglià e il Sindaco rimetterebbero ogni

valutazione all'esito della valutazione degli altri tre punti. Cioè, vediamo cosa accade in Conferenza dei Servizi e sulla questione che Lei ha sottoposto adesso. Ci riserviamo di prendere ogni decisione dopo aver conosciuto quelle che sono le decisioni della Provincia sulle altre tre questioni procedurali, perché è evidente che la decisione della Provincia sulle altre tre, prima tra tutte la lettura del parere di Cavaglià è conseguente a quello che dobbiamo dire sul resto perché la lettura del Comune di Cavaglià anche alla luce di quello che abbiamo visto per leggere non so, le pagine del parere del O.T.+C.T. che sono state lette, su un parere che vedo che è di 127 pagine saranno state forse 10- 5, le pagine che sono state lette, 20 al massimo...*(lascia in sospensione la frase)*. Ora, considerato che noi dovremmo leggerne 230 dovremmo stare qui fino alle quattro di mattina e credo anche con dei limiti fisici per chi fosse incaricato di leggere il parere...*(lascia in sospensione la frase)*. Quindi ecco, su questo punto noi ribadiamo che, per quanto ci riguarda, tutto quanto è scritto nel parere può essere dato per letto. Dopo di che rimane ferma la disponibilità a leggerlo integralmente se richiesto e la decisione sul da farsi spetta all'Amministrazione procedente, alla Conferenza dei Servizi. Rilevo per precisione una cosa, la "A2A Ambiente" S.p.A. ci ha detto in precedenza: "Noi l'abbiamo ricevuto ieri pomeriggio e quindi non abbiamo potuto valutarlo" ma leggerlo ora, qui, da questo punto di vista poco cambierebbe, perché se noi ora leggiamo quattordici ore di parere è da escludere che la proponente possa controbattere punto su punto in tempo reale. Quindi il fatto di averlo ricevuto ieri è un di più, leggerlo ora integralmente comunque non consentirebbe di rilevare nulla. Per quanto - ripeto - oltretutto è un parere di un'Amministrazione che non necessariamente deve essere controbattuto dalla proponente. Ne prenderà atto la Conferenza dei Servizi su ciò che il Comune di Cavaglià e il Sindaco hanno detto".

Interviene la consulente legale della "A2A Ambiente" S.p.A. avv. Alessia Miranti e controbatte:
"Per quanto riguarda il parere del Comune noi volevamo rilevare che, effettivamente sono 238 pagine e il parere contiene numerosissime deduzioni di tipo tecnico e di tipo giuridico e per altro è stato protocollato dal Comune di Cavaglià il 07/06 e abbiamo appreso durante questa seduta che è stato inviato il 10/06 ad alcuni degli altri Enti coinvolti nel procedimento. A noi, per contro, è stato fatto pervenire, a mezzo P.E.C. solo ieri (n.d.v.: 12.06.2024) alle ore 12:24 quindi poche ore dall'inizio della seduta della Conferenza dei Servizi. Su questo conveniamo con l'avvocato, nel senso che anche noi crediamo che sia inutile leggerlo integralmente ora e qui, data la mole. Detto ciò comprendiamo, sulla base di una prima necessariamente molto superficiale lettura del parere, è che il parere è negativo sotto il profilo sanitario e sicuramente difettoso di competenza per tutti gli altri profili. Per quanto riguarda la Variante Urbanistica richiesta dalla "A2A Ambiente" S.p.A., il Comune afferma di non essere stato in condizione di esprimere il suo parere definitivo entro il termine vincolante accordato dalla Provincia e quindi entro la data di oggi 13/06. E quindi ha preavvisato - come ricordava poco fa la Provincia - che avrebbe chiesto la convocazione di una nuova riunione, al fine di permettere al Consiglio Comunale da poco eletto di pronunciarsi sulla Variante. Tuttavia, a nostro avviso, qualsiasi nuova espressione di parere da parte del Comune deve ritenersi tardiva e quindi come se non fosse resa secondo il disposto chiarissimo dell'art. 14 ter della legge 241/90 stabilisce. Ciò nondimeno, per mero tuziorismo, non abbiamo avuto modo, come abbiamo detto, di esaminare del dettaglio il parere, in particolare per quello che riguarda il profilo sanitario. Di conseguenza la società si riserva di produrre le opportune controdeduzioni secondo il termine che la Provincia riterrà di poterci accordare. Analoga richiesta vale per quanto riguarda il parere dell'O.T.+C.T.: anche in questo caso non possiamo che riservarci di formulare le controdeduzioni necessarie entro un termine ragionevole, ovviamente nel rispetto del termine di conclusione della Conferenza dei Servizi. Un'altra cosa ancora volevamo rilevare, per quello che riguarda il parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, a quello che abbiamo compreso consta che il parere è positivo per i Vigili del Fuoco, positivo per la Soprintendenza territorialmente competente che si è espressa in maniera molto chiara in questo senso e si è espressa in Conferenza dei Servizi. Sinceramente non comprendiamo come il parere possa trasformarsi in negativo, solo in ragione della mancata formalizzazione, da parte delle altre Amministrazioni Statali

coinvolte, dei pareri di competenza, dal momento che – anche qui la Legge 241 è chiarissima - un parere non espresso si intende acquisito come favorevole senza condizioni”.

Obietta il **consulente legale del Comune di Cavaglià avv. Michele Greco**: “Mi sia consentito di aggiungere che una cosa rilevante a chiusura del ragionamento precedente è questa. Volevo chiarire ancora meglio, perché è fondamentale che noi conosciamo prima le determinazioni della Conferenza dei Servizi, perché è evidente...*(non conclude il pensiero)*. Mi sto riferendo solo alla pronuncia del Consiglio Comunale non ad altro – attenzione! - mi riferisco solo a quello. Dicevo, è evidente che la pronuncia del Consiglio Comunale rileva laddove vi sia una qualche possibilità che oggi la Provincia proceda con una deliberazione motivata conclusiva favorevole all’impianto. Ciò determinerebbe la Variante per espressa previsione di legge ma, diversamente, qualora le conclusioni della Provincia oggi dovessero essere, valutando le posizioni favorevoli espresse in Conferenza dei Servizi, diversa e, quindi, con un diniego o con un preavviso di diniego, l’ipotesi di Variante Urbanistica per espressa previsione di legge non sarebbe del campo e dunque non vi sarebbe neanche, da parte del Comune, la necessità oggi di avere una Deliberazione del proprio Consiglio. Il Comune naturalmente porterà comunque al Consiglio Comunale la decisione che è stata presa perché deliberi non appena insediato. Però – ripeto - il fatto che questa pronuncia rilevi o meno oggi, dipende da quella che sarà la conclusione della Conferenza dei Servizi; perché se fosse – ripeto - un diniego o un preavviso di diniego, non vi sarebbe alcuna variante. Sarà possibilissimo per il Consiglio Comunale pronunciarsi nei tempi del suo insediamento che saranno molto brevi, perché il Sindaco fa conto di poterlo convocare tra il 20 e il 22, 23 al massimo e, quindi, quella deliberazione del consiglio comunale potrà confluire negli atti della Conferenza *ad abundantiam*, per semplice competenza ma non rilevarebbe qualora vi fosse un diniego o un preavviso di diniego, perché non vi sarebbe alcuna ipotesi di variante. Diversamente sarebbe nel caso in cui vi fosse un’ipotesi di pronunciamento favorevole. Rilevo infine che è evidente quella pronuncia del Consiglio Comunale rileverà comunque, anche in ipotesi di preavviso di diniego nella scolastica ipotesi in cui all’esito dei dieci giorni che la proponente sempre ha in questi casi, la Provincia dovesse pronunciarsi con un’ipotesi di autorizzazione: in quel caso è evidente che allora tornerebbe in gioco anche la pronuncia del Consiglio Comunale ai fini del compiuto e perfezionato parere negativo sull’ipotesi di variante. Questo è quello che mi sento di rilevare in tempo reale ma naturalmente si tratta di rilievi fatti *“a braccio”* e quindi rimetto ogni valutazione definitiva una volta che conosceremo le valutazioni della Conferenza dei Servizi”.

Interviene poi la **Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Vercelli, arch. Veronica Platinetti** e afferma: “Io concordo con quanto evidenziato ora dall’avvocato. Come Provincia di Vercelli abbiamo partecipato all’O.T.+C.T. integrando i lavori di questo stesso organismo istruttorio complesso, lavorando alla redazione del Verbale dell’O.T.+C.T. Quindi io richiamo integralmente tutte le osservazioni dell’O.T.+C.T. che sono state lette e riassunte puntualmente alla fine del Verbale che attengono appunto alle criticità che sono rimaste aperte e che l’O.T.+C.T. ha ritenuto di non poter surrogare con delle prescrizioni e che solo brevemente riassumo. Esse attengono all’assenza di dimostrazione di coerenza con l’articolo 199 e con i criteri definiti dall’articolo 199 del D.Lgs. 152/06 e quindi la mancata coerenza rispetto al principio di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, per favorire appunto la riduzione della movimentazione dei rifiuti. Poi la mancata coerenza che è stata ben dettagliata circa la coerenza di quanto proposto con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e quindi con il PRUBAI e quindi il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali. La mancata coerenza con il quadro di programmazione della Provincia di Vercelli con ciò che attiene appunto l’ambito interferito ed in particolare con il progetto di valorizzazione della Valledora, che si pone come obiettivo principale di individuare le criticità numerose già presenti nel territorio e che si pone come obiettivo primario quello di un recupero complessivo di queste aree e con gli obiettivi di valorizzazione del territorio che sono stati illustrati nel parere e dettagliati e ripresi nel parere. Per altro, appunto, le indicazioni riprese nel Piano sono state recepite nella variante al Piano Regolatore

del Comune di Alice Castello che, coerentemente con le indicazioni dell'art. 15 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P., ha previsto di consentire modificazioni delle destinazioni d'uso in aree agricole per nuovi interventi che siano focalizzate esclusivamente sulle attività agricole e quindi ha individuato poi delle eccezioni che ha puntualmente indicato. La non coerenza di quanto è stato proposto come variante sitospecifica rispetto in particolare ai piani regolatori di Alice e di Cavaglià che sono state puntualmente indicate, quindi la sovrastima dei rifiuti da conferire e la proposta di una tecnologia che non è in grado come si legge puntualmente di assicurare l'abbattimento dei PFAS nelle varie matrici. Questo ha determinato l'O.T.+C.T. a valutare, a considerare la valutazione d'incidenza sanitaria carente e non esaustiva, la sottostima degli impatti e quindi la sottostima della mitigazione delle compensazioni ambientali. Io puntualmente riprendo tutti i punti che sono stati, come rappresentante della Provincia, che sono elencati nel Verbale dell'O.T.+C.T. e quindi, come Provincia di Vercelli, esprimiamo **PARERE NEGATIVO**".

Interviene il **consulente legale del Comune di Cavaglià avv. Michele Greco** che afferma: "Chiedo scusa, chiedo di nuovo di poter chiudere, però stiamo lavorando in tempo reale e le cose che sono emerse dalla lettura del verbale dell'O.T.+C.T. sono tantissime e vorrei aggiungere quanto segue. Tengo a dichiarare che il Comune di Cavaglià condivide *in toto* tutte le **QUESTIONI** che l'O.T.+C.T. ha ritenuto non essere state soddisfatte dal proponente. Molte di queste - per non dire tutte - sono anche state oggetto di rilievo nel nostro parere e per questo motivo noi riteniamo che, indipendentemente dalla questione del Consiglio Comunale che non rileva qualora vi fosse una decisione di un certo tipo oggi, al termine della Conferenza dei Servizi, ci sono già nel parere del Comune di Cavaglià e del Sindaco del Comune di Cavaglià unito ai rilievi dell'O.T.+C.T. tutti gli elementi perché la Provincia possa giungere oggi ad una conclusione della Conferenza dei Servizi in termini di diniego dell'istanza della "A2A Ambiente" S.p.A. oggetto della presente istruttoria".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle indicazioni qui sopra fornite, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e afferma: "Rimane da risolvere comunque la questione della piena conoscenza del Verbale da parte del proponente. Io propongo alla Conferenza dei Servizi, di assemblare le quattro esigenze che abbiamo elencato: 1) di acquisire la piena conoscenza del ponderoso parere prodotto dal Comune di Cavaglià a beneficio del proponente ma anche di tutti gli altri soggetti che non hanno ancora fatto a tempo di esaminarlo con attenzione. 2) Di acquisire le determinazioni dei Consigli Comunali interessati sulla Variante Urbanistica richiesta dalla "A2A Ambiente" S.p.A. 3) di consentire al R.U.A.S. di acquisire completamente le determinazioni delle AA.SS. rappresentate e di coordinarle in un parere unico. 4) Poter consentire a tutti gli Enti coinvolti nell'istruttoria di poter conoscere in modo adeguato e di poterla valutare come necessita, la documentazione che la "A2A Ambiente" S.p.A. ha recentissimamente trasmesso per superare i rilievi della Soprintendenza. Propongo di riaggiornare i lavori odierni a una sessione di completamento dei predetti da svolgersi non troppo in là, in modo da consentirci di rispettare i termini del procedimento di 90 gg. che la Legge ci assegna. Propongo di aggiornare la seduta al 24 o al 25 Giugno, ammesso che tale proposta sia compatibile con le tempistiche dell'insediamento e della prima seduta utile di un Consiglio Comunale ma non credo sia possibile andare più oltre come data. Possiamo definire una data precisa, per favore?".

Interviene la **Segretaria Comunale di Cavaglià dott.ssa Emma Amore** e propone di chiedere ai Sindaci in quali date si svolgeranno i rispettivi Consigli Comunali, in modo da stabilire una data che soddisfi le esigenze di tutti.

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** considera: "Io mi permetto di sollecitare tutti a fare il possibile per non superare, come disponibilità per la sessione di aggiornamento lavori assolutamente il 25 Giugno".

Al termine di una consultazione fra i presenti il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ufficializza quanto concordato per l'aggiornamento dei lavori della seduta odierna: "Allora, sulla base dell'accordo raggiunto, il calendario dei lavori è aggiornato nel modo seguente: il 25.06.2024 alle 09:30, in modalità da remoto, si svolgerà la sessione di lavoro che completa i lavori della seduta odierna della Conferenza dei Servizi. Quella data sarà l'occasione in cui svolgeremo quelle ultime attività residue che abbiamo più volte richiamato e che non riusciamo a svolgere oggi per i motivi più volte richiamati. Quindi il 25.06. p.v. si esprimerà in maniera definitiva il parere da parte degli Enti interessati che già non hanno espresso in modo definitivo il parere nel corso della sessione di questa mattina. Essi potranno fare in quella sessione di completamento del 25.06".

Interviene l'avv. **Michele Greco, consulente legale del Comune di Cavaglià** per domandare: "Quindi dottore, la prossima sessione di lavoro sarà sostanzialmente una PROSECUZIONE della seduta odierna, è così?"

Riscontra all'avv. Greco il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Confermo: sarà l'aggiornamento di questa sessione di lavoro odierna".

Riprende allora la parola il **consulente legale del Comune di Cavaglià avv. Michele Greco** e chiosa: "Se così sarà, rilevo...*(non prosegue il pensiero)*. Lo puntualizzo per evitare di ritrovarci il 25 p.v. di nuovo ad assistere a quello che è successo stamane, cioè di depositi da parte della proponente, nuovamente operati inviando ad Amministrazioni documenti o altro...*(lascia in sospensione la frase)*. Dicevo, io rilevo che la "A2A Ambiente" S.p.A. non è in grado di proporre alcun'integrazione progettuale, perché i termini sono chiusi! Quindi se quella della prossima settimana è una mera prosecuzione di questa mattina, la "A2A Ambiente" S.p.A. potrà fare tutti i rilievi che vorrà in Conferenza dei Servizi, ma certamente non potrà dare corso a un deposito di ulteriori integrazioni documentali e progettuali, che sarebbero assolutamente inammissibili. E ciò neppure se fosse per replicare alle osservazioni dell'O.T.+C.T., del Comune di Cavaglià e delle altre Amministrazioni. Potrà operare rilievi in sede di Conferenza dei Servizi, dal momento che questo aggiornamento della seduta odierna - se ho capito bene - ha solo la funzione di consentire alla S.p.A. proponente di leggere meglio il parere del Comune di Cavaglià, come se lo stesso leggendo in questi giorni. Per cui la "A2A Ambiente" S.p.A. rileverà oralmente in Conferenza dei Servizi quello che ha da dire, ma non è autorizzata a produrre integrazioni documentali e progettuali. Questa è la mia opinione".

Ribatte all'avvocato Greco la **consulente legale della "A2A Ambiente" S.p.A. avv. Alessia Miranti**: "La Società ovviamente è consapevole del fatto che, in questa fase del procedimento, può presentare unicamente delle proprie memorie su quello che è emerso nella seduta odierna, perché ciò è consentito! Siamo autorizzati dall'art. 10 della Legge 241/90. Per contro ribadiamo che il termine di oggi era vincolante per gli Enti per esprimere il parere di competenza: ne discende che qualsiasi espressione di parere successiva alla data di oggi è da ritenersi tardiva".

Obietta al proponente il **consulente legale del Comune di Cavaglià avv. Michele Greco**: "Allora: 1) La Legge 241/90 consente di depositare memorie in ogni stato e grado del procedimento ma questo non significa che l'Amministrazione - in questo caso la Conferenza dei Servizi - sia tenuta a valutarle. Qui si sta ragionando di termini che hanno a che fare con il procedimento per questo tipo di procedura che, come sappiamo, implementa un procedimento di giudizio di compatibilità ambientale e rilascio di A.I.A., per cui le memorie le possono inviare i proponenti quando vogliono ma non c'è nessun obbligo da parte della Provincia di valutarle e neppure da parte delle altre Amministrazioni. 2) Il parere del Comune di Cavaglià, per quanto ci riguarda e del Sindaco, oggi è

depositato tempestivamente ed è completo. E' un parere autosufficiente e validissimo per tutto ciò che vi è contenuto. Il fatto che ci debba essere una pronuncia del Consiglio Comunale solo per quanto riguarda il parere negativo sulla variante è una questione che non riguarda le deliberazioni che sono sul tavolo, qualora debbano essere di diniego o preavviso di diniego. Diverso sarebbe il discorso se fosse invece una decisione intesa al rilascio dell'autorizzazione: in quel caso avrebbero una rilevanza".

Interviene la **Segretaria Comunale di Cavaglia dott.ssa Emma Amore** e afferma: "Mi permetto soltanto di aggiungere un rilievo. In Consiglio Comunale verrà recepito semplicemente come mera ratifica, il parere già espresso dall'Ufficio Tecnico che è l'ufficio che ha competenza - con la collaborazione ovviamente dell'Avv. Greco - a valutare in maniera precisa e puntuale ed esprimere un parere tecnico. Il Consiglio - come ha detto l'Avv. Greco - si uniformerà, semplicemente. Questo è. Ovviamente anche noi saremo sottoposti all'impossibilità di introdurre alcunché di ulteriore all'interno di tutto quanto il procedimento".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del contraddittorio qui sopra riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** richiesto se qualcuno degli intervenuti desideri ancora prendere la parola e non riscontrando richieste conclude: "Se non vi sono altri interventi, i lavori odierni sono aggiornati al 25.06.2024 alle ore 09:30, in prosecuzione della Conferenza odierna. In quella sede acquisiremo gli ultimi elementi per completare il quadro conoscitivo dei pareri e chi non si è ancora espresso eventualmente esprimerà il parere in quella sede. Il Verbale dell'O.T.+C.T. sarà, al pari di tutti gli atti procedurali di rilievo, pubblicato sul sito della Provincia di Biella".

In seguito, accertato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei presenti, né altri argomenti da affrontare all'Ordine del Giorno, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** dichiara chiusa la seduta.


Sono le ore 13.55

Allegati:

- nota Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Urbanistica Piemonte Orientale con nota Protocollo n. 00105776/2024 del 10.06.2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2 (prot. ricez. Prov. n. 0012923 del 11.06.2024);
- nota Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali, prot. n. 00106584/2024 del 11.06.2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2 (prot. ricez. Prov. n. 0013033 del 11.06.2024);
- nota "Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore" prot n. 0002926 del 12.06.2024 Tit VI C1 9 Fasc (prot. ricez. Prov. n. 0013158 del 13.06.2024);
- nota "SNAM Rete Gas" S.p.A. prot. SANT-152/24-BOR Rif. EAM83730 (prot. ricez. Prov. n. 0013172 del 13.06.2024);
- nota "ATIVA Autostrada Torino Ivrea Vallé D'Aosta" S.p.A. prot. n. ORD 2298/2024/U del 17.05.2024 (prot. ricez. Prov. n. 0011058 del 17.05.2024);
- nota "Co.S.R.A.B." Biella, prot. 2264 del 11.06.2024 (prot. di ricez. Prov. n. 13055 del 11.06.2024);
- nota "AR Piemonte - A.T.O. Rifiuti" prot n. 123/2024 del 07.06.2024 (prot. ricez. Prov. n. 12783 del 07.06.2024);
- nota del Comune di Santhià prot.185 del 12.06.2024 Tit VI C1 Fasc VI C1 Fasc (prot. ricez. Prov. n. 13167 del 13.06.2024);
- nota del Comune di Tronzano Vercellese prot. 6176 del 11.06.2024 Tit 4 C1 7 Fasc (prot. ricez. Prov. n. 13040 del 11.06.2024).

Il Segretario Verbalizzante
(dott. Marco Fornaro)

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
(dott. Graziano Stevanin)



Data consegna:

lunedì 10 giugno 2024 - 15:28:31

Mittente:

urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

Email Mittente:

urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

Destinatario:

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

sabap-no@pec.cultura.gov.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Protocollo n. 00105776/2024 del 10/06/2024

Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2

Corpo:

CAVAGLIA - (BI)- Ist. A2A AMBIENTE S.P.A. - PROGETTO DI
TERMOVALORIZZATORE , VALUTAZIONE V.I.A. e RILASCIO A.I.A.
I.P.P.C. - Parere

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

Documento principale

- Cavaglia' (BI)- Soc. A2A-Termovaloriz. Conf.Serv.pdf.p7m
- Impronta SHA-256:

Gh0xoGbxslb00gjPoZiMau6+5FyyG3acnfB+powe5jw=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

Allegati:

- 95048.eml
- Cavaglia (BI)- Soc. A2A-Termovaloriz. Conf.Serv.pdf.p7m
- segnatatura.xml



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

urbanistica.est@regione.piemonte.it

urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

12
13
I dati di Protocollo associati al documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Classif. 11.100/GESP/170/2022A/A1600A

Rif. n. 100417/A1607C del 31/05/2024

Al Responsabile del procedimento
della Provincia di Biella
Servizio Rifiuti, VIA, Energia, Qualità
dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e.pc. Alla Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per
le province di Biella, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
sabap-no@pec.cultura.gov.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater -
Comune : **CAVAGLIA' (BI)**
Intervento: Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione
di rifiuti speciali non pericolosi - Versione 2022
Proponente: A2 A Ambiente S.p.A.

Convocazione 2^a seduta Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990 per
espressione determinazioni conclusive, per il giorno 13.06.2024.

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n.12059 del 30.05.2024, pervenuta
dalla Provincia di Biella, relativa alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi indicata in
oggetto,

preso visione della documentazione progettuale riguardante l'intervento in argomento, disponibile
in consultazione, sul sito web istituzionale della Provincia di Biella,

constatato che l'area di prevista localizzazione del nuovo impianto di produzione energia elettrica e
termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi di origine industriale/artigianale/
commerciale, avente al massimo carico termico continuo una potenza termica di 110 Mwt, è
situata nell'area industriale del Comune di Cavaglia, in località Gerbido, circa 3 km a sud-est
rispetto al centro abitato, in prossimità dei confini amministrativi dei Comuni di Santhià, circa 2,5
km a sud-est, e Alice Castello, a circa 3,5 km a sud-ovest;

la località Gerbido è un'area industriale consolidata dove sono presenti numerose attività industriali e, in particolare, sono presenti altri cinque impianti di trattamento rifiuti. Nelle vicinanze del sito d'interesse, è presente un'azienda a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore (RIR).

L'area di studio ha un'estensione di circa 85.600 mq, è pianeggiante, e allo stato attuale nella porzione nord-est, è presente una fascia di circa 20.000 mq, attualmente libera da strutture fuori terra, il resto dell'area è occupato dai fabbricati e dagli impianti della ex società Zincocele S.p.a., realizzati nei primi anni '70 e dismessi da circa vent'anni;

è prevista la demolizione dei fabbricati e dei servizi attualmente esistenti, funzionale alla realizzazione dell'impianto e di una stazione elettrica.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto sarà immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale tramite collegamento in cavo interrato AT a 220 kV della lunghezza di circa 1,6 km tra la nuova stazione di trasformazione interna al sito e la nuova Stazione Elettrica (SE) AT 220 kV, ubicata in prossimità di discariche esistenti; la nuova SE, tramite due nuovi raccordi aerei a 220 kV della lunghezza di circa 1,5 km, il cui tracciato ricade nel Comune di Alice Castello, sarà collegata all'elettrodotto a 220kV in doppia terna esistente "Biella est - Rondissone".

Piano Paesaggistico e ricognizione dei vincoli.

A seguito dell'esame della documentazione progettuale disponibile, in consultazione, sul sito web istituzionale della Provincia di Biella, e del Piano paesaggistico regionale (Ppr), in particolare dell'analisi della Tav. P2 "*Beni paesaggistici*" del Ppr, si rileva la presenza **nei pressi della località in esame**, di vincoli di tutela paesaggistica di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*", per la presenza, a nord, del "Rivo dei Laghetti" e lettera g), *i territori coperti da foreste e da boschi (omissis) che, da verifiche effettuate, non risultano interferiti e/o modificati dalla progettazione dell'impianto;*

si ritiene necessario evidenziare che il Ppr, nella Tavola P2 "*Beni paesaggistici*" ha individuato l'estensione delle aree boscate utilizzando i dati della Cartografia forestale regionale relativa all'anno 2000.

L'art.16 comma 4 delle NTA del PPR indica che l'individuazione del bosco di cui all'articolo 142, comma 1, lett. g) del Codice, avviene sulla base dell'effettiva consistenza del bene applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente.

Nell'aggiornamento del 2016 della Cartografia forestale regionale era già stata prevista una forte riduzione del perimetro del bosco, in conformità con quanto contenuto nelle NtA del Ppr, la porzione esclusa dal perimetro del bosco non risponde alla definizione di bosco di cui alla Legge Forestale Regionale n.4 del 10/02/2009.

Unitamente al nuovo impianto è prevista la realizzazione di una stazione elettrica, con alcune tubazioni interrate tra il nuovo impianto e la stazione stessa; si riscontra l'interferenza di un breve tratto del cavidotto AT con aree perimetrate come boscate, tuttavia le tubazioni interrate sono posizionate su strade asfaltate, non interessando le zone boscate.

In ogni caso, si fa presente che per tutte le opere interrate previste dal progetto, non risulta necessaria l'autorizzazione paesaggistica, in quanto sono interventi ricompresi nell'Allegato "A" del DPR 32/2017.



L'ambito interessato dal progetto è esterno alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) e ad altre aree naturali protette. L'area protetta Rete Natura 2000 più vicina all'impianto in progetto è l'area ZSC IT1130004 "Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la strada per Roppolo", ubicata a circa 4,6 km in direzione nord ovest. In aggiunta in direzione nord ed a circa 5,5 km rispetto agli interventi in progetto si rileva l'ulteriore area protetta EUAP368 "Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio", identificata anche come ZPS-ZSC IT1120005 "Garzaia di Carisio".

Dall'analisi della Tavola P4 "Componenti paesaggistiche" emerge che il sito di intervento interessa prevalentemente aree classificate come "Insediamenti specialistici organizzati" di cui all'art.37 delle NtA del Ppr, e "Insule specializzate" di cui all'art. 39; in particolare, le aree sono identificate come m.i.5 (art.37) e come m.i. 8 (art. 39) "Aree minerarie/impianti estrattivi". Si richiamano integralmente gli Obiettivi contenuti nei citati articoli.

In assenza di trasformazioni d'uso del suolo in ambiti soggetti a tutela paesaggistica, il progetto definitivo dell'impianto non risulta sottoposto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 e, pertanto, non è necessaria l'espressione del parere di competenza del Settore scrivente, ai sensi della vigente normativa paesaggistica, in merito all'intervento in argomento.

La presenza di parte del tracciato dell'elettrodotto aereo, in un'area boscata soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142, comma1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004, ha comportato la richiesta, da parte del Responsabile del procedimento della Provincia di Biella, dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 dello stesso Decreto;

considerando che nel progetto presentato, modificato, è precisato che l'interferenza del tracciato dell'elettrodotto con l'area boscata è variata rispetto a quanto inizialmente previsto, a seguito dello spostamento dello stesso in corrispondenza del lembo più a nord della zona boschiva;

il nuovo tracciato dell'elettrodotto in AT a 220kV in progetto, **supera in aereo l'area boscata** per un tratto di circa 140 m., interessando la formazione boscata per una superficie minore rispetto al tracciato precedentemente individuato.

Come riportato nel SIA, è specificato che **il progetto non prevede la trasformazione del bosco per il tratto interessato dall'attraversamento in aereo: anche in fase di cantiere saranno adottate modalità di realizzazione dell'elettrodotto che non prevedono il taglio del bosco sottostante, se non per quegli esemplari che dovessero superare i franchi di sicurezza previsti dalla normativa vigente dai cavi;** gli eventuali esemplari arborei di pregio potranno essere sottoposti a potatura.

Il nuovo tracciato dell'elettrodotto in AT a 220Kv **attraversa la zona boscata in aereo, senza sostegni**, ad una altezza tale da non interferire con le chiome degli alberi presenti, che verranno mantenuti senza previsione di tagli.

A seguito di quanto sopra evidenziato, stante la contenuta porzione del tratto di elettrodotto in AT a 220 kV che attraversa la zona boscata, in aereo, senza la posa di sostegni metallici, e considerato che il tracciato del restante tratto di elettrodotto aereo, per una lunghezza di circa 1,4 km di collegamento con l'elettrodotto a 220 kV esistente "Biella est-Rondissone" non risulta interessato dalla presenza di vincoli paesaggistici.

l'espressione dell'autorizzazione in merito alla realizzazione dell'intero tracciato dell'elettrodotto non interessato da vincoli paesaggistici, quando solo un limitato tratto attraversa, in aereo, senza alcuna compromissione dello stato dei luoghi, una esigua porzione di area boscata soggetta a vincolo, appare non appropriato e prematuro, data la vastità del progetto dell'impianto in esame e in fase di valutazione da parte dei molti soggetti interessati, in quanto l'elettrodotto è, dallo stesso, dipendente e direttamente collegato.

Si ritiene opportuno richiamare, nel caso di modifiche dello stato dei luoghi che non rientrano, ai sensi dell'art. 3 della Lr. 32/2008, nelle competenze della Regione, l'art. 4, comma 5 (così come modificato dall'art. 41, c. 3, della Lr. 15 del 2020) della medesima Lr. 32/2008, in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni locali del Paesaggio.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi.
Distinti saluti.

Il Funzionario
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore

Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Via Mora e Gibin, 4
28100 Novara
Tel. 0321 666162

Data consegna:

martedì 11 giugno 2024 - 14:32:26

Mittente:

biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Email Mittente:

biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Destinatario:

rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Protocollo n. 00106584/2024 del 11/06/2024

Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2

Corpo:

L.R. 19/2009 art.43, D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., artt. 27 bis e 29 quater.

Progetto:

“VERSIONE DICEMBRE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica

mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)”.

Proponente: A2A Ambiente spa. Comune: Cavaglià (BI). Parere di Valutazione di Incidenza.

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

Documento principale

- 79_23_INCENERITORE_CAVAGLIA_PARERE_VINCA.pdf.p7m

- Impronta SHA-256:

aOhdyhIbtAKk95ea9mPIUEz0TpvqtafxlCIWb5Sbe18=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

Allegati:

- 68961.eml

- 79_23_INCENERITORE_CAVAGLIA_PARERE_VINCA.pdf.p7m

- segnatura.xml



Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

jacopo.chiara@regione.piemonte.it

progettazione.green@regione.piemonte.it - progettazione.green@cert.regione.piemonte.it

biodiversita@regione.piemonte.it - biodiversita@cert.regione.piemonte.it

ncia
ella Data
Protocollo

Classificazione 13.200.20 -VALINC - 79/2023

Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Spett.le
PROVINCIA di BIELLA
Servizio Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria,
acque reflue e risorse idriche

ARPA PIEMONTE
Dipartimento Valutazioni Ambientali
S.S. Valutazioni Ambientali e Grandi Opere

Oggetto: I.r. 19/2009 art.43, D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., artt. 27 bis e 29 quater. Progetto: "VERSIONE DICEMBRE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)". Proponente: A2A Ambiente spa. Comune: Cavaglià (BI). Parere di Valutazione di Incidenza.

In riferimento alla documentazione esaminata relativa al progetto in oggetto, il Settore scrivente esprime quanto segue.

Il progetto in esame è relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica, mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi, con carico termico massimo continuo pari a 110 MW presso la zona industriale nel Comune di Cavaglià (BI), in località Gerbido, a sud-est del centro abitato. L'area ha una superficie di circa 85700 m2 e ricade nel mappale 485 del foglio 27 del Catasto del Comune di Cavaglià e confina a nord con lo stabilimento



Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

jacopo.chiara@regione.piemonte.it

progettazione.green@regione.piemonte.it - progettazione.green@cert.regione.piemonte.it

biodiversita@regione.piemonte.it - biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Polynt, ad est con Via Abate Bertone, a sud con attività industriali ed aree coltivate presenti anche sul lato ovest. Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova Stazione Elettrica (SE) in AT a 220 kV, che sarà ubicata su un'area in prossimità della discarica A2A Ambiente in comune di Cavaglià e occuperà una superficie di 15.300 m². La nuova SE, tramite due nuovi raccordi aerei in entra-esce a 220 kV della lunghezza di circa 1,5 km ciascuno, sarà collegata all'elettrodotto a 220kV in doppia terna esistente "Biella est - Rondissone". È inoltre previsto un elettrodotto interrato in AT a 220 kV, della lunghezza di circa 1,6 km, tra la nuova sottostazione di trasformazione interna al sito di progetto e la nuova Stazione Elettrica (SE) in AT a 220 kV. L'impianto verrà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi di origine industriale/artigianale/commerciale, ivi inclusi rifiuti confezionati e sarà alimentato con rifiuti aventi potere calorifico inferiore (PCI) variabile tra 9.200 KJ/Kg e 18.000 KJ/Kg. Il fabbisogno di rifiuti è pari a 253.440 t/anno (31,68 t/h x 8.000 h/anno).

È stata redatta, come richiesto, la relazione di incidenza in merito ai possibili impatti della costruzione dell'impianto e della messa in esercizio, in particolar modo per le ricadute dei fumi, rispetto alle ZPS/ZSC IT 1120005 "Garzaia di Carisio" e ZPS IT 1120021 "Risaie vercellesi" gestite dall'EGAP Ticino e Lago Maggiore, e rispetto alla ZSC IT 1130004 "Lago di Bertignano, e stagno presso strada per Roppolo" e alla ZSC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone" poste rispettivamente a circa 4,3 km e 6 km in direzione Nord Ovest ed entrambe in gestione al Settore scrivente, per il quale viene espresso il presente parere.

Questi due siti, istituiti ai sensi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE per la costituzione della Rete Natura 2000, tutelano principalmente habitat delle acque ferme e quindi specie (animali e vegetali) ad essi collegati; per la ZSC IT 1130004 si ricorda in particolare il Pelobate fosco insubrico (Allegato II - specie prioritaria - e Allegato IV della Direttiva Habitat), in costante declino per frammentazione e inquinamento dell'habitat, oggetto di recupero e salvaguardia da parte del progetto Life Insubricus.

Dalle analisi condotte dal proponente, le possibili ricadute dei parametri NO_x e SO₂ sono al di sotto del limite normativo e comunque non significative in quanto la situazione attuale è comunque fortemente influenzata dalla collocazione dell'area nell'ambito antropizzato della Pianura Padana.

Per quanto riguarda i microinquinanti più biopersistenti, come Arsenico, Piombo, Cadmio, Cromo, Mercurio, i contributi dell'impianto sulle aree Natura2000 risultano avere livelli inferiori del dominio definito dal modello diffusivo, sia per le concentrazioni in aria che per le ricadute totali al suolo. Il proponente ne deduce l'assenza di incidenza significativa, in quanto valori inferiori di diversi ordini di grandezza ai riferimenti internazionali e quindi esclude la necessità di monitoraggio e di misure di mitigazione, considerazioni condivisibili al livello di conoscenze attuali.



Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

jacopo.chiara@regione.piemonte.it

progettazione.green@regione.piemonte.it - progettazione.green@cert.regione.piemonte.it

biodiversita@regione.piemonte.it - biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Pertanto, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e dell'art. 5 del DPR 357/97, si esprime parere positivo di valutazione di incidenza appropriata del progetto di realizzazione di "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" proposto da A2A ambiente spa, in quanto non si ritiene abbia incidenze significative su specie e habitat per cui la ZSC IT 1130004 "Lago di Bertignano e stagno presso strada per Roppolo" e la ZSC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone" sono stati istituiti e sono compatibili con le Misure di Conservazione sito-specifiche.

Tuttavia, vista le conoscenze limitate dell'emivita dei microinquinanti e il possibile bioaccumulo (con il meccanismo di biomagnificazione lungo la catena trofica) si ritiene opportuno prevedere per i due siti ZSC IT 1130004 "Lago di Bertignano, e stagno presso strada per Roppolo" e ZSC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone", maggiormente esposti alle deposizioni al suolo, un programma di biomonitoraggio tramite la valutazione del bioaccumulo/bioindicazione con muschi o ancor meglio licheni, funzionale sia per i metalli pesanti che per i composti organici, seguendo le linee guida ISPRA (rinvenibili ai seguenti link <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-per-lutilizzo-dei-licheni-come-bioaccumulatori>, <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/i-b-l-indice-di-biodiversita-lichenica>) con il quale verificare quanto valutato in fase istruttoria.

Pertanto, se il progetto dovesse essere autorizzato, si chiede che sia preso contatto con la struttura scrivente e con ARPA Piemonte per definire tale programma.

Cordiali saluti.

Arch. Jacopo Chiara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

referente:

Clizia Bonacito, 011-4322358

Risp. a prot. n. 99859 del 30/05/2024



Spett.le Provincia di Biella
Area tutela e valorizzazione ambientale
Servizio Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque
reflue e risorse idriche
Via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e p.c. Regione Piemonte
Direzione Ambiente, energia e territorio
Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali
Piazza Piemonte, 1 - 10123 Torino
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Riserva naturale della Garzaia di Carisio ZSC-ZPS IT1120005 "Garzaia di Carisio". Progetto denominato: "Versione 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater - Convocazione 2^ seduta Conferenza dei Servizi per espressione determinazioni conclusive Enti coinvolti. Rilascio parere di competenza.

Vista la nota Vs. prot. n. 11532 del 24.05.2024, iscritta in pari data al protocollo dell'Ente n. 2605, si comunica quanto segue.

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in comune di Cavaglià (BI), avente una superficie complessiva di 8,57 ha e Carico termico Massimo Continuo dell'impianto di 110 MW (energia elettrica lorda prodotta: 275 GWh/anno). L'impianto sarà collocato in località Gerbido, che attualmente vede la presenza di altri 5 impianti di trattamento rifiuti attualmente operativi.

Visti il D.P.R. 357/97 e s.m.i., gli artt. 27 e 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i. e la D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023 con cui sono state recepite le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4", di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. n. 131/2003.

Esaminata la documentazione tecnica pervenuta, redatta da SEAcop di Torino e da A2A Ambiente s.p.a. di Brescia su incarico del Proponente, ed in particolare gli elaborati "Allegato N - Studio sull'incidenza rispetto alle ZSC Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la strada per Roppolo, ZSC/ZPS Lago di Viverone, ZSC/ZPS Garzaia di Carisio, ZPS Risaie Vercellesi" e "Allegato III - Carta sovrapposizione ricadute emissioni con Siti Natura 2000".

Verificato che, dai suddetti elaborati, non emergono aumenti significativi del carico di emissioni sprigionate dal nuovo impianto a carico della Riserva naturale della Garzaia di Carisio ZSC-ZPS IT1120005 "Garzaia di Carisio", collocata a circa 6,4 km di distanza.

Valutato altresì che, secondo i suddetti elaborati, l'orientamento e l'intensità dei venti prevalenti in prossimità dell'impianto in progetto provoca la concentrazione degli inquinanti lungo direzioni che non interessano il Sito Natura 2000 di cui sopra.

Viste le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS IT1120005 "Garzaia di Carisio", approvate con D.G.R. del 2 maggio 2016, n. 21-3222.

Visto il contributo istruttorio ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., della L.R. 19/2009 e s.m.i. e della D.G.R. 22/2023, redatto in data 11.06.2024 a cura del Settore Tecnico, parte integrante del presente parere e allegato

REGIONE
PIEMONTE



ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE



UNESCO



alla presente, che attesta che l'attività in oggetto è compatibile con il regime di tutela vigente nell'Area Protetta e non sia suscettibile di causare interferenze a carico habitat e specie di Interesse Comunitario oggetto di tutela ai sensi della Direttiva 92/32/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" presenti all'interno della ZSC-ZPS IT1120005 "Garzaia di Carisio".

Con la presente, per quanto di competenza, si ritiene di concludere **POSITIVAMENTE** la Valutazione di Incidenza appropriata relativa alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

LA DIRETTRICE

Dott.ssa Arch. Monica Perroni

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)



SETTORE TECNICO

Responsabile Dott. Arch. Cristina Rey – Tel. 011 4320038 - mail crey@parcoticinolagomaggiore.it

Servizi Gestione Forestale, Conservazione, Gestione Ambientale e Faunistica

Responsabile Dott. For. Edoardo Villa - Tel 011 4320091 – mail evilla@parcoticinolagomaggiore.it

CR/EV/cf

Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it
Codice Fiscale 94000090038



ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA

Ai sensi dei D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., L.R. n° 19/2009 e s.m.i., D.G.R. n. 55-7222/2023,
D.G.R. n. 24-4043 del 10.10.2016

RELATIVO ALLA ZSC-ZPS IT1120005 "Garzaia di Carisio"

REGAP TLM: 4/05/2024	Proponente: A2A Ambiente s.p.a.
data pratica: 24.05.2024 – Provincia di Biella.	Oggetto: Progetto denominato: "Versione 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater - Convocazione 2 ^a seduta Conferenza dei Servizi per espressione determinazioni conclusive Enti coinvolti.

Firma del procedimento istruttorio		Dott. Claudio Foglini, istruttore tecnico		Data 11.06.2024	
Responsabile	Il Responsabile Servizi Gestione Forestale, Conservazione, Gestione Ambientale e Faunistica Dott. for. Edoardo Villa	Data		Firmato in originale	
Responsabile	La Responsabile del Settore Tecnico Dott. Arch. Cristina Rey	Data		Firmato in originale	

osservazioni

La presente istruttoria di Valutazione di Incidenza appropriata esamina lo Studio di Incidenza e l'allegata documentazione, redatti da SEAcop di Torino e da A2A Ambiente s.p.a. di Brescia nel marzo 2024 su incarico della Richiedente A2A Ambiente s.p.a., inerente alla Valutazione di Incidenza dell'istanza di richiesta parere di competenza per la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater per la realizzazione di impianto di produzione energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in comune di Cavaglià (BI).

La valutazione è funzionale al rilascio del parere di competenza in merito al giudizio di incidenza dell'intervento in oggetto da parte dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Descrizione del progetto

Ubicazione

L'impianto sarà collocato in località Gerbido, che attualmente vede la presenza di altri 5 impianti di trattamento rifiuti attualmente operativi, ed oggetto di 5 distinte autorizzazioni.

L'area è situata alla distanza di circa 6,4 km dal confine occidentale della Riserva naturale della Garzaia di Carisio, ZSC-ZPS IT1120005 "Garzaia di Carisio".

Sintesi del progetto

Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it
Codice Fiscale 94000090038



Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi, avente una superficie complessiva di 8,57 ha e Carico termico Massimo Continuo di 110 MW. È stimata una produzione di energia elettrica lorda di circa 275 GWh/anno in condizioni ideali.

L'impianto dispone di 2 stadi di abbattimento a secco mediante reagenti e filtri a carboni attivi e maniche, ed un reattore finale De-NOX catalitico. Oltre alla produzione di energia elettrica, sono previsti spillamenti di vapore che forniranno calore al circuito di riscaldamento del vicino impianto FORSU e allo stabilimento confinante Polynt s.p.a.

Interventi di recupero ambientale, mitigazioni, compensazioni.

Oltre all'ottimizzazione dei processi di raccolta, selezione e smistamento dei rifiuti destinati alla combustione secondo metodologie volte a ridurre un abbattimento delle polveri, degli odori e degli inquinanti emessi durante il processo di termovalorizzazione, il progetto prevede l'adozione di misure strutturali volte alla riduzione dell'impronta visiva delle strutture dell'impianto.

È prevista la realizzazione di un rilevato in terra di circa +15m di altezza atto a schermare la visibilità dei fabbricati; il perimetro dell'intero blocco sarà inoltre circondato da filari di cipressi e pioppi cipressini per garantire una schermatura ulteriore. Saranno inoltre adottati tetti verdi su molte delle superfici orizzontali degli edifici, al fine di migliorare la coibentazione e migliorare i tempi di corruzione in caso di pioggia. Sul fronte delle compensazioni ambientali, sarà avviato un intervento di miglioramento di un molinetto collocato in comune di Cavaglià a circa 2,7 Km di distanza in linea d'aria dal perimetro settentrionale dell'area di progetto. Tale habitat è potenzialmente idoneo ad ospitare la specie di lepidottero di Interesse Comunitario *Coenonympha oedippus*. Tale area, di circa 400 mq, sarà sottoposta ad interventi periodici di sfalcio della vegetazione, contenimento delle specie vegetali esotiche invasive tramite cercinatura, contenimento di specie forestali mediante taglio ed estirpazione. Nell'area sarà avviata inoltre una campagna di monitoraggio della presenza di *C. oedippus* e dell'evoluzione della vegetazione.

L'utilizzo del calore di processo da parte dell'impianto FORSU e dello stabilimento Polynt contribuirà ad una riduzione parziale delle emissioni nell'area.

3. Stralcio delle caratteristiche del Sito Natura 2000

Localizzazione e caratteristiche del sito		
Coordinate geografiche	Longitudine	E 8.2003
	Latitudine	N 45.4225
Altitudine (m s.l.m.)	Minima	-
	Massima	-
Regione Biogeografica		Continentale (100%)

Enti il cui territorio è interessato, almeno in parte, dalla ZSC

Comuni	Carisio
Aree Protetta	Riserva naturale della Garzaia di Carisio.

Habitat di interesse comunitario

Habitat di interesse comunitario	Codice
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	3270
Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile.	6430
Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).	91E0*

REGIONE
PIEMONTE



ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE



Per l'elenco completo e la caratterizzazione degli habitat e delle specie di Interesse Comunitario presenti nel Sito Natura 2000, si rimanda al Formulario Standard di quest'ultima aggiornato all'anno 2022, disponibile al seguente link: <https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=IT1150001>

Valutazione appropriata

4.1 Analisi di coerenza con le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte e con le Misure di conservazione Sito specifiche del Sito Natura 2000 in esame.

L'area coinvolta è localizzata all'esterno della Riserva naturale della Garzaia di Carisio, ZSC-ZPS IT1120005 "Garzaia di Carisio".

4.2 Analisi dell'incidenza del progetto sul Sito Natura 2000

L'area è situata all'esterno della Riserva naturale della Garzaia di Carisio ZSC-ZPS IT1120005 "Garzaia di Carisio", ad una distanza di circa 6,4 km dal confine occidentale.

Attualmente si tratta di un polo produttivo in cui sono presenti impianti per il trattamento e la lavorazione dei rifiuti, ed alcuni impianti industriali. A circa 1 km a Sud Est del complesso transita l'Autostrada A4. Esaminata la documentazione tecnica pervenuta, ed in particolare gli elaborati "Allegato N - Studio sull'incidenza rispetto alle ZSC Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la strada per Roppolo, ZSC/ZPS Lago di Viverone, ZSC/ZPS Garzaia di Carisio, ZPS Risaie Vercesesi" e "Allegato III - Carta sovrapposizione ricadute emissioni con Siti Natura 2000", non emergono aumenti significativi della concentrazione di emissioni e polveri sprigionate dal nuovo impianto che possano interessare il Sito Natura 2000 in premessa. Si rileva infatti che i venti prevalenti in prossimità dell'area di realizzazione dell'impianto spirano principalmente dai quadranti settentrionali e, solo secondariamente, dai quadranti meridionali. La distribuzione dei venti prevalenti porta quindi la maggior concentrazione di polveri ed inquinanti a breve distanza dall'impianto previsto, ed in aree che non interessano il Sito Natura 2000 di competenza dell'Ente scrivente.

Non si ritiene quindi che il nuovo impianto di combustione rifiuti possa interferire in modo significativo con le specie di Interesse Comunitario presenti nel Sito Natura 2000 in esame, costituite principalmente da ardeidi coloniali.

4.3 Analisi degli impatti cumulativi

L'area destinata alla futura collocazione dell'impianto ospita attualmente 5 distinti impianti per la lavorazione ed il trattamento dei rifiuti ed alcuni impianti produttivi, tutti in esercizio. Sebbene, come illustrato nel punto di cui sopra, non siano ravvisabili alterazioni significative a carico della ZSC-ZPS IT1120005 "Garzaia di Carisio" da parte del carico di emissioni prodotte dall'impianto in progetto, i modelli di dispersione degli inquinanti atmosferici utilizzati per la redazione degli elaborati tecnici evidenziano che i contributi previsti dei parametri NOx e SO2 sul Lago di Bertignano e di Viverone e sul settore di ZPS Risaie Vercesesi di San Germano risultano non significativamente differenti rispetto al livello di fondo, già elevato in quanto tipico dell'ambito antropizzato della Pianura Padana. L'unico impatto ravvisabile, a titolo precauzionale, consiste nel potenziale accumulo concentrazione atmosferica di NH₃ (ammoniaca non ionizzata) a valori di concentrazione oraria prossimi agli 1,063-1,616 ug/mc in corrispondenza dell'area del Lago di Bertignano dove, in alcune condizioni, potrebbero andare ad incidere sulla qualità degli ambienti acquatici lì presenti.

4.4 Mitigazioni attuabili

Dall'esame della documentazione tecnica prodotta dal Proponente, non si ritiene necessario individuare, per quanto di competenza, misure di mitigazione aggiuntive rispetto a quelle già illustrate dal Proponente.

REGIONE
PIEMONTE



ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE



Conclusioni

Si ritiene che il progetto in esame sia compatibile con il regime di tutela ambientale vigente nella ZSC-ZPS IT1120005 "Garzaia di Carisio" e non sia suscettibile di causare interferenze a carico di habitat e specie di Interesse Comunitario oggetto di tutela ai sensi della Direttiva 92/32/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" presenti all'interno del Sito Natura 2000 in oggetto.

Data consegna:

mercoledì 12 giugno 2024 - 17:22:13

Mittente:

centrosanthia@pec.snamretegas.it

Email Mittente:

centrosanthia@pec.snamretegas.it

Destinatario:

rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

a2a.ambiente@pec.a2a.eu

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: 9 5 1 E XI 2 221 Progetto di imp.to produzione energia da combustione rifiuti speciali non peric. in CAVAGLIA (BI) +2(VC) della A2A AMBIENTE S.p.A. Brescia, sottop.to a V.I.A. + rilascio A.I.A. I.P.P.C

Corpo:

Buongiorno, con la presente si trasmette ns. prot. sant-170-24-bor.

Distinti saluti.

Alessandro Pisu

Responsabile Centro di Santhià

Via Adriano Olivetti, 8

13048 Santhià (VC)

Tel. +39 0161 935400 - +39 0161 94694

Fax. +39 0161/930074

alessandro.pisu@snam.it

Allegati:

- 68980.eml

- sant-170-24-bor.pdf

snam

energy to inspire the world

Centro di Santhià
23/05/2024
Prot. SANT-152/24-BOR
Rif. EAM83730

Spett.li
Provincia di Biella
Via Quintino Sella, 12
13900 Biella

A2A AMBIENTE S.p.A.
Via Lamarmora n. 230
25124 Brescia

Oggetto: Progetto di imp.to produzione energia da combustione rifiuti speciali non pericolosi in CAVAGLIA (BI) presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A.

Con riferimento alla Sua/Vs. convocazione prot. 0011532 del 24/05/2024 corredata di elaborati grafici riguardanti l'Opera e l'interferenza in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08*) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, Le/Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

snam rete gas
Centro di Santhià
Via A. Olivetti
Cap 13048 Citta Santhià (VC)
Tel. centralino +39 0142-561303
Pec centrosanthia@pec.snam.it

www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

snam

energy to inspire the world

- a) L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0161-935400 Referente Borgna Gianluca), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- b) Le opere in progetto potranno essere realizzate purché sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) e che le infrastrutture interraste interferenti perpendicolarmente con il gasdotto Snam lungo Strada della Mandria vengano posate ad una distanza non inferiore a metri 0,5 dai metanodotti Snam (distanza misurata tra le facce più vicine).
- c) qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (b), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a vostre spese - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
- d) l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 1 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- e) prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrà/dovrete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il cronoprogramma dei propri lavori;
- f) obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti (d - e) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- g) dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.
- h) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in



energy to inspire the world

nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Sua/Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.

Resta, altresì, inteso che la fascia asservita al nostro metanodotto dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Sua - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e malleata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Centro di Santhià tel. 0161-935400 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Suoi/Vs. lavori; resta inteso che la validità del presente Nulla Osta, è subordinato al completamento delle Sue/Vostre opere entro e non oltre 18 mesi dalla predetta accettazione.

Le/Vi ricordiamo che trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato

Distinti saluti.

Timbro e Firma per Accettazione

.....



Business Unit Assitalia
Distretto Nord Occidentale
Trasporto

Manager Centro di Santhià
Alessandro Pisu

Data consegna:

venerdi 17 maggio 2024 - 11:06:36

Mittente:

dipin.ativa@legalmail.it

Email Mittente:

dipin.ativa@legalmail.it

Destinatario:

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

uit.genova@pec.mit.gov.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Progetto denominato Versione 2022 impinato per la produzione di enervia_ Trasmissione nota ATIVA ORD 2298U_2024 osservazioni preliminari

Corpo:

Si trasmette la nota ATIVA ORD 2298/2024/U del 17/05/2024.

Distinti saluti.

Direiozne Tecnica

Allegati:

- 94297.eml

- 20240517_ATVORD2298U_nota.pdf



ATV/ORD 2298/2024/U del 17.05.2024
ditec/FIN/DUS/MAN

Provincia di Biella
Area Tutela e valorizzazione ambientale
Servizio Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche
Via Quintino Sella, 12
13900 BIELLA

Alla c.a. Responsabile del Procedimento Amministrativo dott. Graziano Stevanin
Trasmessa tramite PEC all'indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto
Direzione Generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
Viale delle Brigate Partigiane, 2
16129 GENOVA

Trasmessa tramite PEC all'indirizzo: uit.genova@pec.mit.gov.it

Oggetto: Progetto denominato: "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "AZA Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater. - Conferenza di Servizi e convocazione 1ª seduta del 11/04/2024

Osservazioni preliminari

Con riferimento alla Conferenza di Servizi richiamata nell'oggetto, in merito al Progetto denominato: "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "AZA Ambiente", esaminata la documentazione inerente la succitata conferenza, rileviamo preliminarmente e per quanto di competenza quanto segue.

Gli interventi interessano l'infrastruttura autostradale della A4/5 raccordo autostradale Ivrea-Santhià con l'attraversamento della proprietà e delle relative fasce di rispetto di linea elettrica aerea a 220 kV, alla progressiva chilometrica Km 23+150 circa in comune di Alice Castello (VC).

Dall'analisi degli elaborati, riferiti all'attraversamento succitato, si riscontra la necessità di approfondire nel dettaglio i particolari progettuali per la realizzazione delle opere previste.



Pertanto, la richiedente A2A Ambiente S.p.A. dovrà presentare alla scrivente Società, prima della realizzazione dell'attraversamento, istanza, corredata dagli elaborati progettuali di dettaglio, per la formalizzazione della Convenzione per l'autorizzazione all'attraversamento dell'autostrada.

La Convenzione sarà sottoscritta previo benestare del Ministero concedente.

Nella medesima Convenzione verranno impartite le prescrizioni che la società richiedente dovrà rispettare.

Rappresentiamo, fin d'ora, che all'interno della fascia di rispetto autostradale non sono ammesse nuove edificazioni e che la convenzione prevederà, in ogni caso, che le opere autorizzate in fascia di rispetto siano soggette, a semplice richiesta della Società o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) o chi per esso, all'obbligo di rimozione e/o adeguamento da parte del proprietario delle stesse, a sua cura e spese.

Per quanto riguarda le viabilità di accesso alle aree di cantiere per la realizzazione dei sostegni dell'elettrodotto, si evidenzia che il sovrappasso autostradale n. 15 posto a servizio della strada comunale Mandriotta è stato realizzato esclusivamente per uso agricolo e locale, e risulta oggetto di ordinanza di divieto di transito ai mezzi a pieno carico superiore alle 26,00 tonnellate emessa dal Comune di Alice Castello, che dovrà essere rispettata.

Distinti Saluti

Direzione Tecnica

Il Direttore

(dott. ing. Davide Finello)

Data consegna:

martedì 11 giugno 2024 - 16:22:25

Mittente:

ufficiotecnico.cosrab@legalmail.it

Email Mittente:

ufficiotecnico.cosrab@legalmail.it

Destinatario:

rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Destinatario Cc:

protocollo@cert.autoritarifiutipiemonte.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: CONFERENZA DEI SERVIZI 13 GIUGNO 2024 -
PROGETTO IMPIANTO COMBUSTIONE RIFIUTI SPECIALI A2A
AMBIENTE

Corpo:

Cosrab

Prot. 0002264 del 11/06/2024

Oggetto: CONFERENZA DEI SERVIZI 13 GIUGNO 2024 - PROGETTO
IMPIANTO
COMBUSTIONE RIFIUTI SPECIALI A2A AMBIENTE

Buongiorno,

si trasmette ns nota di pari oggetto.

Cordiali saluti

Ufficio Tecnico



CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella
 Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella
 Web: www.cosrab.it

C.F. 81016510026
 P.ta I.V.A. 01942160027
 ☎ 015.406015

Protocollo n. U 2264/2024

Biella, 11/06/2024

Spett.le **PROVINCIA DI BIELLA**
rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

p.c. **A.R. PIEMONTE**
protocollo@cert.autoritarifiutipiemonte.it

OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI 13 GIUGNO 2024 - PROGETTO IMPIANTO COMBUSTIONE RIFIUTI SPECIALI A2A AMBIENTE

Con riferimento alla Vostra comunicazione E-XI-2-221 ad oggetto "*Progetto denominato: "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater - Convocazione 2^ seduta Conferenza dei Servizi per espressione determinazioni conclusive Enti coinvolti*" ricevuta al prot. 2056 del 24/05/2024, si trasmette in allegato Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 15 del 07/06/2024 contenente espressione del parere di "Non competenza per materia" dell'Ente.

Si precisa che le motivazioni del suddetto parere sono contenute all'interno dell'atto sopracitato.

Distinti saluti

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Natalino ZANIN

CO.S.R.A.B.

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE

Sede presso il Municipio di Biella

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Deliberazione n. 15 del 07/06/2024

OGGETTO:

ESPRESSIONE DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL C.A.V. CO.S.R.A.B. SUL PROGETTO DENOMINATO: "VERSIONE 2022 - IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E, TERMICA MEDIANTE COMBUSTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CAVAGLIÀ (BI)" PRESENTATO DA "A2A AMBIENTE" S.P.A. BRESCIA IN DATA 01.12.2022 E SOTTOPOSTO A FASE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE E RILASCIO A.I.A. I.P.P.C. AI SENSI D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. PARTE II ARTT. 27 BIS E 29 QUATER.

Il giorno sette giugno duemilaventiquattro, alle ore 15,00 in Biella, Via Nazario Sauro 2, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

All'atto della trattazione del presente punto risultano presenti:

NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
DI MICCO Salvatore	Presidente	X	
CABRIO Giorgio	Consigliere	X	
IMPERADORI Barbara	Consigliere	X	
MONTI Giovanni	Consigliere	X (videoconferenza)	
POLETTI Roberto	Consigliere		X
SASSO Cristina	Consigliere	X (videoconferenza)	

Assume la Presidenza il signor Salvatore DI MICCO, Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario del Consorzio, dr.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Deliberazione n. 15 del 07/06/2024

OGGETTO: ESPRESSIONE DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL C.A.V. CO.S.R.A.B. SUL PROGETTO DENOMINATO: "VERSIONE 2022 - IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA MEDIANTE COMBUSTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CAVAGLIÀ (BI)" PRESENTATO DA "A2A AMBIENTE" S.P.A. BRESCIA IN DATA 01.12.2022 E SOTTOPOSTO A FASE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE E RILASCIO A.I.A. I.P.P.C. AI SENSI D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. PARTE II ARTT. 27 BIS E 29 QUATER.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la nota E-XI-2-221 della Provincia di Biella, Area tutela e valorizzazione ambientale, Servizio rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acqua reflue e risorse idriche, ad oggetto "Progetto denominato: "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater - Convocazione 2^ seduta Conferenza dei Servizi per espressione determinazioni conclusive Enti coinvolti" ricevuta al prot. 2056 del 24/05/2024, con la quale veniva convocata la II seduta della Conferenza dei Servizi (da condursi, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii, in modalità sincrona, secondo quanto precisamente disposto dall'art. 27 bis comma 7 del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), per il giorno 13 Giugno 2024 alle ore 09:30, con il seguente ordine del giorno:

- Prosecuzione e conclusione istruttoria della Conferenza dei Servizi sull'istanza di cui all'oggetto, con l'acquisizione delle pronunce dei Comuni di Cavaglià (BI) e di Alice Castello (VC), per gli aspetti inerenti le rispettive necessarie Varianti Urbanistiche per espressa previsione di legge;
- Espressione delle determinazioni conclusive degli Enti coinvolti in istruttoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 ter e 14 quater della L. 241/90 e ss.mm.ii. circa la compatibilità ambientale del progetto e per il rilascio dei titoli autorizzativi od equipollenti richiesti;
- Eventuale aggiornamento del crono-programma, a seconda degli esiti della seduta, qualora necessitasse una prosecuzione dell'istruttoria;

PRECISATO che, ai sensi dall'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. alla Conferenza dei Servizi convocata dall'autorità competente "partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente".

RILEVATO che:

- il termine di conclusione della Conferenza dei Servizi è di 90 gg. decorrenti dalla data della prima seduta [svolta l'11.04.2024] (cfr. comma 7 art. 27 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 del medesimo art. 14 ter, la Provincia di Biella, in qualità di amministrazione procedente, adotterà determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti;
- ai sensi dell'art. 14 quater comma 1 della L. 241/90 la suddetta determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

ai sensi dell'art. 14 quater comma 2 della L. 241/90 le amministrazioni i cui atti sono sostituiti

dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione precedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies;

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante:
 - o non abbia partecipato alle riunioni
 - o pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione,
 - o pur partecipandovi abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

VISTO il paragrafo 5.6 della Relazione Tecnica progettuale, elaborato denominato CAVP09 O 10 000 PET 05 001 01, che, a pagina 41 riporta quanto segue: "L'impianto verrà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi di origine industriale/artigianale/commerciale, ivi inclusi rifiuti confezionati, fanghi da depurazione di acque reflue" con elencata di seguito la tabella contenente la specificazione con i codici EER, e con la precisazione che vengono esclusi i rifiuti speciali ottenuti da trattamento di rifiuti urbani identificati con i codici CER 191210 e 191212 (sovvalli).

RILEVATO che:

- il D.Lgs 138/2011, art. 3-bis, illustra le modalità sovracomunali di gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e nello specifico al comma 1 introduce il concetto di "ambito territoriale ottimale", demandandone l'individuazione territoriale alle Regioni ed al comma 1-bis elenca le competenze dei suddetti ambiti territoriali, tra cui le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo
- l'art. 202 del D.Lgs 152/2006 prevede che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani venga affidato dalle "Autorità d'ambito".
- la L.R. 24 ottobre 2002 aveva articolato il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali (ATO), generalmente coincidenti con le Province, cui erano affidate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, a loro volta suddivisi in bacini, ai quali erano demandate le attività di realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, le attività di raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici.
- la governance dei rifiuti urbani è oggi regolata dalla L.R. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e s.m.i., la quale:
 - o ha abrogato la L.R. 24/2002
 - o ha previsto la fusione delle Associazioni d'Ambito in un unico soggetto regionale, la Conferenza d'Ambito regionale (A.R. Piemonte) composta dai Consorzi di Area Vasta, dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalle altre province piemontesi, che esercita fra le altre, le seguenti funzioni (art. 10 L.R. 1/18): *"approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta; approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni; definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza; fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house; fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata;*

svolge la funzione di EC.ATO, come previsto dall'ARERA; persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali."

- ha disposto la trasformazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani di cui alla L.R. 24/2002 in Consorzi di Area Vasta (C.A.V.), cui vengono attribuite le seguenti funzioni istituzionali (art. 9 L.R. 1/18): *"approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza; forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale; determinano il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della L.R. 1/18 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, definiscono il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza (prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, raccolta differenziata di tutte le frazioni di rifiuto urbano, trasporto e avvio a corretto trattamento delle raccolte differenziate – escluso il rifiuto organico e il rifiuto ingombrante – raccolta e trasporto del rifiuto "non recuperabile", strutture a servizio della raccolta differenziata); procedono all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione; procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza; definiscono criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta."*

PRECISATO, pertanto, che, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, come precedentemente illustrato, in capo al Consorzio di Area Vasta Co.S.R.A.B., istituito ai sensi della L.R. 01/2018 e ss.mm.ii., risultano le sole competenze ad esso attribuite dalla L.R. 01/2018 stessa tra cui, nello specifico, la programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, fatta eccezione per il trattamento e/o smaltimento delle frazioni costituite dal rifiuto urbano residuo, dal rifiuto organico e dai rifiuti ingombranti, e non anche competenze in ordine all'avvio a recupero, trattamento o smaltimento di rifiuti speciali non derivanti dal trattamento di rifiuti urbani, né tantomeno all'inerente fabbisogno impiantistico.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii. *"ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso"* e che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo *"ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili ... allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza"*.

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" Parte II (con riferimento specifico agli artt. 27 bis e 29 quater);

VISTO il D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, segnatamente, l'art. 42, comma 2, lettere b) ed e);

~~Chiede ed ottiene la parola la Consigliera SASSO Cristina, la quale precisa che il parere che viene richiesto al COSRAB è esclusivamente tecnico e non politico. Pertanto non si può che dare un parere tecnico di non competenza del Consorzio in merito alla fattispecie in esame.~~

Allo stesso modo della Consigliera Sasso, si esprimono sia il Consigliere MONTI Giovanni che la Consigliera IMPERADORI Barbara.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere CABRIO Giorgio, il quale precisa di essere allineato a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Cavaglià di cui fa parte, che si è espresso contro la realizzazione dell'inceneritore ed ha argomentato tale decisione con motivazioni tecniche, progettuali e ambientali. Pertanto per quanto sopra espresso, decide di abbandonare la presente seduta del Consiglio di Amministrazione senza esprimere nessun voto in merito alla fattispecie di cui trattasi.

Il Consigliere CABRIO Giorgio, lascia quindi la seduta ed il numero dei presenti e votanti passa da 5 (cinque) a 4 (quattro).

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione.

Con voti favorevoli n. 4; astenuti nessuno; contrari nessuno; resi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. DI ESPRIMERE, con riferimento alla premessa normativa precedentemente esposta ed al contenuto Relazione Tecnica progettuale, elaborato denominato CAVP09 O 10 000 PET 05 001 01 prodotta dal soggetto proponente, dalla quale si evince che il progetto oggetto di valutazione riguarda lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e non di rifiuti urbani, con la specifica precisazione di esclusione anche dei rifiuti speciali ottenuti da trattamento di rifiuti urbani identificati con i codici CER 191210 e 191212 (sovvalli), nel contesto della Conferenza dei Servizi in oggetto, parere di "Non competenza per materia";
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di partecipare alla seduta del 13/06/2024 della Conferenza dei Servizi, in rappresentanza dell'Ente ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii rendendo noto il parere contenuto nel presente atto;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico l'attuazione del presente atto, nonchè di ogni altro adempimento inerente, derivante e successivo.

Successivamente, **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 4; astenuti nessuno; contrari nessuno; resi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Parere del Responsabile del Servizio Tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to (Geom. Natalino ZANIN)

Il presente processo verbale è stato confermato e firmato a termine di Legge

**F.to IL SEGRETARIO
(dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)**

**F.to IL PRESIDENTE
(Salvatore DI MICCO)**

N. 119/2024 del Registro Pubblicazioni

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Biella, li 10/06/2024

**F.to IL SEGRETARIO
(dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., D. Lgs. 267/2000);

Biella, li 10/06/2024

**F.to IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(dott.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)**

Data consegna:

venerdì 7 giugno 2024 - 11:19:30

Mittente:

protocollo@cert.autoritarifiutipiemonte.it

Email Mittente:

protocollo@cert.autoritarifiutipiemonte.it

Destinatario:

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0000123/2024 - PROGETTO
DENOMINATO: VERSIONE 2022 - IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA E TERMICA MEDIANTE COMBUSTIONE DI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CAVAGLIÀ (BI)
PRESENTATO DA A2A AMBIENTE S.P.A. BRESCIA IN DATA
01/12/2022 E SOTTOPOSTO A FASE DI VALUTAZIONE DIMPATTO
AMBIENTALE E RILASCIO A.I.A. I.P.P.C. AI SENSI D. LGS. 152/06 E
SS.MM.II. PARTE II ARTT. 27 BIS E 29 QUATER - CONVOCAZIONE 2^
SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI PER ESPRESSIONE DE

Corpo:

Si trasmette la nota in oggetto.

Cordiali saluti

AR Piemonte

Allegati:

- 94981.eml
- NotaTermovalorizzatoreA2A_AmbienteBiella.pdf
- Copia con segnaturo Prot.N.0000123-2024.pdf

A.R. Piemonte

Torino, 07/06/2024

Provincia di Biella
 Area: Tutela e valorizzazione ambientale
 Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità
 dell'aria, acque reflue e risorse idriche

c.a. dott. Graziano Stevanin
 Responsabile del Procedimento

Oggetto: Progetto denominato: "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato da "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01/12/2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater - Convocazione 2^a seduta Conferenza dei Servizi per espressione determinazioni conclusive Enti coinvolti. Comunicazione.

Con riferimento alla convocazione per la seconda seduta della Conferenza dei Servizi relativa al procedimento in oggetto, pervenuta all'Ente scrivente, si rileva quanto segue.

In data 4 settembre 2023 si è costituita l'Autorità Rifiuti Piemonte (A.R. Piemonte) mediante sottoscrizione della Convenzione Istitutiva da parte dei CAV e delle Province della Regione Piemonte.

A.R. Piemonte opera in nome e per conto degli enti associati per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. In particolare (art. 7 comma 4 L.R. 1/2018) "al livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:

a) all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:

- 1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
- 2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
- 3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
- 4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
- 5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 36/2003

b) all'avvio a trattamento dei rifiuti **indifferenziati**, del rifiuto **ingombrante** e del rifiuto **organico**;

c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003.

Nella Relazione Tecnica prodotta dal soggetto proponente non si prevede che l'impianto tratti rifiuti urbani ma "verrà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi di origine industriale/artigianale/commerciale, ivi inclusi rifiuti confezionati", con espressa esclusione dei "rifiuti speciali ottenuti da trattamento di rifiuti urbani identificati con i codici CER 191210 e 191212" (elaborato denominato CAVA06-V02-F15-GN-10-000-P-S-001-R00 datato marzo 2024, paragrafo 5.6).


Alla luce delle competenze attribuite dalla L.R 1/2018 ad AR Piemonte e dall'analisi della documentazione progettuale, si comunica che l'Ente scrivente non possiede, ai sensi e per gli effetti di legge, competenza con riferimento all'impianto in oggetto.

Pertanto, si comunica che anche nella seconda seduta della Conferenza dei Servizi, fissata per il 13 giugno p.v., AR Piemonte parteciperà in qualità di uditore come già avvenuto nella prima seduta.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Paolo Fioletta



Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
 Tel. 011 19681908
 e-mail info@atorifiutitorinese.it
 PEC: protocollo@cert.autoritarifiutipiemonte.it
www.atorifiutitorinese.it

Data consegna:

martedì 11 giugno 2024 - 15:09:26

Mittente:

comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it

Email Mittente:

comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it

Destinatario:

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

rifiuti@provincia.biella.it

alice.castello@legalmail.it

protocollo@pec.comune.santhia.vc.it

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

segreteria@pec.cordarbiella.it

ufficiotecnico@pec.cordarbiella.it

consorzio.cosrab@legalmail.it

ato-r@pcert.it

prontointervento@cert.regione.piemonte.it

emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it

biodiversita@cert.regione.piemonte.it

sabap-no@pec.cultura.gov.it

cavaglia@pec.ptbiellese.it

tecnico.regione.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: progetto denominato VERSIONE 2022 Impianti per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI) presentato dalla A2A Ambiente S.p.A. Brescia in data 1.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II artt. 27 bis e 29 quater. Convocazione 2^a seduta Conferenza dei Servizi del 13.6.2024 Pareri negativi del Comune e d

Corpo:

Comune di Tronzano Vercellese

Prot. 0006176 del 11/06/2024

Oggetto: progetto denominato "VERSIONE 2022 – Impianti per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 1.12.2022 e sottoposto a fase di

Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II artt. 27 bis e 29 quater. Convocazione 2^a seduta Conferenza dei Servizi del 13.6.2024 – Pareri negativi del Comune e del sindaco di Tronzano Vercellese.

codice archiviazione: 163549

OlimpoNumDoc value=163549

OlimpoLicEnte value=3112

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal DLgs 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i. il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

%%HtmlMailPrecedente%%

Allegati:

- 95096.eml
- pareri negativi comune Tronzano Vercellese.pdf
- segnatura.xml



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

C.A.P. 13049

Tronzano Vercellese, 11 giugno 2024

Alla Provincia di Biella
Area tutela e valorizzazione ambientale
Servizio rifiuti, V.I.A., energia,
qualità dell'aria, acque reflue e risorse
idriche
protocollo.provinciabiella@pecptbiellese.it
rifiuti@provincia.biella.it

e, p.c.

Comune di Cavaglià
cavaglia@pec.ptbiellese.it

- Comune di Alice Castello
c.a. Uff. Tecnico
alice.castello@legalmail.it

Comune di Santhià (VC)
protocollo@pec.comune.santhia.vc.it

- Amministrazione Provinciale di Vercelli
c.a. Servizio V.I.A.
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

- Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

- A.S.L. BI Biella S.I.S.P.
ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

- A.S.L. VC Vercelli
Dip.to Prevenzione
aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

C.A.P. 13049

“CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI”
segreteria@pec.cordarbiella.it
ufficiotecnico@pec.cordarbiella.it

CO.S.R.A.B. A.T.O
13900 Biella
consorzio.cosrab@legalmail.it

AR Piemonte
c/o Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti
ato-r@pcert.it

Regione Piemonte
Direzione A1800A Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste Protez. Civile
Trasp e Logistica
Settore A1820C Tecn Region BI-VC
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direzione A1800A Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore A1802B Infrastrutture e Pronto Intervento
prontointervento@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direz. Region. A1600A – Ambiente e Territorio
Settore A1602B – Emissioni e Rischi Ambientali
Rischio Industriale
emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direz. Region. A1600A – Ambiente, Energia e Territorio.
Settore A1601C – Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti
Paesaggio per le Province di
BI,NO,VCO, VC
Torino
sabap-no@pec.cultura.gov.it



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

C.A.P. 13049

Oggetto: progetto denominato "*VERSIONE 2022 – Impianti per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)*" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 1.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II artt. 27 bis e 29 quater.

Convocazione 2^ seduta Conferenza dei Servizi del 13.6.2024 – Pareri negativi del Comune e del sindaco di Tronzano Vercellese.

Il sottoscritto Michele Pairoto, Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese;

Premesso che:

- il Comune di Tronzano Vercellese è stato invitato alla Conferenza dei Servizi in oggetto quale amministrazione territorialmente interessata dal progetto e soggetto istituzionale titolato ad esprimersi circa la compatibilità ambientale o meno del progetto di cui all'oggetto, oltre che sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio dei titoli autorizzatori richiesti dalla proponente;
- in data 7.6.2024 è pervenuto dal Comune di Cavaglià parere negativo alla realizzazione del progetto, sostenuto da una relazione giuridico-tecnica di Terra srl, in quanto insanabilmente contrastante con le particolarissime caratteristiche dell'area prescelta per la localizzazione;

Considerato che:

- il territorio del Comune di Tronzano Vercellese si spinge all'interno dell'area denominata "Valledora";
- tale area:
 - è altamente sensibile a possibili inquinamenti degli acquiferi sia superficiali sia profondi;
 - è stata individuata dal Piano Regionale di Tutela delle Acque come area di ricarica delle falde destinate al consumo umano;
- in tale area captano i pozzi della rete idrica comunale;
- tale area è altresì gravemente compromessa a causa soprattutto di un uso pregresso incontrollato del territorio a fini prevalentemente estrattivi e, successivamente di smaltimento rifiuti;
- gli impatti dell'opera per cui è progetto – non solo per quanto riguarda la falda, ma in relazione a tutte le altre criticità emerse nel parere negativo del Comune e del Sindaco di Cavaglià, prime tra tutte quelle riguardanti la salute pubblica -

Comune di Tronzano Vercellese - Via Lignana, 41 - 13049 Tronzano Vercellese
Tel. 0161-911235

e-mail comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it

87



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

C.A.P. 13049

ricadranno pienamente sul territorio del Comune di Tronzano, i cui confini sono posti a poche centinaia di metri dall'area di impianto.

Ritenuto che la tutela del territorio e della salute dei cittadini debba essere tra gli scopi prioritari di ogni amministratore;

Visti i pareri negativi espressi dal Comune e dal Sindaco di Cavaglià con nota protocollo n. 4439 in data 7.6.2024 in ordine alla realizzazione del progetto in argomento, pervenuti al protocollo comunale n. 6059 in data 7.6.2024;

Condivise le motivazioni poste a fondamento dei predetti pareri e ritenuto di farle proprie, in particolare - avuto riguardo al parere del Comune di Cavaglià - per quanto attiene:

- l'incoerenza del progetto con il Piano Paesaggistico Regionale; il Piano Territoriale Provinciale; il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti; il Piano di Tutela delle Acque; il Piano Regionale dei Rifiuti Speciali;
- l'omessa valutazione d'insieme del complesso impiantistico;
- l'omessa valutazione degli impatti cumulativi;
- le omissioni relative alla domanda di trattamento esistente e all'analisi merceologica dei rifiuti;
- l'omessa valutazione delle alternative;
- le interferenze con il progetto Pierre&Vacances-CenterParcs;
- le omissioni sul traffico indotto;
- le omissioni sul dimensionamento dell'impianto e sugli aspetti tecnico-impiantistici;
- le omissioni sul decommissioning stabilimenti ex-zincocelere;
- la mancata risposta alle richieste di chiarimenti e integrazioni dell'organismo pubblico inquirente dell'inchiesta pubblica;
- la mancata risposta ad una serie di "questioni" poste dalla Provincia di Biella con la richiesta di chiarimenti e integrazioni del 18.8.2023;

Ritenuto di condividere e fare proprie anche le motivazioni poste a fondamento del parere negativo del Sindaco del Comune di Cavaglià, da ritenersi qui espresso - per le medesime motivazioni - anche dal Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 quater e sexies del D. Lgs. 152/2006, 216 e 217 del R. D. 1265/1934 in relazione al D.M. 5.9.1994, in ragione delle criticità relative a:

- localizzazione contraria al combinato disposto di cui al D.M. 5.9.1994 ed agli artt. 216 e 217 R.D. n. 1265/1934;
- omissioni relative al quadro ambientale (atmosfera; analisi meteorologica; stato di qualità dell'aria; verifica delle soglie per la qualità dell'aria);
- ambiente idrico;

Comune di Tronzano Vercellese - Via Lignana, 41 - 13049 Tronzano Vercellese

Tel. 0161-911235

e-mail comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

C.A.P. 13049

- valutazione di impatto sanitario (effetti sulla salute; valutazione dello stato di salute ante operam della popolazione potenzialmente esposta; health impact assessment)

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

In qualità di legale rappresentante del Comune di Tronzano Vercellese e di autorità sanitaria locale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 quater e sexies del D. Lgs. 152/2006, 216 e 217 del R. D. 1265/1934 in relazione al D.M. 5.9.1994

condivide e fa proprie

le motivazioni addotte dal Comune e dal Sindaco di Cavaglià a sostegno dei pareri negativi di cui alla nota protocollo n. 4439 del 7.6.2024, i cui contenuti devono essere ritenuti qui integralmente riportati e trascritti, relativi al progetto denominato "VERSIONE 2022 – Impianti per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià(BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II artt. 27 bis e 29 quater, per tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente,

esprime parere negativo

alla realizzazione del progetto denominato "VERSIONE 2022 – Impianti per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II artt. 27 bis e 29 quater.



IL SINDACO

Michèle Vairetto

Data consegna:

mercoledì 12 giugno 2024 - 18:17:28

Mittente:

protocollo@pec.comune.santhia.vc.it

Email Mittente:

protocollo@pec.comune.santhia.vc.it

Destinatario:

rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: PROGETTO DENOMINATO VERSIONE 2022 - IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA MEDIANTE COMBUSTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CAVAGLIÀ (BI) PRESENTATO DALLA A2A AMBIENTE S.P.A. BRESCIA IN DATA 01.12.2022 E SOTTOPOSTO A FASE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE E RILASCIO A.I.A. I.P.P.C. AI SENSI D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. PARTE II ARTT. 27 BIS E 29 QUATER - CONVOCAZIONE 2ª SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI PER ESPRESSIONE DETERMINAZIONI CONCLUS

Corpo:

COMUNE DI SANTHIA

Prot. 0010185 del 12/06/2024

Oggetto: PROGETTO DENOMINATO "VERSIONE 2022 - IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA MEDIANTE COMBUSTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CAVAGLIÀ (BI)" PRESENTATO DALLA "A2A AMBIENTE" S.P.A. BRESCIA IN DATA 01.12.2022 E SOTTOPOSTO A FASE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE E RILASCIO A.I.A. I.P.P.C. AI SENSI D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. PARTE II ARTT. 27 BIS E 29 QUATER - CONVOCAZIONE 2ª SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI PER ESPRESSIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE ENTI COINVOLTI – CONVOCAZIONE INTEGRATIVA COMUNE DI SANTHIA (VC) A SEGUITO EVIDENZE ISTRUTTORIA O.T.+C.T. PROVINCIALE – TRASMISSIONE PARERI DEL COMUNE E DEL SINDACO DI SANTHIA

OlimpoNumDoc value=323401

OlimpoLicEnte value=3641

"AVVERTENZE AI SENSI DELDLGS 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i. il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Allegati:

- 95147.eml
- Parere.pdf
- segnatura.xml



CITTÀ
DI
SANTHIA

**Ufficio
Tecnico**
Urbanistica

0161 / 936.215
0161 / 936.216

urbanistica@comune.santhia.vc.it
segreteria.urbanistica@comune.santhia.vc.it

Spettabile
Provincia di Biella
Area Tutela e valorizzazione ambientale
Servizio Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria,
acque reflue e risorse idriche
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Prot. N°

Santhia, 12 giugno '24

Progetto denominato "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater - Convocazione 2^a seduta Conferenza dei Servizi per espressione determinazioni conclusive Enti coinvolti - Convocazione Integrativa Comune di Santhia (VC) a seguito evidenze istruttoria O.T.+C.T. Provinciale - Trasmissione pareri del Comune e del Sindaco di Santhia

Le sottoscritte Arch. Alessandra Corradino, Responsabile del Settore Tecnico e Angela Ariotti, Sindaco del Comune di Santhia, dichiarano quanto segue:

Premesso che il Comune di Santhia, ammesso alle Conferenze dei Servizi, sempre solo in qualità di uditore, nonostante le richieste più volte avanzate, ha ricevuto in data 24/5/2024 prot. n. 9040, una comunicazione sullo svolgimento della Conferenza dei Servizi del 13/6/2024 in qualità di uditore e pochi giorni dopo, il 29/05/2024 prot. n. 9349, una convocazione in qualità di soggetto interessato per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per attività temporanee ai sensi della L.R. 20.10.2000 n. 52 art. 9, per le attività di cantiere delle opere in progetto, con riferimento al potenziale superamento del limite differenziale presso il ricettore "R1" (cascina La Mandria), sito nel territorio comunale di Santhia;

Considerato che il territorio del Comune di Santhia si trova all'interno dell'Area Valledora, area individuata dal Piano Regionale di Tutela delle Acque come area di ricarica delle falde destinate al consumo umano, e in tale area captano i pozzi delle rete idrica comunale;

Ritenuto che:



CITTÀ
DI
SANTHIA

Ufficio
Tecnico
Urbanistica

0161/936.215
0161/936.216

urbanistica@comune.santhia.vc.it
segreteria.urbanistica@comune.santhia.vc.it

- Santhia continua a ritenere di essere, oltre che confinante al Comune di Cavaglià, anche il territorio con più presenze sia di abitazioni che di edifici in cui vengono svolte attività lavorative;
- Santhia costituisce il territorio che avrà le ricadute negative più importanti sulla viabilità;
- Santhia rappresenta il territorio che ha contribuito a far nascere il turismo del Cammino di Oropa, che accoglie alla partenza 5000 pellegrini all'anno, turismo che non può coesistere con la presenza di una ciminiera alta 90 metri;
- la tutela del territorio e della salute dei cittadini è priorità imprescindibile per un'Amministrazione;

Visti i pareri negativi espressi dal Comune e dal Sindaco di Cavaglià con nota prot. n. 4439 del 07.06.2024, acquisiti al prot. ric. n. 10068 del 10.06.2024;

Il Responsabile del Settore Tecnico, ritenuto di condividere e fare propri il parere negativo espresso dal Comune di Cavaglià e le argomentazioni poste a fondamento del suddetto parere, riguardanti in particolar modo:

- L'incoerenza del progetto con il Piano Paesaggistico Regionale, il Piano Territoriale Provinciale, Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, il Piano di Tutela delle Acque;
- L'omessa valutazione degli impatti cumulativi (purtroppo da sempre richiesta e sempre disattesa, da sempre prendendo in esame il progetto singolo, mai un impatto enorme di impianti e scariche varie);
- L'omessa valutazione delle alternative;
- L'omessa valutazione del traffico indotto;
- Le interferenze con il Progetto Pierre & Vacances Center Parcs (il territorio merita finalmente un'altra destinazione che non parli di rifiuto, bensì di turismo);
- Le mancate risposte alle richieste di chiarimenti e integrazioni dell'organismo pubblico inquirente dell'inchiesta pubblica;
- La mancata risposta ad una serie di questioni poste dalla Provincia di Biella con la richiesta di chiarimenti e integrazioni del 18.8.2023;

Il Sindaco di Santhia, ritenuto di condividere e fare proprie anche le argomentazioni poste a fondamento del parere negativo del Sindaco del Comune di Cavaglià, da considerarsi per le stesse motivazioni, anche dal sottoscritto Sindaco del Comune di Santhia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 quater e sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., degli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/1934, in relazione al D.M. 05.09.1994, in ragione delle seguenti criticità:

- La localizzazione contraria al combinato disposto di cui al D.M. 05.09.1994 ed agli articoli 216 e 217 del r.d. 1265/1934;
- Le omissioni relative al quadro ambientale (atmosfera, analisi meteorologica, stato di qualità dell'aria, verifica delle soglie per la qualità dell'aria);
- L'ambiente idrico;
- L'omessa valutazione dell'impatto sanitario (Vis) in ragione della presenza nel raggio di 500 metri di abitazioni, insediamenti artigianali, ristoranti, palestra, una sala giochi un campo da golf (effetti sulla salute, valutazioni dello stato di salute ante operam della popolazione potenzialmente esposta, health impact assessment);

Visti gli articoli 49 "Pareri dei Responsabili dei Servizi" e 50 "Competenze del Sindaco e del presidente della provincia";



CITTÀ
DI
SANTHIA'

**Ufficio
Tecnico**
Urbanistica

0161 / 936.215

urbanistica@comune.santhia.vc.it

0161 / 936.216

segreteria.urbanistica@comune.santhia.vc.it

Il Responsabile del settore Tecnico e il Sindaco del Comune di Santhia', in qualità di autorità sanitaria locale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 quater e sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., degli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/1934 in relazione al D.M. 05.09.1994

CONDIVIDONO E FANNO PROPRIE

Le argomentazioni addotte dal Comune e dal Sindaco di Cavaglià a sostegno dei pareri negativi di cui alla nota prot. n. 4439 del 07.06.2024, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati e trascritti, relativi al progetto denominato "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater, per tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente,

esprimono parere negativo

alla realizzazione del progetto denominato "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 01.12.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale e rilascio A.I.A. I.P.P.C. ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte II artt. 27 bis e 29 quater.

Arch. Alessandra Corradino
Responsabile Settore Tecnico

Angela Ariotti
Sindaco

